

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.25

D'Agostino Rosario

Rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, e' deceduto il 12 ottobre 1987;

Ai sensi degli artt.150 C.P. e 479 C.P.P., va pertanto dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli come in rubrica perche' estinti per morte del reo.

Dainotti Giuseppe

Dainotti Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10), nonche' per associazione finalizzata al traffico di ingenti quantita' di sostanze stupefacenti (capo 13) e per le concorrenti e tra loro autonome ipotesi delittuose previste dall'art. 71 legge 685/75 (capo 22).

Cio' premesso, questa Corte osserva che le emergenze processuali consentono di affermare la responsabilita' penale del prevenuto in ordine ai reati allo stesso ascritti al capo 13, con esclusione dell'aggravante di cui al comma 5^ dell'art. 75 legge citata, ed al capo 22 della rubrica, esclusa l'aggravante del n. 5 e del cpv. II dell'art. 74 legge citata.

Ed invero, in tal senso appare univocamente convergente l'esito dell'intervento operato dalla Squadra Mobile di Palermo il 14 gennaio 1983.

In tale data il Dainotti veniva fermato alla guida di una autovettura "Renault 5" con a bordo il coimputato Di Giacomo Giovanni.

Perquisito l'automezzo, si rinvenivano e sequestravano: una busta contenente la somma di L.67.545.000, sedici mascherine sterili del tipo normalmente in uso nei laboratori chimici, due provette in cristallo ed un crivello.

Orbene, non e' chi non veda l'importanza di tale ritrovamento, se si consideri, in linea con le pertinenti deduzioni svolte in seno al rapporto giudiziario del 22 marzo 1983 della Squadra Mobile di Palermo (Vol.4 R/B f.132298), che i crivelli o setacci, le mascherine, le provette sono proprio alcuni degli strumenti specificamente destinati e solitamente in uso ai laboratori di raffinazione dell'eroina.

Ed infatti, i setacci vengono adoperati per ottenere una maggiore polverizzazione della eroina allo stato puro ed una migliore miscelazione dello stupefacente con le sostanze da taglio, le provette sono utilizzate per accertare il grado di purezza dell'eroina e le mascherine sono usate per proteggersi dalle esalazioni di anidride acetica che si libera nel processo di fusione.

Al rinvenimento di tali qualificati utensili va poi aggiunta, quale ulteriore e non secondario

elemento indiziante, l'ingente somma di denaro sequestrata nella medesima occasione al Dainotti e del cui possesso il medesimo non ha saputo offrire alcuna plausibile giustificazione, cosicche' appare tutt'altro che azzardato desumerne in questa sede la provenienza dall'illecito e cospicuo traffico di droga.

Infatti, a seguito di perquisizione eseguita nell'immediatezza dell'arresto nella casa di abitazione del Dainotti veniva rinvenuta altra ingente somma di danaro ed, in particolare, L. 23.800.000 celata sotto il cuscino del letto e L. 5 milioni dentro una scatola metallica nel soggiorno (Vol. 2 bis/RB f.131668).

In totale, quindi, il Dainotti tra la somma detenuta nell'autovettura e quella nascosta a casa aveva la disponibilita' di oltre 106 milioni di lire in contanti.

Orbene, dal possesso di siffatti arnesi e dello ingente importo in denaro liquido assolutamente non giustificabile discende altresì, come inevitabile corollario, la prova dell'inserimento del Dainotti in un'organizzazione stabilmente dedita alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti.

Non puo', infatti, che dedursi, secondo le regole della logica e della comune esperienza, che l'imputato, proprio perche' in possesso dei piu' volte ricordati strumenti, avesse pieno e libero accesso ai laboratori di raffinazione dell'eroina e fosse bene a conoscenza dei procedimenti tecnici che cola' si eseguivano.

I laboratori, del resto, come e' noto, costituiscono la principale struttura, l'asse portante della organizzazione criminosa che li gestisce, garantendo piu' d'ogni altra fonte un incessante e sempre piu' intenso accumulo di capitali.

Un ulteriore elemento che fornisce un adeguato supporto probatorio e' costituito dal riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di Coniglio Salvatore, come una persona che assieme al Di Giacomo Giovanni aveva frequenti contatti nel rione di Via Perpignano con i fratelli Cillari Antonino e Cillari Gioacchino, i quali sono indicati come al centro di un vasto traffico di stupefacenti sia nel processo c.d. di Nonna Eroina, sia nel presente procedimento.

Peraltro, a sancire in modo definitivo il coinvolgimento del prevenuto nel traffico in argomento

valgono le dichiarazioni rese dal medesimo nel corso dei vari interrogatori, svoltisi in fase istruttoria e successivamente confermati all'odierno giudizio.

Ed invero, ad una attenta analisi del loro contenuto emerge come le giustificazioni rese dall'imputato in ordine al possesso degli strumenti e del denaro siano da ritenere del tutto risibili, fantasiose e smentite dalle esperite indagini (cfr accertamenti in ordine acquisto crivello - Vol. II R/B f.133953 e dichiarazioni della sorella), oltre che spesso tra loro in contrasto, tanto da palesarne in maniera evidente il carattere mendace.

Tale mendacio non puo' logicamente spiegarsi se non in relazione all'illecita provenienza degli strumenti e del denaro.

Alla luce delle pregresse considerazioni, va ritenuto il Dainotti Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi 13 e 22 dell'epigrafe ed, escluse le aggravanti del comma 5° art. 75 legge 685/75 e del n. 5 dell'art. 74 legge citata nonche' del cpv. II del medesimo articolo, (tenuto conto che l'associazione non e' da considerarsi armata, ne' risulta provato l'uso di armi espressamente finalizzato al traffico di stupefacenti), unificati tali delitti sotto il vincolo

della continuazione in relazione all'unicita' del disegno criminoso, valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P., gli va inflitta la condanna alla pena di anni 10 di reclusione e L. 50 milioni di multa, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo, (pena base anni 4 di reclusione e L. 18 milioni di multa per art. 71 legge n. 685 del 1975 + un terzo ex art. 74 n. 2 legge 685/75 = anni 5 di reclusione, mesi 4 di reclusione e L. 26 milioni di multa + un mezzo ex art. 74, I cpv. stessa legge = anni 8 di reclusione e L. 36 milioni di multa + art. 81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione e L. 50 milioni di multa).

La condanna alle pene coma sopra inflitte comporta, a norma degli artt. 29 e 32 C.P., l'interdizione dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Il condannato in conformita' dell'art. 230 C.P., va, inoltre, sottoposto a pena espiata alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non infeiore ad anni 3.

Segue ex lege, la condanna al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti alla custodia cautelare.

Riguardo, invece, ai delitti ascritti al Dainotti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, questa Corte rileva che gli elementi raccolti non consentono di giungere ad un giudizio di serena certezza circa la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

In tal senso, un significativo valore indiziante possiede indubbiamente la circostanza che il Dainotti ebbe contatti ripetuti e certamente non occasionali con Di Giacomo Giovanni, personaggio a carico del quale sono emersi stretti legami con il gruppo mafioso facente capo a Riccobono Rosario ed appartenente, quale conclamato "uomo d'onore" alla "famiglia" di "Porta Nuova".

Come si e' gia' evidenziato il Dainotti, quando fu fermato dalla Polizia a bordo della autovettura contenente gli oggetti incriminati, si trovava appunto in compagnia del Di Giacomo; circostanza che evidenzia gli stretti legami esistenti tra i due.

Peraltro, non si tratto' dell'unico contatto accertato tra gli stessi, in quanto i predetti erano stati sorpresi assieme in precedenza, e cioe' il 16 novembre 1981, allorche' agenti della Squadra Mobile

di Palermo arrestarono l'allora latitante Di Giacomo mentre, alla guida di un "Alfa 6", era intento a conversare con il Dainotti, che si trovava, a sua volta, alla guida della "Renault 5" di cui si e' gia' detto.

A tale circostanza molto significativa si aggiunge l'accertata frequenza del Dainotti con i fratelli Cillari Antonino e Cillari Gioacchino, entrambi condannati, cosi' come il Di Giacomo, quali appartenenti all'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Un ulteriore elemento indiziante a carico del Dainotti e' costituito dal fatto che avendo egli libero accesso ai laboratori di produzione di eroina, che operavano sotto il totale controllo dell'associazione mafiosa, non poteva che essere una persona di fiducia, legata da quei vincoli di omerta' e segretezza che solo l'appartenenza all'associazione poteva rendere solidi e sicuri.

Tuttavia, poiche' tale assunto ha trovato talvolta qualche eccezione, essendosi l'organizzazione per il traffico di stupefacenti servita di persone anche estranee all'organizzazione, appare conforme a giustizia assolvere il Dainotti dai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

Di contro, va osservato che gli accertati rapporti tra il Dainotti ed il Di Giacomo benché costituenti senz'altro indizio di partecipazione del primo all'associazione "Cosa Nostra" non possono essere ritenuti sufficienti ad affermarne con certezza l'appartenenza.

D'Amico Baldassare

D'Amico Baldassare e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui al capo 11 dell'epigrafe, modificato nel delitto di ricettazione, consistente, nella specie, nell'essersi intromesso, assumendo la fittizia qualita' di socio nell'Enologica Galeazzo s.p.a., per far ricevere ed occultare a Vernengo Antonino ed altri, effettivi proprietari di tale societa', ingenti profitti provenienti da delitti, che in tal modo venivano reimpiegati in attivita' apparentemente lecite.

Cio' premesso, va osservato che le risultanze processuali consentono di affermare con certezza la responsabilita' dell'imputato in ordine a tale reato.

Ed invero, l'accusa in esame puo' giovare delle ammissioni dello stesso D'Amico, il quale nell'interrogatorio reso in fase istruttoria e confermato in dibattimento ha riconosciuto di aver fatto da prestanome a Vernengo Antonino, assumendo la qualita' di socio fittizio della "Enologica Galeazzo" s.p.a., nella quale era stato

inserito dal predetto Vernengo senza alcun personale esborso di denaro.

E' chiaro come con tale condotta il prevenuto si sia prestato al riciclaggio di denaro di illecito provenienza di pertinenza del gruppo Vernengo.

Ne' dubbi possono insorgere sulla provenienza illecita del denaro investito nella citata societa', ova si consideri che la perizia contabile eseguita sulla "Enologica Galeazzo" s.p.a. da' la certezza che il denaro necessario per la costituzione della societa' e per la realizzazione dello stabilimento enologico e' stato conferito esclusivamente in contanti.

Considerando quindi, che il capitale sociale, pari ad un miliardo di lire, versato in contanti, e' stato pressocche' per intero utilizzato per la realizzazione dello stabilimento enologico e che i pagamenti della societa' sono stati effettuati in contanti, appare palese che in tal modo si e' voluta occultare la provenienza effettiva del denaro dai traffici illeciti di Vernengo Antonino.

Peraltro, appare evidente che il D'Amico, avvinto alla famiglia Vernengo da uno stretto legame, essendo all'epoca dei fatti fidanzato con la

figlia di Vernengo Antonino, fosse ben consapevole del tipo di attivita' svolta dal predetto e conseguenzialmente della provenienza illecita del denaro investito nella citata societa'.

Tutto quanto sopra evidenziato consente, dunque, di ritenere D'Amico Baldassare colpevole del reato ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche in considerazione del leale contegno processuale, valutati altresì i criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P., appare conforme a giustizia condannarlo alla pena di anno uno, mesi quattro di reclusione e Lire due milioni di multa (p.b. anni due di reclusione e lire tre milioni di multa - 1/3 attenuanti generiche = anno uno, mesi quattro di reclusione e lire due milioni di multa).

L'imputato va, inoltre, condannato al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti alla custodia cautelare.

Nei suoi confronti va, infine, sospesa l'esecuzione della pena come sopra inflitta per anni cinque, tenuto conto che la sua incensuratezza ed il già evidenziato positivo contegno processuale fanno ragionevolmente presumere che egli si asterra' per il futuro dal ricadere in attivita' criminose.

D'Angelo Giuseppe

D'Angelo Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere ed associazione a delinquere di tipo mafioso (rispett. capi 1) e 10)) nonche' per i fatti inerenti al tentato omicidio di Contorno Salvatore, indicati nei capi da 101) a 105 dell'epigrafe.

Cio' premesso, questa Corte rileva che le risultanze processuali provano in maniera inconfutabile la responsabilita' penale dell'imputato in ordine ai delitti allo stesso ascritti ai capi 1) e 10) della rubrica.

Ed invero, la partecipazione del prevenuto alla associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" si ricava in modo certo ed inequivoco da innumerevoli elementi tutti tra loro concordanti.

In tale direzione milita innanzitutto la ricostruzione dell'organigramma della famiglia mafiosa di "Corso dei Mille" fornita dal coimputato Contorno Salvatore.

Quest'ultimo infatti, nell'elencare i componenti della citata "famiglia", ha ricordato il nome di

D'Angelo Giuseppe nonche' degli Zanca ed in particolare di Zanca Carmelo (v.Contorno Vol. 125 fot.456534).

In proposito va sottolineata la coincidenza tra l'indicazione del Contorno e le dichiarazioni di un altro coimputato, Calzetta Stefano, il quale ha posto in evidenza lo stretto legame tra il D'Angelo e il gruppo degli Zanca, sia per via di parentela (D'Angelo Giuseppe e Zanca Carmelo sono infatti cugini per parte di madre), sia perche' il prevenuto, secondo quanto riferisce il Calzetta, curava assieme a Scalia Giuseppe, per conto di Melo Zanca (Zanca Carmelo), la riscossione delle tangenti imposte dallo stesso Zanca ai commercianti di Corso dei Mille, presentandosi alle nuove vittime con fare convincente ed eventualmente ricorrendo, a garanzia del buon esito del taglieggiamento, alla persuasiva mediazione di chi - amico delle vittime predestinate - aveva gia' subito atti di rappresaglia in risposta all'iniziale suo rifiuto (v.Calzetta Vol 73/FP fot.221018 e 221044).

Evidente appare come la condotta descritta si inquadri perfettamente nell'ambito delle tipiche tecniche di autofinanziamento utilizzate

dall'organizzazione mafiosa, facendo ricorso proprio a quegli strumenti intimidatori che ne caratterizzano la struttura.

Il Calzetta inoltre, ha fornito, dimostrando una specifica conoscenza dell'odierno imputato, ulteriori particolari sulle attività svolte dal medesimo, riferendo che, sempre in collegamento con gli Zanca, il D'Angelo, denominato "pecora bianca" per via dei capelli brizzolati, si dedicava ad altri illeciti compiti, come quello di allibratore clandestino all'ippodromo, corrompendo i fantini e drogando i cavalli.

Quanto teste' detto e' circostanza invero rilevante ove si consideri che il prevenuto ha ammesso di possedere un cavallo da corsa e di essere appassionato di ippica (v. Calzetta Vol.73 ff.221035/36 e interr. D'Angelo Vol. 147 FP fot.227785).

Altresi' illuminanti, al fine di confermare l'appartenenza del D'Angelo all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", appaiono le dichiarazioni rese da Federico Antonino il quale ha indicato l'odierno imputato come uno degli esponenti mafiosi cui il di lui fratello Domenico, poco prima di

essere ucciso, si era rivolto al fine di far desistere il Quartararo, sospettato dal medesimo Federico di essere l'omicida del congiunto, dai suoi propositi di vendetta verso quest'ultimo a seguito grave liti insorte tra i due.

Secondo il Federico, inoltre, lo stesso D'Angelo, unitamente a Croce Domenico, ebbe ad avvisarlo subito dopo l'uccisione di Domenico, mostrandosi al corrente dei retroscena del delitto, in quanto non manco' di rappresentargli l'innocenza di tale Fiumefreddo, che ne era stato giudizialmente incolpato (V. Federico Vol. 79 fot.437595).

Orbene, non puo' revocarsi in dubbio come anche la descritta attivita' intermediatrice del D'Angelo rispecchi "in toto" le tipiche modalita' operative del consesso mafioso, sempre tendente, in un'ottica naturalmente distorsiva, a sostituirsi allo Stato nei compiti precipui al medesimo istituzionalmente attribuiti.

Peraltro, elemento particolarmente significativo delle dichiarazioni del Federico, da cui le stesse ricevono sostanziale convalida, e' dato dall'accostamento tra l'imputato e Croce Domenico.

Invero, tale abbinamento e' parimenti riscontrabile nel contesto delle dichiarazioni del Contorno laddove questi ebbe a rammentare che un tale Buscemi Giorgio gli venne presentato come "uomo d'onore" da altri due soggetti rivestiti della medesima qualifica, appunto D'Angelo Giuseppe e Croce Domenico (v.Contorno Vol. 125 fot.456686).

L'accostamento operato dal Contorno e dal Federico e' destinato ad assurgere ad un piu' intenso valore probatorio, ove si ponga mente al fatto che il D'Angelo si guardo' bene dall'indicare il Croce fra i coimputati che ammise di conoscere, mentre i loro rapporti risultano suffragati, persino documentalmente, da un assegno di L.2.500.000 emesso dallo stesso D'Angelo a favore del Croce il 18 dicembre 1981 sul conto corrente presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale (v.interr.D'Angelo Vol.147 F.P. fot.227783 e accertamenti bancari pag.7814).

Puo' a questo punto senz'altro sottolinearsi la notevole attendibilita' delle indicazioni fornite dai coimputati Contorno e Calzetta nonche' da Federico Antonino in ordine alla partecipazione del D'Angelo al noto consesso mafioso, laddove

si osservi che gli stessi, pur narrando episodi distinti, fanno menzione di particolari presenti nelle dichiarazioni degli altri, costituendone in tal modo utile ed obiettivo riscontro.

L'accusa in esame puo' ancora giovare delle contraddizioni in cui l'imputato stesso e' caduto nel corso degli interrogatori resi in istruttoria.

Infatti in un primo tempo il D'Angelo, rispondendo ad espressa domanda dell'istruttore, nego' di conoscere il noto barbiere di via Torino, Gatto Luigi, gestore del suddetto locale, luogo di abituale incontro di noti esponenti mafiosi.

Nego' anche di conoscere Bruno Felice, congiunto del Gatto, che aveva reso altre dichiarazioni a suo carico, asserendo di averlo visto camminare armato di una pistola che teneva nel borsello, casualmente aperto in presenza del Bruno.

Subito dopo, evidentemente preoccupato del probabile rinvenimento da parte dell'Autorita' giudiziaria della documentazione comprovante i suoi rapporti con il Gatto, e quindi con il Bruno Felice, chiese di conferire con il G.I. e dichiaro' di essersi rammentato che tempo prima aveva contattato

i due suddetti in vista di un acquisto di terreno successivamente non piu' conclusosi (interr.D'Angelo Vol.147 FP ff.227848/49 e 227853/54).

Nel prosiegua delle indagini venne, infatti, rinvenuto un assegno emesso dal D'Angelo a favore del Gatto, per l'importo di L.8.000.000, l'1 settembre 1980 sul suo conto corrente presso al Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale (v.accertamenti bancari pag.7814).

Completano vieppiu' il quadro probatorio le risultanze delle indagini bancarie comprovanti i rapporti del D'Angelo con noti esponenti mafiosi.

Ed invero, dalla documentazione bancaria acquisita in corso d'istruttoria emergono rapporti del D'Angelo con la "Liistro Giovanni s.n.c.", facente capo al gruppo mafioso degli Spadaro, con Nangano giuseppe, Greco Ignazio, Casella Giuseppe, Lo Iacono Antonino, Argano Filippo, Federico Domenico, Capizzi Benedetto; tutti, tranne il Casella, condannati da questa Corte con l'odierno giudizio, perche' appartenenti a "C o s a

Nostra", nonche con Marchese Gregorio - fratello del Marchese Pietro ucciso mentre trovavasi recluso nel carcere dell'Ucciardone - ucciso anch'egli in Bagheria il 3 agosto 1982 nella casa di Marchese Filippo (v. accertamenti bancari pagg. 7812-7816).

Tutto quanto teste' rilevato consente, dunque, di ritenere D'Angelo Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi 1) e 10) dell'epigrafe tra loro uniti sotto il vincolo della continuazione per via dell'esistenza di un unico programma criminoso che entrambi ricomprende e, valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., il predetto va condannato alla pena di anni sette di reclusione (pena base art. 416 bis I e IV comma = anni quattro e m. 9 di recl. + aumento di 1/3 per aggrav. di cui al VI comma = a. 6 e m. 4 recl. + art. 112 n. 1 = a. 6 e m. 6 recl. + art. 81 cpv. = a. 7 di recl.).

Visti gli artt. 29 e 32 c.p. lo stesso va, inoltre, dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione della pena.

In applicazione dell'art. 417 c.p. l'imputato viene sottoposto alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per la durata di anni tre e viene assegnato, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di anni uno.

Infine, questa Corte dichiara, visti gli artt. 6 e ss. D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, condonata la pena di mesi sei di reclusione sulla maggior pena come sopra inflitta.

L'imputato va, invece, assolto dai reati allo stesso ascritti ai capi da 101) a 105) dell'epigrafe (tentato omicidio di Contorno Salvatore) per insufficienza di prove, per i motivi specificamente indicati in altra parte della sentenza (Cap. V).

L'imputato va, infine, condannato al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelli inerenti alla custodia cautelare.

D'Angelo Mario

E' stato rinviato a giudizio per fatti specifici inerenti al traffico di sostanze stupefacenti (capi 44 e 49 dell'epigrafe).

Le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Santapaola Nitto, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui anche il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

D'Angelo Mario e', appunto, uno dei malavitosi romani che si rifornivano di stupefacenti presso l'organizzazione dei Ferrera.

Sono stati accertati suoi contatti, anche telefonici, con personaggi sicuramente coinvolti nello spaccio di stupefacenti, come Rapisarda Giovanni, Bellia Giuseppe (Vol. 9 R/A 114716)

e Chimera Vittorio (Vol. 9 R/A 114727) ed inoltre, con diverse altre persone, alle quali e' fondato ritenere, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che egli fornisse stupefacenti (cfr. le telefonate coi vari Riccardo, Francesco e Rossano di cui ai (Vol.9 R/A 114717) - (Vol. 9 R/A 114721)).

Alcune telefonate sono estremamente significative.

Si ricordi, in particolare, quella fra Rapisarda Giovanni e il D'Angelo del 25 marzo 1983 (Mario: "senti, ma portami quelle tre cartelle che mi hai promesso;

Giovanni: va bene oggi vado;

Mario: e, poi, se ci sono, pure di colore bianco, quelle, altre. Portane pure alcune di quelle mi fai questa cortesia?: (Vol. 9 R/A 114711) - (Vol. 9 R/A 114712)).

Va precisato, altresì, che, il 18 novembre 1983, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione del D'Angelo, venne rinvenuta, nascosta in un sottoscala, una bilancina di precisione, completa di pesi e astuccio in legno, generalmente usata da chi smercia stupefacenti (Vol. 12 R/A 116213).

Inoltre, gia' il 23 ottobre 1982, i CC. di Roma avevano denunciato il D'Angelo, in concorso con altri, per spaccio di stupefacenti ((Vol. 41 R/A 122250) - (Vol. 41 R/A 122259) rapporto di denuncia Bob. 60 Fot. 820)).

Il prevenuto, negli interrogatori resi al P.M. di Roma il 29 novembre 1983 ((Verbale d'interrogatorio 301188) - (Vol. 16 R/A 116851)) ed all'ufficio istruzione di Palermo l'11 luglio 1984 ((Vol. 41 R/A 122241) - (Vol. 41 R/A 122244)), aveva ammesso che, essendo notorio che il Rapisarda trafficava in stupefacenti, gli aveva chiesto ed aveva ricevuto cinque chilogrammi di hashish per la somma di 5 milioni; tale droga, che egli aveva chiesto per conto di alcuni conoscenti, non era stata pagata da essi e, quindi, aveva cominciato a pagarla egli stesso, consegnando, in acconto, alla convivente del Rapisarda la somma di L. 300.000 (l'incontro e la consegna del danaro era stato seguito da militari della Guardia di Finanza: (Vol. 9 R/A 114715)).

Ammetteva, altresì, di avere chiesto al Rapisarda cocaina per uso personale.

Queste, se pur parziali, ammissioni, venivano inopinatamente ritrattate dal D'Angelo,

nell'interrogatorio, da lui stesso sollecitato del 28 ottobre 1984 ((Vol. 43 R/A 122989) - (Vol. 43 R/A 122990)); ma questa ritrattazione e' ancora piu' significativa delle sue precedenti ammissioni.

Secondo il D'Angelo, il Rapisarda gli aveva consegnato 5 milioni perche' gli fornisse tre passaporti in bianco e le telefonate riguardavano, appunto, quest'affare.

Egli, prima, aveva ammesso di avere ricevuto hashish, perche' riteneva che quella fosse la via piu' breve per riacquistare la liberta'.

Quindi, per non ammettere un reato (per altro, ancora non consumato) di non eccessiva gravita', il D'Angelo, secondo la sua versione dei fatti, non soltanto si sarebbe riconosciuto colpevole di un reato di gran lunga piu' grave, ma avrebbe falsamente accusato un coimputato.

Il mendacio e' cosi' evidente, che non merita di essere ulteriormente confutato.

Ne segue che risulta ampiamente provata la responsabilita' del D'Angelo per gli specifici reati di traffico di stupefacenti (capi 44 e 49), per i quali va condannato, riuniti gli stessi per effetto della continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione

e L. 18 milioni di multa che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art. 71 legge n. 685 del 1975: anni 4 di reclusione e L. 6 milioni di multa + aumento della meta' per art. 74 stessa legge = anni 6 di reclusione e L. 9 milioni di multa + art. 81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione e L. 18 milioni di multa.).

Tale condanna alle pene come sopra inflitte comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Tenuto conto della pericolosita' sociale manifestata, il D'Angelo a norma dell'art. 230 C.P., va sottoposto a pena espiata alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelle inerenti alla custodia cautelare.

D'Angelo Salvatore

D'Angelo Salvatore e' stato rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Cio' premesso, questa Corte rileva che gli elementi raccolti non hanno consentito di giungere ad una prova sufficiente circa l'effettiva partecipazione del prevenuto all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

Ed invero, militano indubbiamente nella direzione di un coinvolgimento del prevenuto nella citata associazione criminosa le dichiarazioni del coimputato Contorno Salvatore il quale, avendolo riconosciuto in fotografia, lo ha indicato come affiliato, assieme al fratello D'Angelo Giuseppe, conclamato "uomo d'onore", alla "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille , precisando altresì che lo stesso gli venne ritualmente presentato, secondo le regole di "Cosa Nostra", dal già menzionato congiunto (Vol.125 f.456534, 456593, 456604, 456669).

Il Contorno, peraltro, ha mostrato di conoscere con precisione l'attivit  di meccanico esercitata dall'odierno imputato, l'ubicazione della sua officina ed i legami dello stesso col coimputato Alfano Michelangelo, per il quale avrebbe espletato dei lavori nell'ambito della ditta "Appalti Ferroviari", di cui lo Alfano stesso   titolare.

Ed ancora di D'Angelo Salvatore fa dei cenni anche Calzetta Stefano riferendo che il predetto ed il fratello D'Angelo Giuseppe si occupavano di scommesse clandestine presso il locale ippodromo (Vol. 73 F.P. f. 221036), "corrompendo i fantini e drogando i cavalli".

Un'attenta analisi degli elementi probatori a carico del'imputato porta a concludere che gli unici dati utilizzabili ai fini di una partecipazione del D'Angelo all'associazione "Cosa Nostra", sono costituiti dalle dichiarazioni del coimputato Contorno Salvatore.

Ed in vero, non sembra esatto a questa Corte ritenere, cos  come ha fatto il G.I. che le indicazioni del Contorno trovino un riscontro obiettivo nelle dichiarazioni di Calzetta

Stefano, poiche' le stesse non appaiono significamente convergenti in merito alla presunta appartenenza del prevenuto all'associazione criminosa in esame.

Cio' posto, pur non avendo motivo di dubitare dell'attendibilita' intrinseca del Contorno, tuttavia nella specie, manca qualsiasi possibilita' di convalida, anche d'ordine logico delle sue accuse, che in ogni caso debbono inserirsi in un quadro di compatibilita' con la condotta e la personalita' dell'imputato.

Orbene, in proposito e' facile rilevare dagli atti di causa che il D'Angelo e' soggetto assolutamente incensurato, ha un modesto patrimonio, e' risultato estraneo al traffico di droga ed ha, per lo meno in apparenza, condotto vita di relazione irreprensibile.

Conseguentemente, non avendo le circostanze emerse consentito di raccogliere un adeguato sostegno probatorio all'accusa in atti, l'imputato va assolto, conformemente a giustizia, con formula dubitativa.

Dattilo Sebastiano

Dattilo Sebastiano e' stato rinviato a giudizio per il delitto di associazione finalizzata alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dalla legge 685/75 (capo 20).

Questa Corte osserva che le risultanze processuali conducono in modo univoco ad affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato ascrittogli.

In tale direzione valgono in primo luogo le ammissioni di responsabilita' piu' volte ribadite dall'imputato nel corso degli interrogatori resi.

Il prevenuto nel corso dell'istruttoria ha, invero, ampiamente chiarito il ruolo svolto quale partecipe di un'organizzazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti facente capo al gruppo catanese dei Ferrera ed, in particolare, diretta da Ferrera Giuseppe, fornendo in proposito utilissime e circostanziate indicazioni - tutte puntualmente seguite da validi riscontri - su diversi membri dell'organizzazione stessa e su episodi specifici di traffico di droga.

Risulta dalle dichiarazioni del Dattilo, ampiamente confermate nel corso delle indagini promosse dalla Guardia di Finanza, che il prevenuto, dotato di ampia esperienza nel comando di navi contrabbandiere (come peraltro evidenziano i suoi specifici e numerosi procedimenti penali), venne assunto dal gruppo dei Ferrera per dirigere natanti dell'organizzazione destinati al trasporto di stupefacenti.

Tale ruolo del Dattilo ha trovato, peraltro, conferma negli interrogatori resi dai coimputati De Riz Pietro (Vol. 28/R f.065138) e Certo Francesco (Vol. 127/R f.090739).

In particolare, l'imputato e' risultato coinvolto in alcuni specifici episodi di traffico internazionale di stupefacenti, allorché ebbe a comandare la nave "Maria Concetta", che effettuò il trasporto di un carico di oltre 11 tonnellate di hashish dal Libano in Italia (v. in proposito ammissioni del Dattilo in Vol. 22/RA f.117634 e segg.), nonché in relazione ad un programmato e non più eseguito trasporto di una partita di eroina di 300 Kg. ed infine consapevolmente figurando quale socio della società intestataria di un altro natante

della organizzazione (Alexandros T.), attivita' tutte facenti capo, come e' stato ampiamente provato in fase istruttoria, all'organizzazione diretta dal Ferrera Giuseppe.

Come appare chiaro da quanto teste' evidenziato l'odierno imputato aveva una attribuzione specifica (comandante delle navi da trasporto) nell'ambito di quella ripartizione che caratterizza tutte le forme associative, compresa quella finalizzata al traffico degli stupefacenti.

Ne' puo' darsi rilievo alcuno al successivo mutamento intervenuto nelle dichiarazioni del Dattilo, allorché lo stesso afferma di avere mentito sull'esistenza di un traffico internazionale di stupefacenti, sostenendo che l'unica attivita' effettivamente svolta riguardava in realta' il contrabbando di tabacco (v. lettere Dattilo allegate al verbale di udienza del 15 e 17 giugno 1987).

Ed invero, siffatta postuma ritrattazione appare senz'altro motivata dalla presumibile delusione ed amarezza del prevenuto, da lungo tempo (quasi quattro anni) ristretto in custodia cautelare, malgrado l'ampia collaborazione fornita agli inquirenti

Va, infine, aggiunto che l'odierno imputato e' stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 30 maggio 1986, passata in giudicato il 15 maggio 1987, per uno degli episodi contestatogli inizialmente anche nel presente procedimento e successivamente separato nel corso dell'istruzione e trasmesso all'autorita' giudiziaria calabrese (importazione in Italia di oltre 11 tonnellate di hashish).

Poiche' appare evidente a questa Corte l'esistenza di un unico disegno criminoso tra tale delitto ed il reato associativo contestato all'imputato, trattandosi sostanzialmente di una delle attivita' illecite realizzate dall'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, di cui il Dattilo faceva parte, va opportunamente disposta l'unificazione del reato ascritto al medesimo al capo 20 dell'epigrafe con il piu' grave reato per il quale e' stato gia' giudicato e condannato con la citata sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, applicandosi in tal modo, per effetto della continuazione criminosa ex art.81 cpv C.P., la pena di anno 1, mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa.

Alia condanna consegue ex lege il pagamento in solido delle spese processuali ed di quelle inerenti alla custodia cautelare.

Davi' Salvatore

Davi' Salvatore e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso (rispettivamente capi 1) e 10)).

Cio' premesso, questa Corte osserva che le risultanze processuali rivelano in modo univoco l'appartenenza del prevenuto all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

Primo elemento convergente in tale direzione sono le dichiarazioni di Buscetta Tommaso, il quale, nel ricostruire l'organigramma della "famiglia" mafiosa di Partanna-Mondello, avente a capo il noto mafioso Riccobono Rosario, ha indicato il Davi' quale membro della stessa (Vol.124 bis f.450198).

Le indicazioni in questione rivelano il loro fondamentale apporto probatorio soprattutto se poste in correlazione con altri particolari rivelati dal medesimo Buscetta in ordine alla "famiglia" di Partanna.

Il Buscetta Tommaso ha, infatti, riferito di avere conosciuto l'odierno imputato nel carcere di Palermo, circostanza confermata dallo stesso Davi' (Vol.123 f.449781), dove quest'ultimo era ristretto in stato di custodia cautelare, perche' imputato, insieme ad altri esponenti della sua "famiglia", del delitto di omicidio in pregiudizio dell'agente di P.S. Cappiello.

Ha aggiunto il Buscetta che, in relazione a tale episodio criminoso, lo stesso Davi' e i fratelli Micalizzi Michele e Micalizzi Salvatore gli avevano fatto capire, con parziali ammissioni ed ammiccamenti, che Riccobono Rosario, rappresentante della loro "famiglia", era coinvolto in prima persona in tale omicidio.

Orbene, a conferma di tali indicazioni va rilevato che Davi' Salvatore e' stato dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio dell'agente Cappiello e condannato alla pena di anni venticinque di reclusione (v.interrogatorio del Davi' all'udienza del 26 marzo 1986) dalla Corte di Appello di Palermo.

In proposito, occorre tenere presente che il suddetto omicidio constitui' il tragico epilogo di un

tentativo di estorsione operato ai danni del noto imprenditore ed industriale palermitano Randazzo Angelo, cioe' di un'attivita' delittuosa tipica, come hanno concordamente dichiarato i coimputati Buscetta, Contorno ed il teste Marsala Vincenzo, dell'associazione mafiosa.

Ulteriore riscontro alla chiamata in correita' operata dal Buscetta e' dato dalle rivelazioni di Contorno Salvatore che ha ribadito la affiliazione del prevenuto alla "famiglia" mafiosa di Partanna-Mondello, facente parte della organizzazione criminosa "Cosa Nostra" (Vol.125 f.456542).

Se gia' la chiamata incrociata di correo, di per se' supportata da riscontri obiettivi, sarebbe piu' che bastevole ad assicurare l'inserimento del Davi' nella citata organizzazione mafiosa, tuttavia ad assicurarne il vigore probatorio e' altresì intervenuta la spontanea confessione del coimputato De Caro Carlo che ha reso specifica menzione del Davi', quale componente del gia' richiamato nucleo mafioso di Partanna Mondello.

Ed invero, il De Caro nella fase dibattimentale ha cominciato a collaborare con la giustizia ammettendo, innanzitutto, di aver operato quale corriere nel traffico di sostanze stupefacenti

gestito dalla "famiglia" di Partanna Mondello ed in particolare dallo zio del medesimo, Mutolo Gaspare, appartenente alla citata compagine, ed annoverando tra i componenti della stessa appunto il Davi' (vedi interrogatorio del De Caro all'udienza del 19 dicembre 1986 (Ud.Vol.161 f.075186)).

Va subito rilevata la particolare attendibilita' di tali rivelazioni, ove si consideri la diretta e specifica conoscenza che il De Caro aveva degli appartenenti alla "famiglia" di Partanna, sia in dipendenza della parentela con il Mutolo Gaspare, sia in relazione al ruolo svolto al servizio della medesima quale corriere di rilievo nei traffici di droga.

Tutto quanto sopra evidenziato consente, dunque, di affermare la responsabilita' penale del prevenuto in ordine ai reati al medesimo ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione stante l'unicita' del disegno criminoso e, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., di condannarlo alla pena di anni sette di reclusione (pena base per art.416 bis 1°, 4° anni 4 di reclusione + art.416 bis 6° comma, c.p. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento ex art.112 n.1, c.p. =anni 6 di reclusione + aumento ex

artt.7 Legge 575/85 e 18 L. 646/82 = anni 6 e mesi 6 di reclusione + aumento ex art.81 cpv c.p. = anni sette di reclusione).

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti la custodia cautelare.

Alla condanna segue ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Infine, in applicazione degli artt.215 e segg., 417,c.p. e dell'art.7 L.n.575/65 così come modificato dall'art.18 L. n.646/82, il Davi', soggetto sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, va assegnato, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di anni uno ed, al termine, va applicata la misura della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

De Caro Carlo

De Caro Carlo e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione a delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), nonche' finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 13 e 17) e per le concorrenti e tra loro autonome ipotesi delittuose previste dall'art. 71 L.685/75 (capi 22 e 40).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le emergenze processuali consentono di affermare in maniera inconfutabile la responsabilita' penale del prevenuto in ordine al reato al medesimo ascritto al solo capo 40 della rubrica.

Illuminanti in tale direzione appaiono innanzitutto le ampie e dettagliate ammissioni rese dall'imputato nella fase dibattimentale.

Il De Caro infatti, determinatosi in tale fase di giudizio a rendere ampia confessione, ha fornito specifiche indicazioni circa il traffico delle sostanze stupefacenti diretto dallo zio, Mutolo Gaspare, chiarendo con dovizia di particolari il suo ruolo all'interno di tali traffici.

In particolare, il prevenuto ha confessato di avere svolto diversi viaggi per conto del Mutolo, recandosi a Firenze, dove riceveva da Koh Bak Kin, in cambio degli scontrini del deposito bagagli corrispondenti a valigie contenenti la sostanza stupefacente, che provvedeva a consegnare a Palermo ai fratelli Micalizzi, membri della stessa "famiglia" del Mutolo ed allo stesso saldamente legati da comuni interessi.

Precisava, inoltre, che negli scambi avvenuti a Firenze, in tutto in numero di due, aveva preso in consegna dal Koh Bak Kin, per ognuna delle occasioni, due chili di sostanza stupefacente del tipo eroina, mentre durante un altro viaggio, questa volta a Roma, aveva ricevuto dal medesimo corriere una valigia contenente ben cinque chili di eroina del tipo scuro (c.d. "brown sugar").

Infine, riferiva di aver compiuto un altro viaggio a Roma al fine precipuo di consegnare all'orientale una somma di denaro (L.300.000.000 circa) in pagamento di precedenti consegne di droga.

Nel corso di tale viaggio, resosi conto di essere seguito dalla Polizia, non provvedeva alla consegna del denaro, ma faceva ritorno a Palermo.

In seguito veniva nuovamente inviato, per ordine dei Micalizzi e dello zio, a Roma, dove la consegna dell'ingente somma andava finalmente a buon fine (Vol.161-Udienza del 19 dicembre 1986).

Orbene, tali ammissioni sono assolutamente attendibili, perche' trovano ampio riscontro in una serie di accertamenti operati dall Criminalpol di Roma, nonche' dalle dichiarazioni rese dal coimputato Koh Bak Kin.

Ed invero, durante la permanenza dello zio, Mutolo Gaspare, a Teramo in regime di semiliberta', egli aveva alloggiato nello stesso albergo del congiunto; circostanza questa ampiamente chiarita e specificata dallo stesso De Caro (Vol.1/R f. 057355).

Successivamente, attraverso varie comunicazioni telefoniche intercettate e numerosi servizi di appostamento, si accertava che il De Caro era stato piu' volte inviato a Roma dallo stesso zio, perche' si incontrasse con il fornitore di droga Koh Bah Kin e per consegnargli denaro in pagamento di partite di sostanze stupefacenti, servendosi come appoggio logistico dell'abitazione di Ianni' Anna, moglie s e p a r a t a d i G a s p a r i n i

Francesco (arrestato presso l'aeroporto di Orly di Parigi, perche' sorpreso in possesso di 4,500 chilogrammi di eroina ed operante, quale corriere, proprio nell'ambito dell'organizzazione facente capo a Mutolo Gaspare).

Come ampiamente chiarito al dibattimento dal De Caro, l'episodio del pedinamento effettuato dalla Polizia fin nei pressi dell'abitazione della Ianni' corrisponde a quella volta in cui ebbe a recarsi a Roma al solo fine di effettuare il pagamento in denaro al Koh Bah Kin (Vol.1/R f.057368-057377; f.057465, 057469, 057471, 057472, 057494, 057495, 057496, 057497, 057498, 057500).

E quest'ultimo, decidendosi, dopo il suo arresto in Thailandia, a collaborare con la giustizia italiana, ha pienamente confermato dette risultanze, rivelando di aver fornito numerose partite di eroina a Mutolo Gaspare, consegnandole proprio al nipote a nome "Carlo", il quale in qualche occasione gli aveva dato denaro contante in pagamento.(Vol.83/R f.077747 e segg.; Vol.19/RA f.117326 e segg.; Vol.147/R f.099549 e segg.).

Le suesposte risultanze dimostrano, dunque, la penale responsabilita' del De Caro in ordina al

delitto allo stesso ascritto al capo 40 della rubrica e, concesse le attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulle contestate aggravanti, in relazione alla spontanea e fattiva collaborazione prestata all'autorita' giudiziaria, applicati i criteri di cui all'art.133 C.P., appare conforme a giustizia condannarlo alla pena di anni tre di reclusione e di lire sei milioni multa (p.b. anni quattro di reclusione e sei milioni di multa - 1/3 ex-art.62 bis = anni due, mesi otto di reclusione e lire quattro milioni di multa + aumento ex-art.81 cpv = anni tre di reclusione e lire sei milioni di multa).

L'imputato va, inoltre, condannato al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelle inerenti alla custodia cautelare.

Alla condanna come sopra inflitta, consegue ai sensi dell'art.29 C.P. l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la sottoposizione, in conformita' dell'art 229 C.P., alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad un anno.

Riguardo poi al delitto di cui al capo 10 dell'epigrafe, concernente la partecipazione, a partire dal 29 settembre 1982, all'associazione di tipo mafioso "Cosa Nostra", si rileva che il De

Caro si trovava detenuto al tempo in cui e' entrata in vigore l'art.416 bis c.p..

Conformemente ai principi esposti nella parte generale, in assenza di qualsiasi manifestazione comportamentale, dalla quale possa desumersi il permanere della sua posizione di associato, l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto.

In relazione, infine, ai delitti ascritti al De Caro ai capi 1, 13, 17 e 22, questa Corte rileva che gli elementi probatori raccolti non consentono di giungere ad una prova sufficiente circa la responsabilita' dell'imputato.

Ed invero, notevolmente dubbia appare la partecipazione del prevenuto all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" in epoca anteriore al 29 settembre 1982.

Se, infatti, gli stretti rapporti di parentela con il Mutolo Gaspare, nonche' le attivita' criminosi svolte per conto dello stesso, costituiscono indizio rilevante di inserimento nel predetto consesso mafioso, va, d'altra parte, considerato che il De Caro Carlo all'epoca in cui venne coinvolto negli illeciti traffici, per cui oggi lo si condanna, aveva circa vent'anni - eta' che rende, perlomeno, dubbio il suo inserimento effettivo nell'associazione criminosa, quale "uomo d'onore"- ed, inoltre, che nessun

coimputato ha mai parlato del prevenuto quale soggetto affiliato alla citata associazione criminosa.

Peraltro, non puo' sottacersi la rilevanza delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato - la cui attendibilita' e' stata per altri versi pienamente confermata - il quale riferisce di non essere mai entrato a far parte di "Cosa Nostra", e che anzi proprio la sua funzione di corriere ne escludeva l'appartenenza, poiche' generalmente la mafia, per evitare possibili collegamenti con i suoi esponenti nel caso di sequestro del narcotico, non si avvale di affiliati per tali mansioni, ma di soggetti ad essa estranei (Vol.161-Udienza del 19 dicembre 1986).

Ed invero, l'accertato ruolo di corriere di ingenti quantitativi di droga milita indubbiamente nel senso di una partecipazione stabile ad una struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacenti.

Di contro, nella specie non si puo' essere affatto certi di tale consapevole partecipazione qualora si consideri che il De Caro si era convinto a svolgere l'illecita attivita', consistente in due viaggi con trasporto di stupefacenti ed in uno con consegna di denaro, per i quali, peraltro, non e' mai stato ricompensato, solo perche' richiesto dallo zio Mutolo Gaspare, disinteressandosi, per il

resto, completamente dei loschi affari svolti dall'organizzazione facente capo allo stesso.

Pertanto, non avendo le circostanze emerse consentito di raccogliere un adeguato sostegno probatorio alla accusa in atti, appare conforme a giustizia, assolvere De Caro Carlo dai delitti allo stesso ascritti ai capi 1, 13, 17 e 22 dell'epigrafe con formula dubitativa.

De Riz Pietro Luigi

De Riz Pietro Luigi e' stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 20) nonche' per detenzione di ingente quantita' di sostanza stupefacente di tipo cocaina (capo 52).

Questa Corte rileva che le risultanze processuali rivelano in maniera inconfutabile la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

Va innanzitutto premesso, per migliore comprensione dei fatti e dell'esatto ruolo svolto dall'odierno imputato, che le responsabilita' dello stesso sono emerse nel corso di un'ampia indagine della Guardia di Finanza di Roma, inizialmente orientata su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, che ha consentito in prosieguo di accertare il legame di tali malavitosi locali con la potentissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola (Santapaola Benedetto), dedita al traffico internazionale di droga.

E' in tale ambito che si e' appunto profilata la figura del De Riz, soggetto da una parte ben inserito, per sua stessa ammissione, nell'ambiente della malavita romana ed in costante contatto con spacciatori locali quali Urbani Gianfranco, Grazioli Sergio, Mosciarelli Roberto (gli ultimi due conosciuti durante un periodo di detenzione a Roma) e nondimeno in contatto con trafficanti internazionali del calibro del noto Thomas Alan e, per il tramite di questi, con il monopolista dell'importazione di droga della Thailandia, Koh Bak Kin.

Cio' premesso, va evidenziato che l'accusa in esame puo' innanzitutto validamente giovare delle ampie e dettagliate ammissioni fornite dallo stesso De Riz, il quale, appena tratto in arresto, ha ammesso di essere stato un informatore della Squadra Narcotici della Questura di Roma, mostrando la propria disponibilita' a rendere piena confessione sia sul ruolo svolto dal medesimo che dagli altri correi nel traffico di droga.

Ed invero, le indicazioni fornite del prevenuto ben chiariscono la funzione dallo stesso svolta nell'ambito dell'associazione dedita al traffico di

stupefacenti facente capo a Ferrera Giuseppe (Vol.16/RA f.da 116775 a 116777; Vol.22/RA f.da 117660 a 117661; Vol.112/R f.da 084859 a 084860; Vol.18/RA f.da 117189 a 117191; Vol.21/RAf.da 117595 a 117596).

Nel corso degli interrogatori resi il De Riz dichiaro' infatti che Ferrera Giuseppe e Cannizzaro Francesco (rappresentante su Roma del primo) avevano saputo dal gia' menzionato Urbani che il prevenuto per le sue ottime entrate aveva la possibilita' di contattare "cinesi" in grado di operare rilevanti forniture di eroina e che, all'uopo richiesto, esso De Riz aveva iniziato a rivestire il fondamentale ed imprescindibile ruolo di intermediario tra Thomas Alan, e quindi Koh Bak Kin, e la potente organizzazione mafiosa catanese.

Il De Riz ha riferito infatti di una serie di incontri, dallo stesso organizzati, tra Ferrera Giuseppe ed i suoi accoliti ed il Thomas, nel corso dei quali si erano svolte contrattazioni di rilevanti quantita' di eroina tutte andate a buon fine con il raggiungimento di concreti accordi e relativo scambio di denaro con droga.

Giova a tal proposito porre in evidenza l'elevata attendibilita' delle dichiarazioni fornite dall'odierno imputato, tutte sostanzialmente confermate sia da Thomas Alan che da Koh Bak Kin (v.pag.1727 informatico e pagg.da 1735 a 1739 informatico), anche se il De Riz nel corso del suo interrogatorio dibattimentale ha cercato, per comprensibili remore difensive, di sminuire l'importanza della sua funzione di intermediario, la cui rilevanza e' tuttavia ugualmente emersa e senz'altro assicurata agli atti processuali.

In tale direzione rileva in particolare un contrasto evidenziatosi tra le dichiarazioni del prevenuto e le indicazioni fornite da Thomas Alan allorquando questi ebbe a riferire che, nel corso di uno dei gia' menzionati incontri con il Ferrera, consegno' proprio al De Riz lo scontrino di deposito delle valigie contenenti eroina depositate alla stazione Termini di Roma, ricevendo poi al contropartita di denaro in due distinte soluzioni .

Orbene, proprio nell'intento di limitare il suo ruolo a quello di semplice tramite del tutto estraneo alle modalita' della consegna e del pagamento della droga, il De Riz ha sintomaticamente negato di

avere ricevuto i predetti scontrini (Vol.16/RA f.116776).

Tuttavia il suo inserimento nell'organizzazione facente capo al Ferrera emerge ugualmente, e proprio dalle sue personali ammissioni, quando il prevenuto riferisce che Ferrera Giuseppe gli propose di assumere il comando di una nave che avrebbe dovuto sbarcare in Italia sigarette di contrabbando hascish ed eroina pari a Kg.100 fornite dall'organizzazione Thomas Alan, Koh Bak Kin.

Vero e' che il De Riz rifiuto' il suddetto incarico ma e' evidente che una tale proposta poteva essere diretta, per l'importanza e la rilevanza del carico, solo ad un uomo di fiducia, inserito in modo stabile nell'organizzazione del Ferrera (Vol.16/RA f.116777 e Vol.18/RA ff.117189, 117190, 117191).

Riguardo poi allo specifico episodio di detenzione di un ingente quantitativo di cocaina in concorso con Grazioli Sergio, acquirente della sostanza presso l'organizzazione sudamericana facente capo a Mendoza Mario "alias" Castillo John Vittorio, la responsabilita' del prevenuto emerge con evidenza dalle dichiarazioni dello stesso nel

corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Roma in data 25 novembre 1983 (Vol.16/RA ff.116774 e 116775).

In verita', anche in tali dichiarazioni il De Riz ha cercato di simulare il suo ruolo, affermandosi sostanzialmente inconsapevole della detenzione della predetta sostanza da parte del Grazioli, ma un'attenta lettura delle stesse finisce col contraddire l'intento difensivo dell'imputato il quale, a suo dire, dopo aver raggiunto un accordo sul prezzo di vendita della "roba" e sulle modalita' di pagamento (concordammo) collaboro' con il Grazioli al collocamento della stessa accompagnandolo presso le diverse persone che avrebbero potuto acquistarla.

Di palmare evidenza e' come in tale episodio il De Riz abbia dimostrato non gia' di assumere il ruolo di semplice interprete e di mero tramite con le organizzazioni dedite al traffico degli stupefacenti, bensì una profonda conoscenza delle organizzazioni nazionali ed internazionali dedite al turpe traffico così da renderlo elemento indispensabile per il buon esito delle contrattazioni.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, non par dubbio che il De Riz debba rispondere pienamente dei delitti di associazione finalizzata al

traffico di stupefacenti nonche' di detenzione di ingente quantita' di cocaina allo stesso ascritti.

In ultimo devesi aggiungere che l'odierno imputato e' stato condannato ex art.71 e 74 L.685/75 con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 4 ottobre 1986, passata in giudicato il 29 settembre 1987.

Orbene, poiche' appare evidente a questo Collegio la sussistenza di un disegno criminoso unitario tra gli episodi specifici di traffico di stupefacenti attribuiti all'imputato in quella sede ed i fatti per i quali oggi lo si condanna, va opportunamente disposta l'unificazione dei delitti ascritti allo stesso ai capi 20) e 52) dell'epigrafe con quelli di cui agli artt.71 e 74 L.685/75 per i quali e' stato gia' giudicato e condannato con la citata sentenza della Corte d'Appello di Roma, applicandosi in tal modo, per effetto della continuazione criminosa ex art.81 cpv C.P., la pena aggiuntiva di mesi dieci di reclusione e lire tre milioni di multa.

L'imputato va inoltre condannato al pagamento in solido delle spese processuali, e, individualmente, di quelle inerenti al suo mantenimento durante la custodia cautelare.

De Simone Antonino

De Simone Antonino e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione a delinquere semplice (capo 1) di tipo mafioso (capo 10), nonche' di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 13) e per le concorrenti tra loro autonome ipotesi delittuose previste dall'art.71 L.865/75 (capo 22).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di giungere ad una prova sufficiente riguardo all'effettiva attribuibilita' al prevenuto dei delitti ascrittigli.

Ed invero, elementi rilevanti e specifici a carico del De Simone sono stati forniti dal coimputato Contorno Salvatore, che avendolo riconosciuto in fotografia, ha indicato l'odierno imputato quale "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" mafiosa di S. Maria di Gesu', altresì precisando che lo stesso, padre dei tre fratelli, ex-impiegato dell'acquedotto comunale e proprietario di una villa in localita' Piano Stoppa, gli sarebbe

stato indicato da tale Marino Mannoia Francesco, quale provetto "chimico" e dunque capace di occuparsi dei delicati meccanismi di produzione e raffinazione dell'eroina , in quanto a cio' specificatamente addestrato dal di lui cognato, il noto Vernengo Antonino, inteso "u dutturi", proprio perche' esperto in chimica e ottimo conoscitore dei metodi di raffinazione della citata sostanza stupefacente (Vol.125 f.456604, 456605, 456669, 456685).

Peraltro, le anzidette indicazioni fornite dal Contorno (padre di tre figli, proprietario di una villa in localita' Piano Stoppa, parente dei rinomati Vernengo Pietro e Vernengo Antonino in quanto coniugato con la sorella dei medesimi) sono risultate tutte puntualmente rispondenti al vero, oltre che riconosciute dall'imputato medesimo, e la loro rilevanza ai fini della tesi accusatoria e' notevole ove si consideri che Vernengo Pietro e Vernengo Antonino appartengono ad una delle famiglie mafiose piu' importanti del piu' ampio sodalizio mafioso ed attivamente inserite nel traffico della droga (si veda la parte della sentenza ove sono specificati gli illeciti traffici di droga) e che il Marino Mannoia

Francesco, cui lo ha accomunato il Contorno ben poteva conoscere le notizie riferite, in quanto legato da intimi vincoli di parentela con i Vernengo, essendo sposato con la figlia di Vernengo Giuseppe, fratello dei ricordati Vernengo Pietro e Vernengo Antonino (Vol.142 f.467775; Udienza del 7 maggio 1986).

Di contro, va tuttavia rilevato che le pur circostanziate e puntuali asserzioni del Contorno Salvatore, non hanno ricevuto altri supporti processuali, ne' in chiamate di correo riguardanti l'odierno imputato da parte di altri coimputati, ne' di altra natura.

Nulla di concreto e' poi emerso circa l'effettiva capacita' di chimico del prevenuto; circostanza che, ove riscontrata, avrebbe almeno reso verosimile il suo coinvolgimento nei traffici attribuiti ai Vernengo.

Cio' posto, in considerazione dell'ambiguita' del panorama indiziario riscontrabile a suo carico il De Simone, va assolto da tutti i delitti ascrittigli con la formula del dubbio.

De Vardo Lorenzo

De Vardo Lorenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come uno dei componenti della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti, Cap. X, cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dediti al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Un quadro completo ed esauriente delle attivita' della "Fazione Catalano" si rinviene nell'"affidavit" dell'agente Rooney Charles J (Vol.21/G) - di cui si e' ampiamente trattato nella parte generale

concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - dove si esamina ampiamente anche la posizione di De Vardo Lorenzo, il quale viene indicato come coinvolto nelle attività inerenti il traffico della droga.

Dal citato affidavit emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento del De Vardo in tale traffico, nonché una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari esponenti della "Fazione Catalano" e l'imputato.

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dall'"affidavit" di cui si e' detto, atteso che, essi sono gia' stati esposti nella parte generale sul traffico di stupefacenti, Cap. X del presente provvedimento, cui si fa rinvio.

Peraltro, il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti risulta confermato da tutta una serie di ulteriori elementi di cui di seguito si trattera'.

Invero, fra la documentazione sequestrata al De Vardo sono stati rinvenuti:

- il numero di telefono di Rappa Frank, soggetto implicato da piu' di dieci anni in indagini

concernenti il traffico internazionale di stupefacenti;

- il numero di telefono di Zappala' Natale, di Bagnara Calabria, individuo in stretto contatto con Macaluso Salvatore e Spadaro Tommaso, come testimoniato da un giro di assegni bancari per centinaia di milioni (Vol.24/G f.028110-028111).

Inoltre, appare assai emblematica la vicenda del viaggio in Sicilia di De Vardo Lorenzo, che offre ulteriore riscontro del coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti di cui si e' detto.

Invero, il De Vardo, si reca in Sicilia i primi giorni del mese di marzo 1984, per risolvere alcuni problemi inerenti al traffico di stupefacenti, come dimostrato dalla sorveglianza alla quale l'imputato e' stato sottoposto dalla Polizia italiana, e da tutta una serie di intercettazioni telefoniche.

Infatti, il 4 marzo 1984, Lamberti Giuseppe - elemento di spicco della "Fazione Catalano", particolarmente attivo nel traffico di stupefacenti (v. scheda personale) - chiama il De Vardo, facendo chiaro riferimento al loro precedente accordo di ricevere "vernice" "dall'Italia a marzo" (Vol.21/G f.590, 591).

In una successiva telefonata tra Lamberti Salvatore e Lamberti Giuseppe, si fa riferimento al viaggio in Sicilia del De Vardo (Vol.21/G f.593).

Il De Vardo, alle ore 19,30, della stessa sera del 4 marzo 1984, parte dall'aeroporto Kennedy di New York per la Sicilia (Vol.21/G f.024764, Vol.5/G f.017752, 017756), e viene posto sotto sorveglianza della Polizia italiana.

Il 6 marzo 1984 ed il 7 giugno 1984, il De Vardo, arrivato a Milazzo (ME), suo paese d'origine, chiama, piu' volte, Soresi Natale, figlio di Soresi Giuseppe - ritenuto colpevole da questa Corte del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe - e, facendo chiari riferimenti al traffico di stupefacenti, fissa un appuntamento a Borgetto (PA) (Vol.21/G f. 359, 360, 361, 362).

Nello stesso periodo il De Vardo mantiene costanti contatti telefonici con gli U.S.A., chiamando la "Fera Constrution Company" di New York, un'impresa di cui e' socio, per parlare con Russo Joe, il quale lo sollecita a tornare al piu' presto (Vol.26/G f.028920), (Vol.24/G f.027977); (Vol.21/G f.187, 190).

Dopo alcuni minuti, dagli U.S.A., telefona al De Vardo, un certo Mike (probabilmente

Cavallaro), e dal breve colloquio fra i due si capisce che entrambi sono persuasi che il De Vardo e' sorvegliato e che e' opportuno il suo ritorno negli U.S.A. al piu' presto (Vol.21/G 191).

In effetti, il De Vardo rientra negli U.S.A. l'11 marzo 1984, e dalle telefonate ivi intercettate si trae la riprova che l'improvviso rientro e' dovuto al controllo esercitato dalla Polizia Italiana (Vol.21/G f.024786), e si apprende che un cugino del Soresi Natale, si sarebbe recato negli Stati Uniti.

Orbene, come si e' dimostrato in altra parte della trattazione, tale "cugino" del Soresi si identifica con Cangialosi Giovanni, del cui viaggio negli U.S.A., per risolvere questioni attinenti al traffico di stupefacenti, si e' ampiamente detto nella scheda personale concernente quest'ultimo, cui si fa rinvio (v., inoltre, Vol.21/G f.617 e ss.).

Orbene, pochi giorni dopo il rientro dell'imputato dalla Sicilia, il 16 marzo 1984, Lamberti Giuseppe si reca, assieme al citato Cangialosi, presso il parcheggio dello "Shopping Center" di Baldwin, dove si incontrano con il De Vardo (v. affidavit Vol.21/G); tre giorni dopo, il 19 marzo 1984, tale incontro viene ripetuto.

Inoltre, la mattina del 23 marzo 1984, vengono notati, nei locali della "Pronto Interior Demolition", Brooklin, N.Y., l'imputato insieme a "prestigiosi" personaggi della "Fazione Catalano" quali Ganci Giuseppe, Mazzurco Salvatore, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore; nonche' Cangialosi Giovanni, Ligammari Giovanni e Ligammari Peter, tutti, a vario titolo coinvolti nel traffico di stupefacenti concernente da c.d. "Pizza Connection" (Vol.21/G f.623, 624, 626, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 638, 639, 643, 646, 647, 648, 654 e ss.) (Vol.21/G 024483, 024607, 024624, 024740, 024755).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo 13 dell'epigrafe, con l'esclusione dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L.22/12/75 N.685, atteso che non risulta provato il possesso o la disponibilita' di armi in capo ai componenti dell'associazione de quo.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere ad De Vardo Lorenzo la complessiva pena di anni 5 di reclusione e lire 30.000.000 di multa (pena base

art.75 comma II L.22/12/75 N.685 anni 4 di reclusione e lire 22.000.000 di multa + art.75 comma IV L.22/12/75 N.685 anni 1 di reclusione e lire 8.000.000 di multa = anni 5 di reclusione e lire 30.000.000 di multa).

A tale condanna segue, come per legge, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonche' l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Cio' posto, occorre rilevare che il medesimo quadro probatorio che si e' finora esposto, esprime un complesso di elementi a carico dell'imputato anche in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10 e 22 dell'epigrafe.

Cio' perche', lo stesso complesso di elementi che ha condotto questa Corte ad affermare la responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui contestato al capo 13 dell'epigrafe, rappresenta, al contempo, serio indizio, sia dell'appartenenza del De Vardo all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra" (capi 1 e 10), sia del suo coinvolgimento nell'attivita' illecite concernenti il traffico di stupefacenti, a lui contestato al capo 22 dell'epigrafe.

Tuttavia, in assenza di ulteriori riscontri, questi stessi elementi non sono idonei, di per se soli, a fornire la piena certezza della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui contestati ai capi 1, 10 e 22 dell'epigrafe, dai quali va assolto per insufficienza di prove.

Di Caccamo Benedetto

Di Caccamo Benedetto e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) nonche' per fatti specifici di traffico di stupefacenti (capo 22).

Questa Corte rileva che le risultanze processuali inducono ad affermare la responsabilita' del prevenuto per i fatti ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, ai quali bisogna dare, pero', una diversa configurazione giuridica.

Ed invero, gli elementi raccolti hanno permesso di evidenziare che il prevenuto, pur risultante titolare apparente dell'autovettura "R 18" tg.CS-260418, in realta' non ne faceva alcun uso poiche' la stessa veniva usata dalla famiglia Vernengo e dalla di lui moglie Aglieri Provvidenza.

Tale reale utilizzazione si ricava infatti da una serie di emergenze processuali.

Innanzitutto, la citata Aglieri veniva controllata a bordo di tale veicolo il 7 dicembre 1981 e il 3 febbraio 1982, ed inoltre lo stesso Vernengo fu notato dai militari dell'Arma salire a bordo della predetta autovettura alle ore 8,45 del del 9 febbraio 1982 nella locale Via Messina Marine, proprio in prossimità del luogo ove successivamente avvenne la scoperta del noto laboratorio destinato alla raffinazione della morfina base per la trasformazione in eroina (Vol.5/S f.137354; Vol.2 f.400418, 400419).

Peraltro, il concessionario della Renault di Castrovillari presso il quale l'automezzo in questione fu acquistato ebbe a dichiarare che il pagamento dello stesso non fu effettuato dal Di Caccamo, bensì da un amico della moglie (Vol.224 f.510885, 510893, 510894).

Cio' premesso, essendo questa la sostanza dei fatti ascrivibili all'imputato, e' facile desumere che bisogna dare ai fatti contestati diversa qualificazione giuridica.

Ed invero, e' doveroso ricordare come, per potersi parlare di partecipazione all'associazione, sia necessario, esplicitare una attività associativa,

ossia concorrere con la propria condotta all'attuazione del programma di delinquenza con la consapevolezza e la volonta' di operare in tali direzioni in complicita' con altri soggetti parimenti associati.

Orbene, nella specie appare del tutto forzato voler ricondurre la condotta del Di Caccamo in ambito associativo, dovendosi invero osservare che l'unico contatto tra il prevenuto e le realta' associative e' dato dai suoi unilaterali rapporti con il solo Vernengo; contatti, peraltro, occasionali, in quanto limitatisi a consentire allo stesso l'uso di una macchina intestata a Di Caccamo Benedetto.

Ne' possono , aver rilievo per suffragare la presente appartenenza dell'odierno imputato all'associazione intesa "Cosa Nostra", le dichiarazioni rese sul punto da Calzetta Stefano, dal momento che le stesse si limitano ribadire un legame tra il Di Caccamo e il Vernengo, che qui non si vuole smentire, ma ricondurre alla esatta valenza probatoria (F.P. f.221026, 221075).

Uguualmente dicasi, per il riferimento fatto dal Pucci, il concessionario gia' menzionato, a presunti legami di ordine economico tra il prevenuto e il gruppo dei Vernengo, desumibili dal fatto che lo stesso avrebbe avuto intenzione di aprire una fabbrica di vernici fra Corigliano Calabro e Sibari, ossia nella zona dove venne istallata la "Simons" Vernici dei figli di Aglièri Giorgio, suocero del Vernengo.

Se invero, si leggono con attenzione le dichiarazioni del concessionario, risulta agevole comprendere come il proposito in questione vada imputato al Di Caccamo Domenico, fratello del Di Caccamo Benedetto, anziche' a quest'ultimo.

In realta' pare a questa Corte che la condotta dell'odierno imputato vada piu' opportunamente ricondotta alla fattispecie del favoreggiamento personale, consistito nell'avere agito il Di Caccamo al solo fine di aiutare il Vernengo, nella sua qualita' di associato mafioso, ad eludere le investigazioni ed impedire le ricerche dell'autorita', rimanendo intestatario della macchina usata da quest'ultimo, e cosi' consentendogli di muoversi liberamente a bordo della stessa senza poter essere facilmente individuato dagli organi d'indagine.

Ne' puo' essere d'ostacolo a tale diversa situazione normativa la apparente incompatibilita' tra il delitto di favoreggiamento ed un reato permanente qual'e' appunto quello associativo in discorso.

Invero, tale incompatibilita' non esiste ove si osservi che il favoreggiamento puo' benissimo configurarsi in un aiuto prestato agli autori di un reato permanente, prima della cessazione dell'"iter criminis", anche se e' certo che nella maggior parte dei casi il favoreggiamento si innesta con riguardo a fattispecie delittuose gia' consumatesi.

Questa imputazione poggia precisamente sulla differenza che corre fra "commissione" e "consumazione"; l'art.378 C.P. contiene l'espressione "dopo che fu commesso un delitto", e non quello dopo che fu consumato un delitto; a stretto rigore esegetico quindi, e' ben possibile il favoreggiamento rispetto ad un reato permanente quando quest'ultimo sebbene ancora non consumatosi con la cessazione della permanenza sia, come nel caso che ci occupa, gia' perfetto e quindi "commesso"(si veda in tal senso Cass. Sez.II Penale, 22 ottobre 1984).

D'altronde che la scelta del legislatore sia nella direzione della compatibilita' tra

favoreggiamento e reato permanente e' dimostrato dal fatto che l'art.2 L.n.646/82 ha inserito l'attuale secondo comma nell'art.378 C.P., configurante una aggravante nel caso in cui il reato favorito sia quello di associazione di tipo mafioso ex art.416 bis C.P..

Ritenere infatti, che l'aiuto integrante il favoreggiamento possa prestarsi solo una volta che il reato suddetto si sia consumato, vorrebbe dire non vedere quasi mai applicato l'art.378 C.P. nel suo secondo comma; inoltre i casi di aiuto piu' pericolosi e quindi piu' meritevoli di pena sono senz'altro quelli manifestatesi nel corso dell'associazione mafiosa e non certo quelli in relazione a semplici ex-mafiosi.

Ritenuta la compatibilita' tra favoreggiamento personale e reato permanente anche nel corso dell'"iter criminis" di quest'ultimo, l'ultimo impedimento alla sussunzione della condotta del Di Caccamo Benedetto nella fattispecie dell'art.378 II comma C.P., potrebbe aversi ove tale condotta rivestisse gli estremi della partecipazione alla struttura associativa.

Orbene, poiche', come si e' gia' ampiamente rilevato, non vi e' prova alcuna che l'odierno

imputato fosse partecipe del noto consesso mafioso, mentre emerge con evidenza che lo stesso agì al solo fine di consentire all'associato mafioso, Vernengo Pietro, di eludere le investigazioni dell'autorità e di sottrarsi alle ricerche della stessa, può, senza tema di smentita, ricondursi la condotta alla fattispecie dell'art.378 II comma C.P., della quale presenta tutti gli elementi oggettivi e soggettivi.

Tutto quanto teste' evidenziato consente dunque di ritenere Di Caccamo Benedetto, responsabile del delitto di favoreggiamento personale aggravato, in tal senso giuridicamente qualificato il fatto ascrittogli ai capi 1 e 10 della rubrica, e di condannarlo, valutati i criteri di cui all'art. 133 C.P., alla pena di anni due di reclusione .

L'imputato va inoltre condannato al pagamento in solido delle spese processuali, nonché, individualmente, di quelli del suo mantenimento durante la custodia cautelare.

In ultimo, visti gli artt.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, non ostando impedimenti oggettivi e soggettivi alla concessione dell'indulto, questa Corte dichiara condonata sotto la comminatoria di legge l'intera pena come sopra inflitta al prevenuto.

Riguardo poi ai delitti allo stesso ascritti ai capi 13 e 22 va qui brevemente rilevato che gli stessi gli vennero contestati nel presupposto della sua partecipazione all'associazione mafiosa di cui i Vernengo fanno parte ed agli illeciti traffici, in particolare riguardanti la droga, dalla medesima gestiti.

Poiche', viceversa, nulla e' risultato agli atti riguardo a tale presunta partecipazione ne consegue l'impossibilita' di attribuire al Di Caccamo i delitti di cui ai capi 13 e 22, dai quali va dunque assolto per non aver commesso il fatto.

Di Carlo Andrea

Di Carlo Andrea e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), nonche' per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) e per concreta attivita' di traffico di droga (capo 22).

Degli omicidi e degli altri reati contestatigli con il mandato di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984, dai quali tutti e' stato assolto per non aver commesso il fatto, tratta altra parte della sentenza (Cap.IV).

Cio' premesso, questa Corte rileva che numerosi e concordanti elementi sono emersi in seno al presente procedimento per poter affermare in maniera certa l'appartenenza del prevenuto all'associazione criminale "Cosa Nostra".

Ed invero, l'estrazione mafiosa del prevenuto era gia' emersa in passato in occasione della scoperta da parte della Squadra Mobile di Palermo del c.d. "covo" di via Pecori Giraldi, ove, oltre a numerose armi e munizioni ed a ben quattro chilogrammi di

eroina, venne rinvenuta ampia documentazione che consenti' di stabilire l'esistenza di precisi collegamenti tra i gruppi mafiosi di Corleone e quelli di Altofonte (a cui, come si dira', successivamente, appartiene il Di Carlo).

Perquisita, nell'ambito delle medesime indagini, anche la casa dell'odierno imputato, si rinvenne ivi ulteriore documentazione, comprovante i suoi rapporti anche col noto Cannella Tommaso, cognato di Pipitone Antonino, che nel 1972 aveva costituito con Di Maio Giuseppina, moglie di Di Carlo Francesco, fratello del prevenuto, la societa' di autostrasporti "Tes", nella quale Di Carlo Giulio, altro fratello dei precedenti, aveva assunto la qualita' di sindaco.

Inoltre, sempre presso il Di Carlo furono rivenute due fotografie a colori, una riproducente il medesimo insieme al fratello Di Carlo Giulio ed a Leggio Giuseppe (appartenente alla "famiglia" di Corleone), l'altra, eseguita nella stessa occasione, raffigurante Di Carlo Giulio e Di Carlo Andrea in pose affettuose con Riina Giacomo (noto affiliato della "famiglia" di Corleone), Gioe' Antonio (cugino dei p r e d e t t i

coinvolto nella scoperta del "covo" di Via Pecori Girolodi) e Nuvoletta Lorenzo (esponente di rilievo della malavita campana).

Contemporaneamente veniva rinvenuta nel "covo" gia' menzionato altra fotografia riproducente Bagarella Leoluca nello stesso luogo e nelle stesse circostanze delle precedenti fotografie; circostanza quest'ultima invero significativa in ordine agli stretti rapporti tra il potente gruppo dei "Corleonesi", di cui il Bagarella e' membro autorevole, e la famiglia Di Carlo.

I sopracitati elementi che non consentirono in precedente procedimento di affermare la responsabilita' dei Di Carlo, quali componenti del noto consesso mafioso vengono ad assumere oggi indiscutibile valenza probatoria in relazione alle circostanziate accuse formulate dai coimputati Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore a loro volta supportate dalle dichiarazioni di Coniglio Salvatore e Bono Benedetta.

Buscetta, infatti, ha indicato Di Carlo Andrea quale componente, insieme ai fratelli Di Carlo Giulio e Di Carlo Francesco, della "famiglia" di Altofonte, precisando altresì che si

trattava di una famiglia composta da pericolosissimi affiliati e posta sotto la diretta influenza dei "Corleonesi"; collegamento che era gia' emerso dalle precedenti indagini e che in tal modo viene inequivocabilmente confermato (Vol.124 f.450015; Vol.124/bis f.450206).

Dal canto suo il Contorno, le cui conoscenze della famiglia di Di Carlo sono ben piu' ampie di quelle di Buscetta Tommaso, come dimostrano gli stretti rapporti anche di tipo illecito esistenti con Di Carlo Franco (Vol.125 f.456579), confermando l'appartenenza dei Di Carlo alla "famiglia" di Altofonte, ha aggiunto che nel 1979 Di Carlo Andrea sostitui' Di Carlo Francesco quale rappresentante della citata famiglia e componente della famigerata "commissione" di "Cosa Nostra", cosi' evidenziando il ruolo di primo piano del'odierno imputato nell'associazione mafiosa (Vol.125 f.456543, 456546).

Altresi', Contorno ha parlato degli stretti rapporti tra i Di Carlo e la famiglia di Pipitone, offrendo in tal modo convincente conferma del coinvolgimento dei prevenuti nella ricordata societa' di autotrasporti "Tes" (Vol.125 f.456714).

Il ruolo di spicco dei Di Carlo nell'ambito dell'associazione in questione e' stato ulteriormente ribadito dalle asserzioni di Coniglio Salvatore il quale riferi' che Brucia Gaspare, con lui operante nel commercio di droga nella zona di Milano, gli confido' che la potenza del loro fornitore, Capizzi Benedetto, derivava dalla parentela (cognato) con i Di Carlo di Altofonte, membri potenti dell'organizzazione mafiosa siciliana (Vol.206 f.504669).

La Bono Benedetta, infine, ha riferito degli stretti legami tra Di Carlo Giulio e il noto mafioso agrigentino Colletti Carmelo, il quale le rilevo' l'appartenenza alla mafia dei Di Carlo, precisando peraltro, che gli stessi appartenevano ad un gruppo mafioso diverso dal suo (Vol.79/R f.076859; Vol.98/R f.081283; Vol.166 f.486586; Vol.188 f.495857).

Di tutta evidenza e' quindi come la somma di tutti gli indizi esprima una univoca direzione accusatoria, incrementata da gli utili riferimenti forniti dai coimputati Buscetta Tommaso e Coniglio Salvatore e definitivamente illuminata a guisa di valido e obbiettivo riscontro, dalle

dirette cognizioni sul conto dei Di Carlo, rilevate dal Contorno ed, infine, dai disinteressati dettagli offerti dalla teste Bono Benedetta.

Tutto quanto sopra rilevato consente dunque di affermare la penale responsabilita' di Di Carlo Andrea in ordine ai delitti allo stesso ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, riuniti per effetto della continuazione, e valutati i criteri direttivi dell'art.133 C.P., di condannarlo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione (p.b. art.416 bis I e IV comma C.P., anni quattro di reclusione + aumento di 1/3 ex-art.416 bis VI comma C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + aumento fino ad 1/3 ex-art.112 n.1 C.P. = anni sei di reclusione + aumento fino ad 1/3 ex-art.7 provv. def. mis. prev. = anni sei e mesi sei di reclusione + aumento ex-art.81 cpv. = anni sette e mesi sei di reclusione).

L'imputato va inoltre condannato al pagamento in solido delle spese processuali.

Il prevenuto, in conformita' degli artt. 29 e 32 C.P., va interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'espiazione della pena.

Visti gli artt. 417 C.P. e 7 L.n.575/65 modificato ex-art. 18 L.n.646/82 il Di Carlo

Andrea va assegnato da una casa di lavoro per la durata di anni uno e sottoposto alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.

Visti gli artt.6 e segg. D.P.R. 16-12-86 n.865, questa Corte dichiara condonata all'imputato la pena di anni uno sulla maggiore pena come sopra inflitta.

Riguardo infine, ai delitti relativi al traffico di stupefacenti ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, va quindi brevemente rilevato che nessun concreto elemento sussiste agli atti del processo per poter affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine agli stessi.

Ne' puo' considerarsi in tal senso utile indizio il coinvolgimento del fratello Di Carlo Francesco nei traffici di droga, sia perche' non pare corretto a questa Corte trasferire, senza alcun plausibile riscontro, elementi emersi a carico di un fratello nei confronti dell'altro, sia considerata la circostanza, emergente dalle dichiarazioni del Contorno, che Di Carlo Francesco si era da tempo allontanato dall'associazione "Cosa Nostra" ed operava in modo del tutto autonomo (Vol.125 f.456579).

Il Di Carlo Andrea va, quindi, assolto dai delitti ascrittigli ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Di Carlo Giulio

Di Carlo Giulio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), nonche' per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) e per concreta attivita' di traffico di droga (capo 22).

Cio' premesso, questa Corte rileva che numerosi e concordanti elementi sono emersi in seno al presente procedimento per poter affermare in maniera certa l'appartenenza del prevenuto all'associazione criminale "Cosa Nostra".

Ed invero, l'estrazione mafiosa del prevenuto era gia' emersa in passato in occasione della scoperta da parte della Squadra Mobile di Palermo del c.d. "covo" di via Pecori Giraldi, ove, oltre a numerose armi e munizioni ed a ben quattro chilogrammi di eroina, venne rinvenuta ampia documentazione che consenti' di stabilire l'esistenza di precisi collegamenti tra i gruppi mafiosi di Corleone e quelli di Altofonte (a cui, come si dira', successivamente, appartiene il Di Carlo).

Perquisita, nell'ambito delle medesime indagini, anche la casa di Di Carlo Andrea, fratello dell'odierno imputato, si rinvenne ivi ulteriore documentazione, comprovante i suoi rapporti anche col noto Cannella Tommaso, cognato di Pipitone Antonino, che nel 1972 aveva costituito con Di Maio Giuseppina, moglie di Di Carlo Francesco, altro fratello del prevenuto, la societa' di autostrasporti "Tes", nella quale Di Carlo Giulio, aveva assunto la qualita' di sindaco.

Inoltre, sempre presso l'abitazione di Di Carlo Andrea furono rivenute due fotografie a colori, una riprodotte il medesimo insieme al fratello Di Carlo Giulio ed a Leggio Giuseppe (appartenente alla "famiglia" di Corleone), l'altra, eseguita nella stessa occasione, raffigurante Di Carlo Giulio e Di Carlo Andrea in pose affettuose con Riina Giacomo (noto affiliato della "famiglia" di Corleone), Gioe' Antonio (cugino dei predetti coinvolto nella scoperta del "covo" di Via Pecori Giroldi) e Nuvoletta Lorenzo (esponente di rilievo della malavita campana).

Contemporaneamente veniva rinvenuta nel "covo" gia' menzionato altra fotografia riproducente Bagarella Leoluca nello stesso luogo e nelle stesse circostanze delle precedenti fotografie; circostanza quest'ultima invero significativa in ordine agli stretti rapporti tra il potente gruppo dei "Corleonesi", di cui il Bagarella e' membro autorevole, e la famiglia Di Carlo.

I sopracitati elementi che non consentirono in precedente procedimento di affermare la responsabilita' dei Di Carlo, quali componenti del noto consesso mafioso vengono ad assumere oggi indiscutibile valenza probatoria in relazione alle circostanziate accuse formulate dai coimputati Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore a loro volta supportate dalle dichiarazioni di Coniglio Salvatore e Bono Benedetta.

Buscetta, infatti, ha indicato Di Carlo Giulio quale componente insieme ai fratelli Di Carlo Andrea e Di Carlo Francesco, della "famiglia" di Altofonte precisando altresì che si trattava di una famiglia composta da pericolosissimi affiliati e posta sotto la diretta influenza dei "Corleonesi"; collegamento che era gia' emerso dalle precedenti indagini e che in tal modo viene

inequivocabilmente confermato (Vol.124 f.450015; Vol.124/bis f.450206).

Dal canto suo il Contorno, le cui conoscenze della famiglia di Di Carlo sono ben piu' ampie di quelle di Buscetta Tommaso, come dimostrano gli stretti rapporti anche di tipo illecito esistenti con Di Carlo Franco (Vol.125 f.456579), confermando l'appartenenza dei Di Carlo alla "famiglia" di Altofonte, ha aggiunto che nel 1979 Di Carlo Andrea sostitui' Di Carlo Francesco quale rappresentante della citata famiglia e componente della famigerata "commissione" di "Cosa Nostra", cosi' evidenziando il ruolo di primo piano del'odierno imputato nell'associazione mafiosa (Vol.125 f.456543, 456546).

Altresi', Contorno ha parlato degli stretti rapporti tra i Di Carlo e la famiglia di Pipitone, offrendo in tal modo convincente conferma del coinvolgimento dei prevenuti nella ricordata societa' di autotrasporti "Tes" (Vol.125 f.456714).

Il ruolo di spicco dei Di Carlo nell'ambito dell'associazione in questione e' stato ulteriormente ribadito dalle asserzioni di Coniglio Salvatore il quale riferi' che Brucia

Gaspares, con lui operante nel commercio di droga nella zona di Milano, gli confido' che la potenza del loro fornitore, Capizzi Benedetto, derivava dalla parentela (cognato) con i Di Carlo di Altofonte, membri potenti dell'organizzazione mafiosa siciliana (Vol.206 f.504669).

La Bono Benedetta, infine, ha riferito degli stretti legami tra l'odierno imputato e il noto mafioso agrigentino Colletti Carmelo, il quale le rilevo' l'appartenenza alla mafia dei Di Carlo, precisando peraltro, che gli stessi appartenevano ad un gruppo mafioso diverso dal suo (Vol.79/R f.076859; Vol.98/R f.081283; Vol.166 f.486586; Vol.188 f.495857).

Di tutta evidenza e' quindi come la somma di tutti gli indizi esprime una univoca direzione accusatoria, incrementata da gli utili riferimenti forniti dai coimputati Buscetta Tommaso e Coniglio Salvatore e definitivamente illuminata a guisa di valido e obbiettivo riscontro, dalle dirette cognizioni sul conto dei Di Carlo, rilevate dal Contorno ed, infine, dai disinteressati dettagli offerti dalla teste Bono Benedetta.

Tutto quanto sopra rilevato consente dunque di affermare la penale responsabilita' di Di Carlo Giulio in ordine ai delitti allo stesso ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, riuniti per effetto della continuazione, e valutati i criteri direttivi dell'art.133 C.P., di condannarlo conformemente, a giudizio, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione (p.b. art.416 bis I e IV comma C.P., anni quattro di reclusione + aumento di 1/3 ex-art.416 bis VI comma C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + aumento fino ad 1/3 ex-art.112 n.1 C.P. = anni sei di reclusione + aumento fino ad 1/3 ex-art.7 provv. def. mis. prev. = anni sei e mesi sei di reclusione + aumento ex-art.81 cpv. = anni sette e mesi sei di reclusione).

L'imputato va inoltre condannato al pagamento in solido delle spese processuali.

Il prevenuto, in conformita' degli artt. 29 e 32 C.P., va interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione delle pena.

Visti gli artt. 417 C.P. e 7 L.n.575/65 modificato ex-art. 18 L.n.646/82 il Di Carlo Andrea va assegnato da una casa di lavoro per la durata di anni uno e sottoposto alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.

Visti gli artt.6 e segg. D.P.R. 16-12-86 n.865, questa Corte dichiara condonata all'imputato la pena di anni uno sulla maggiore pena come sopra inflitta.

Riguardo infine, ai delitti relativi al traffico di stupefacenti ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, va quindi brevemente rilevato che nessun concreto elemento sussiste agli atti del processo per poter affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine agli stessi.

Ne' puo' considerarsi in tal senso utile indizio il coinvolgimento del fratello Di Carlo Francesco nei traffici di droga, sia perche' non pare corretto a questa Corte trasferire, senza alcun plausibile riscontro, elementi emersi a carico di un fratello nei confronti dell'altro, sia per la circostanza, emergente dalle dichiarazioni del Contorno, che Di Carlo Francesco si era da tempo allontanato dall'associazione "Cosa Nostra" ed operava in modo del tutto autonomo (Vol.125 f.456579).

Il Di Carlo Giulio va, quindi, assolto dai delitti ascrittigli ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Di Fede Francesco

Di Fede Lorenzo

Di Fede Lorenzo e Di Fede Francesco sono stati rinviati a giudizio per associazione a delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le risultanze processuali non hanno consentito di giungere ad una prova sufficiente circa l'effettiva affiliazione dei prevenuti all'associazione criminale intesa "Cosa Nostra".

Ed invero, costituiscono indubbiamente rilevante indizio di appartenenza al citato consesso le dichiarazioni del coimputato Contorno Salvatore, il quale, avendo riconosciuto entrambi i Di Fede i fotografia, li ha indicati come membri della "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille - Roccella, precisando altresì che i medesimi gli erano stati ritualmente presentati, secondo le regole di "Cosa Nostra", da Abbate Giuseppe e Conigliaro Giacomo, affiliati anch'essi alla medesima "famiglia", e che i prevenuti si occupavano del

"controllo" della zona di "Roccella" (Vol. 125 f.456604, 456669).

Parimenti degna di menzione e' la circostanza che Di Fede Lorenzo e Di Fede Francesco risultavano legati da stretti vincoli di parentela (rispettivamente suocero e cognato) con il conclamato "uomo d'onore" Zanca Onofrio, membro autorevole della "famiglia" di Corso dei Mille.

Tutto cio' considerato, pur non potendosi escludere il tributo probatorio offerto dalla precisione e dall'esattezza dei riferimenti forniti dal Contorno, e' doveroso ancora una volta ricordare, in conformita' del costante orientamento di questa Corte, come sia imprescindibile al fine di riconoscere adeguatezza e sufficienza probatoria alla dichiarazioni del Contorno, la sussistenza in atti, in loro complementare ausilio, di riscontri puntuali, fondati anche su elementi di ordine logico, che permettano di inserire gli accusati in un quadro di compatibilita' con la loro condotta e personalita'.

Orbene, nella specia manca per l'appunto una positiva conferma delle affermazioni del coimputato predetto, in quanto le giustificazioni fornite dai prevenuti nel corso dell'interrogatorio reso in istruttoria e confermato in dibattimento, circa i loro

rapporti con i gia' menzionati Abbate, Conigliaro e Zanca si palesano non solo attendibili nella sostanza, ma indicative della natura almeno apparentemente lecita degli stessi.

Gli odierni imputati hanno, infatti, riferito di conoscere Conigliaro Giacomo ed Abbate Giuseppe, quali proprietari di terreni nella zona di "Fondo Tasca", confinanti con altri di loro pertinenza.

Riguardo poi, ai rapporti con Zanca Onofrio appare del tutto evidente a questa Corte, che, in mancanza di altri piu' significativi elementi, la sola relazione di affinita' tra genero e suocero abbia il pregio di giustificarli. (F.P. f.228645, 228646 - Udienza del 21 marzo 1986; Vol.182 f.493707, 4937087 - Udienza del 21 marzo 1986).

Ne' puo', infine, trascurarsi che nessun altro coimputato ha supportato la chiamata di correo del Contorno, indicando i due Di Fede quali "uomini d'onore".

Risultando, dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco, gli imputati vanno assolti, conformemente a giustizia, con la formula del dubbio.

Di Fede Lorenzo

La scheda di Di Fede Lorenzo, e' stata trattata
insieme alla scheda di Di Fede Francesco.

Di Fresco Onofrio

Di Fresco Onofrio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Alla luce delle risultanze istruttorie la responsabilita' dell'imputato per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, di cui, rispettivamente, ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, deve ritenersi certa e comprovata.

Calzetta Stefano ha riconosciuto in fotografia nel Di Fresco quel "Maurizio" che, insieme a Matranga Giovanni, il 6 marzo 1983, si reco' a casa sua per prendere in consegna una partita di cocaina da Virzi' Salvatore (Vol.11 f.402829, 402830); ha aggiunto di aver assistito ad incontri tra il Di Fresco, il cognato di questi, Mannino Angelo ("Paluzzu"), e il nominato Virzi' per le consegne di sacchetti contenenti stupefacenti (Vol.11 f.402835); ed ha precisato, infine, che il giorno seguente a quello dei funerali

d e l

Virzi', il Matranga si reco' assieme al cognato "Maurizio", presso lo stabilimento balneare gestito in vita dal Virzi', per prelevare un sacchetto di plastica contenente della cocaina (Vol.11 f.402831).

Nel rinviare, per quanto concerne l'attendibilita' intrinseca dell'imputato Calzetta, alla parte generale del presente provvedimento, va incidentalmente rilevato che l'approfondita perizia psichiatrica condotta, su incarico del G.I. di Termini Imerese, sul detto imputato, ha evidenziato tratti senza dubbio anomali della personalita' di questi, che, tuttavia, non incidono affatto sulla capacita' del medesimo di registrare, avocare e ricostruire gli eventi trascorsi.

Deve osservarsi, inoltre, che le cennate proposizioni accusatorie del Calzetta, per la loro minuziosita' e concordanza, appaiono pienamente degne di fede, rilevandosi, di contro, inconsistenti le argomentazioni della difesa, miranti a contestarne la veridicita' col richiamarsi a circostanze che nulla hanno a che vedere con quelle delle quali ora si discute e che, se mai, possono semplicemente

confermare la diagnosi contenuta nella relazione peritale depositata il 14 giugno 1984, senza nulla togliere all'attendibilita' delle surriferite dichiarazioni.

Alla luce delle esposte considerazioni, il valore di una riprova assume la circostanza dell'arresto, in Cutro (CZ) il 25 agosto 1985, del Di Fresco, unitamente a Vernengo Cosimo e Urso Giuseppe, esponenti del clan dei Vernengo cui faceva capo la raffineria di droga scoperta nel febbraio 1982 in via Messina Marine.

Il collegamento del Di Fresco con i predetti - confermato dalle dichiarazioni rese al G.I. di Palermo (Vol.187 f.495941) da Vernengo Cosimo, e non certamente smentito dalle risibili difese del Di Fresco, che ha sostenuto di trovarsi per caso in quel luogo - ribadisce la validita' delle dichiarazioni del Calzetta, giustificando l'affermazione di responsabilita' dell'imputato cui questa Corte ritiene di dover pervenire.

Di Fresco Onofrio va, pertanto, dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 13 e 22 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto riguarda la sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo della continuazione, si rimanda alla parte generale della presente sentenza, precisandosi, in questa sede, che deve essere applicata l'aggravante di cui all'art.74, I cpv, L.22 dicembre 1975, n.685, essendosi i traffici in questione svolti certamente su grande scala e per quantita' ingenti (Vol.11 f.402835); deve escludersi invece l'aggravante di cui al 2 cpv. dell'articolo citato, atteso che non si e' riconosciuto all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti il carattere di associazione "armata".

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va, quindi, condannato alla pena, adeguata alla gravita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni 10 di reclusione e di lire 50 milioni di multa (p.b. per l'art.71, L.685/75 = anni 4 di reclusione e di lire 12 milioni di multa + aumento di 1/3 ex art.74 n.2, L. cit. = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 16 milioni di multa + aumento di 1/2 ex art.74,1 cpv. L.cit. = anni 8 e lire 24 milioni di multa + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione e 50 milioni di multa).

La condanna alla pena cosi' determinata comporta, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Va altresì ordinata, a norma dell'art.230, 1 co. C.P. l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.

In ordine ai reati contestati al prevenuto ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, la presenza sopra ricordata in Calabria del Di Fresco e dei due "uomini d'onore" Vernengo Cosimo e Urso Giuseppe, non puo', per quanto assai significativa e di certo non accidentale, da sola suffragare un'affermazione di colpevolezza del prevenuto per i delitti di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Di Fresco Onofrio, di conseguenza, va assolto dai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Di Gaetano Giovanni

Di Gaetano Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe.

Dalla compiuta istruttoria e' rimasta provata l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra": ne deve, pertanto, essere affermata la responsabilita' per i reati ascrittigli ai capi 1 e 10.

Gli imputati Calzetta Stefano, Contorno Salvatore e Sinagra Vincenzo cl.1956 hanno fornito indicazioni precise e concordanti sulla posizione del Di Gaetano Giovanni detto "u Parrineddu", nell'organigramma mafioso.

Calzetta Stefano, nel descrivere le attivita' e la struttura del gruppo criminale dei Graviano, in sede istruttoria formale e dibattimentale, ha indicato nel prevenuto, riconosciuto in fotografia, un affiliato alla predetta "famiglia" insieme ai fratelli Battaglia Giuseppe e Battaglia Antonino, al primo dei

quali il Di Gaetano soleva accompagnarsi, unitamente al piu' grande dei figli di Graviano Michele (Vol.11 f.402837, 402838, 402857).

Il Calzetta riferisce anche che l'imputato era socio di Vitrano Giacomo, proprietario di una pescheria sita nel mercato della "Vucciria", non molto lontano dalla macelleria dell'imputato di via Chiavettieri, il quale era detenuto per traffico di stupefacenti.

I luoghi di incontro e di riunione indicati dal Calzetta sono il popolare quartiere della Kalsa o il cantiere dei fratelli Graviano sito in una traversa di via Conte Federico , ove il Graviano Filippo, il Di Gaetano e Battaglia Giuseppe si incontravano con altri "mafiosi".

Il Calzetta e' certo che quest'ultimo commerciasse con l'eroina perche' aveva proposto personalmente a lui di spacciarla.

Il Calzetta assieme a questo nutrito gruppo impegnato in traffici illeciti aveva pure visto Costantino Antonio, parente di Vernengo, per conto dei quali viaggiava in Francia ed in Grecia per il traffico di stupefacenti.

Al dibattimento il Calzetta ha chiarito la natura di tali collegamenti (Udienza del 9 luglio

1986), definendoli di natura mafiosa, mostrando di ben conoscere l'imputato, che ha indicato col suo soprannome non certo comune.

Come puo' notarsi, il coimputato ha riferito dei fatti specifici consistenti in numerosi incontri e frequenti riunioni con tutta una serie di persone che sono state ritenute o appartenenti all'associazione mafiosa o inserite nel traffico di stupefacenti (Savoca, Graviano, Battaglia, Costantino).

Circostanze, queste, confermate da Sinagra Vincenzo cl.1956 (F.P. f.125), il quale, nel riferire di aver visto il figlio "molto giovane" di Graviano Michele in frequente compagnia del Di Gaetano, ha indicato nell'imputato un membro della cosca mafiosa dei Marchese.

L'imputato Contorno Salvatore ha, da parte sua, collocato il Di Gaetano all'interno della "famiglia" dei Savoca (Vol.125 f.456625), fornendo con cio' stante, il solido e comprovato legame tra questa "famiglia" e quella dei Graviano, un prezioso elemento di riscontro alle proposizioni del Calzetta.

Inoltre il Contorno in un precedente interrogatorio (10 Dicembre 1984) dichiara di conoscerlo come "uomo d'onore" di Belmonte Mezzagno.

In effetti tale indicazione di Contorno e' confermata dalla sua scheda patrimoniale e dalla perentela con La Rosa Salvatore, ex sindaco di tale paese, indicato anch'egli come "uomo d'onore".

Le sopracennate dichiarazioni degli imputati Calzetta, Contorno e Sinagra sufficienti per la loro precisione e veridicità a fondare l'affermazione di colpevolezza, risultano ulteriormente rafforzate da taluni elementi obbiettivi acquisiti al presente procedimento, al lume dei quali l'organico inserimento del Di Gaetano in "Cosa Nostra" appare definitivamente dimostrato.

Il primo settembre 1982, l'odierno imputato venne "controllato" dalla Polizia di Stato nella zona di Brancaccio, mentre si trovava su autovettura in compagnia di Graviano Filippo e Savoca Giuseppe.

Le giustificazioni addotte dai tre, volte ad accreditare la tesi di un incontro casuale tra il Savoca e il Graviano, rilevano la propria inconsistenza, allorché, nel settembre 1984, Savoca Giuseppe viene arrestato insieme a Battaglia Giuseppe e Graviano Benedetto, fratello di Graviano Filippo, all'interno di una casa in cui sono rinvenuti oggetti preziosi, racchiusi

in un contenitore "professionale" e ancora recanti il talloncino che contrassegna i gioielli ancora in vendita.

Il Di Gaetano viene, invece, arrestato in Casteldaccia nell'agosto '85 in compagnia di Graviano Filippo, nei pressi di un caseggiato rustico, all'interno del quale vengono rinvenuti, tra l'altro, due fucili con relative munizioni e tre targhe automobilistiche, oltre ad un'inquietante copia del quotidiano L'Ora con la notizia dell'uccisione del Commissario Cassara'.

Tali fatti dimostrano, se ce ne fosse il bisogno, il carattere tutt'altro che saltuario o accidentale e le illecite finalita' degli incontri tra l'odierno imputato e gli esponenti delle "famiglie" Graviano e Savoca, ed evidenziano l'attiva partecipazione del medesimo alle attivita' criminose di quei gruppi.

In questo quadro probatorio assume il valore di un ulteriore conferma la circostanza, assai significativa, dell'inclusione del Di Gaetano nella lista degli invitati al matrimonio della figlia di Savoca Giuseppe, unitamente agli esponenti di maggiore rilievo delle cosche palermitane (Vol.11 f.402787).

Da un attento esame dell'originale si nota (Vol.10 f.402787) che il nome del Di Gaetano e' tagliato, come se fosse stato depennato in un secondo momento.

In realta', la spiegazione e' fornita dallo stesso imputato il quale asserisce che poco prima del matrimonio era stato arrestato e si trovava detenuto a Lagonegro.

Comunque, l'importanza del documento ai fini dell'apporto probatorio non e' l'esservi inserito, ma l'accostamento tra i nomi che riproduce i raggruppamenti tra le "famiglie' mafiose.

Infine, il coinvolgimento dell'imputato nel processo per l'uccisione di Biondo Matteo, limitatamente ad una imputazione di associazione per delinquere con Savoca Giuseppe e Spadaro Tommaso, che operava proprio alla "Vucciria" (dalla quale e' stato assolto) si fondava sulla unica fonte probatoria costituita dalla vedova dello scomparso, che tra coloro che dettavano legge in quel rione aveva posto anche il Di Gaetano.

Tuttavia, tale voce, allora isolata, ha trovato in atto piu' ampi e qualificati riscontri.

Agli assegni (N.9), di modico importo e risalenti al 1974, ricevuti da Greco Giuseppe

cl.1952 "Scarpazzedda", non si puo' attribuire alcun rilievo probatorio, se non quello di una ulteriore significativa conoscenza da parte dell'imputato, che chiude e completa il cerchio probatorio della sua responsabilita'.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte, Di Gaetano Giovanni va, quindi, dichiarato colpevole dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai nn. 1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione, rinviandosi alla parte generale della presente sentenza in ordine alla sussistenza delle contestate aggravanti e al vincolo della continuazione.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.113 C.P., il Di Gaetano va condannato alla pena di anni 8 di reclusione, che appare adeguata all'entita' del fatto ed alla personalita' del reo (p.b. per l'art.416 bis, 1 e 4 co., C.P. = anni 5 di reclusione + aumento di 1/3 per l'art.416 bis, 6 co. C.P. = anni 6 e mesi 8 + 2 mesi per l'art.112 n.1, C.P. = anni 6 e mesi 10 + aumento per l'art.7 L.575/65 sost. art.18 L.646/82 = anni 7 + 1 anno per l'art.81 cpv. C.P. = anni 8 di reclusione).

La pena come sopra inflitta va condonata sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, nella misura di 1 anno. Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 L.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa, opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 u.c. C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella la pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per quanto concerne i delitti ascritti all'imputato ai capi di imputazione di cui ai nn.13 e 22, deve osservarsi che pur in presenza di elementi indiziari a carico del prevenuto, quali le dichiarazioni di Buscetta e Contorno,

secondo cui tutte le "famiglie" mafiose operanti in Palermo avevano esteso il proprio ambito di attivita' anche al redditizio settore del commercio di stupefacenti; nonche' le circostanziate accuse mosse dal Calzetta nei confronti di Battaglia Giuseppe (Vol.11 f.402837), il quale - com'e' noto - si accompagnava costantemente al Di Gaetano, non risulta provata la responsabilita' di quest'ultimo nel traffico di sostanze stupefacenti.

Il Di Gaetano dev'essere, pertanto, assolto dai reati contestatigli ai capi nn.13 e 22 della rubrica per insufficienza di prove.

Di Giacomo Giovanni

Di Giacomo Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), con l'aggravante, contestata per ciascuno dei precedenti capi, di aver diretto tali associazioni, nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capi 22 e 37).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le risultanze processuali hanno consentito di individuare copiosi elementi a carico dell'imputato che puo' ritenersi, senza tema di smentita, colpevole per i delitti ascrittigli.

Ed invero, in tale direzione operano non soltanto numerose e circostanziate chiamate di correo da parte di altri coimputati, ma anche tutta una serie di accertamenti svolti dagli organi inquirenti.

Innanzitutto il 14 maggio 1981, nel corso di una perquisizione operata nell'abitazione del Di Giacomo, veniva, fra l'altro, rinvenuta una carta

d'identita' recante il n.5238671, con apposta la fotografia del Di Giacomo, ma intestata a tale Napoli Vito, risultato, in esito ai compiuti accertamenti, sconosciuto all'ufficio anagrafe del Comune di Palermo.

In seguito, tuttavia, la P.G. acclarava che la carta d'identita' in argomento era stata a suo tempo rilasciata a Grifo' Maria, sorella del Grifo' Michele e zia paterna dei fratelli Micalizzi Salvatore e Micalizzi Michele, quest'ultimo genero di Riccobono Rosario.

Emergeva in tal modo un primo significativo indizio circa i legami tra il prevenuto ed il gruppo mafioso facente capo a Riccobono Rosario (Vol 2 bis/RB f.131123-131124).

Piu' tardi e precisamente il 16 novembre 1981, nella Via Alcide De Gasperi di Palermo, agenti della locale Squadra Mobile traevano in arresto il Di Giacomo, in esecuzione di un ordine di carcerazione e di un mandato di cattura emessi rispettivamente dalla Procura della Repubblica e dall'Ufficio Istruzione di Palermo.

Di particolare rilievo, ai fini dell'inserimento dell'odierno imputato nell'organigramma mafioso siciliano, sono le circostanze di tale arresto.

Ed infatti - a comprova dei tutt'altro che occasionali collegamenti tra l'odierno imputato ed il citato Riccobono - non va qui tralasciato che il Di Giacomo sorpreso alla guida in una "Alfa 6", acquistata da Lauricella Salvatore, genero di Riccobono Rosario ed intestata a Giunta Antonino, cognato di Riccobono Rosario.

Al momento dell'arresto il prevenuto dichiarava che tale automezzo era di proprieta' di un certo Romano Matteo.

Orbene, il riferimento al Romano quale proprietario dell'"Alfa 6", benché sicuramente erroneo ha tuttavia un peso indiziante considerevole, in primo luogo per l'assoluta inconsistenza delle giustificazioni fornite dall'imputato in ordine all'affidamento dell'autovettura da parte del Romano : e' infatti impensabile che un soggetto incarichi una persona, incontrata per la prima volta, di vendergli per suo conto l'autovettura e contestualmente gliela affidi.

Ed inoltre per il personaggio, Romano Matteo, tutt'altro che anonimo e insignificante (Dib.Vol.19 f.000298; Vol.4/RB f.132111).

Infatti, costui, la cui presenza a bordo dell'"Alfa 6" fu accertata in altra occasione, e'

cognato di Adamita Michele, coimputato assieme a Gambino Joseph in un procedimento penale per traffico di stupefacenti, e fu arrestato il 15 maggio 1982 a New York, in quanto trovato in possesso di Kg.5 di eroina, 7.500 dollari in contanti e numerosi gioielli del valore complessivo di circa 150.000 dollari.

Sempre in occasione del citato arresto, gli agenti accertarono che il Di Giacomo stava conversando con Dainotti Giuseppe; soggetto che in prosieguo risultera' pesantemente coinvolto in attivita' connesse alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti.

Ed invero, il 14 gennaio 1983, in Palermo nella Via Colonna Rotta, personale della locale Squadra Mobile, fermava un'autovettura "Renault 5", guidata dal Dainotti e con a bordo il Di Giacomo Giovanni. Perquisita l'autovettura gli agenti operanti rinvenivano una busta contenente la somma di L.67.545.000, sedici mascherine del tipo comunemente in uso nei laboratori chimici, due provette di cristallo ed un crivello.

Si noti che tutti gli oggetti rivenuti nell'occorso di cui trattasi, vengono usualmente

adoperati nella trasforamzione chimica della morfina base in eroina

I due, interpellati dagli organi di P.G. circa il possesso, innanzitutto, dell'ingente somma, asserivano di averla rinvenuta poco prima per strada. Evidentemente tale incredibile giustificazione non poteva reggere al vaglio giudiziario, sicche' il Di Giacomo, specificatamente interrogato su punto, mutando la versione inizialmente fornita agli agenti, si accollava la titolarita' della predetta somma, dichiarandola frutto delle sue molteplici attivita' lavorative, giustificando la dichiarazione resa nell'immediatezza del fermo con il timore che gli agenti di Polizia considerassero il possesso della somma di denaro come verosimile provento dell'attivita' di traffico degli stupefacenti.

Orbene, e' evidente che, nell'intento di difendersi, l'imputato rivela - in buona sostanza - tutta la sua colpevolezza, stabilendo quel collegamento logico tra il possesso del denaro e il rinvenimento di oggetti tipici della raffinazione della morfina che gli organi inquirenti non poterono fare a meno di operare (Vol.4/RB f.132180; Vol.8/RB f.132822).

Peraltro anche le giustificazioni rese dal Dainotti circa il possesso dei predetti strumenti, di cui a sua volta quest'ultimo si assume la titolarita', vanno considerate risibili e fantasiose (Vol.8/RB f.132813, 132816);

Appare evidente che il mendacio dei coimputati Di Giacomo e Dainotti circa la provenienza rispettivamente della somma di denaro e degli utensili puo' spiegarsi logicamente solo in relazione all'illecita finalita' degli strumenti e dell'illecita origine del denaro.

D'altronde, dal possesso di siffatti arnesi e dall'ingente somma di denaro liquido discende, altresì, come inevitabile corollario, la prova dell'inserimento del Di Giacomo in una organizzazione stabilmente dedita alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti.

Devesi, infatti, ammettere, che l'imputato, proprio perche' in possesso dei piu' volte ricordati strumenti, aveva pieno e libero accesso ai laboratori di raffinazione della morfina-base ed era bene a conoscenza dei procedimenti che cola' si eseguivano; laboratori che, come e' noto, costituiscono la principale struttura, l'asse portante

dell'organizzazione criminosa che li gestisce, garantendo piu' di ogni altra fonte un'incessante fonte di capitali.

Se i suesposti accertamenti avevano gia' dato adeguato sostegno probatorio all'inserimento dell'odierno imputato nell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", nonche' al suo coinvolgimento, ad alto livello, nel traffico degli stupefacenti, le indicazioni dettagliatissime fornite da numerosi coimputati riguardo al Di Giacomo li hanno elevato al rango di ferma ed inattacabile prova.

Buscetta Tommaso, infatti, riconoscendo il Di Giacomo nella fotografia mostratagli, lo ha indicato quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova con il grado di "capo-decina".

Si noti che il Buscetta apparteneva alla medesima "famiglia", onde le sue informazioni sul punto sono particolarmente rilevanti (Vol.124 f.450007; Vol.124 bis f.450176, 450177, 450178, 450242).

Occorre adeguatamente sottolineare l'inserimento del prevenuto, operato dal Buscetta, nella "famiglia" di Porta Nuova alla quale appartenevano i fratelli Cillari, personaggi che vengono collegati al Di Giacomo da tutti coloro che

fanno menzione di quest'ultimo siccome operanti insieme allo stesso nel traffico degli stupefacenti.

Le indicazioni fornite dal Buscetta sul conto del Di Giacomo hanno trovato ulteriore convalida nelle dichiarazioni di Contorno Salvatore.

Ed invero, anche il Contorno ha ricordato che il Di Giacomo Giovanni, inteso "il lungo", riconosciuto nella fotografia mostratagli, e' "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, ed e' attivamente inserito nel traffico di droga insieme ai gia' noti fratelli Cillari (Vol.125 f.456539, 456631, 456666).

Si noti peraltro che l'imputato, piu' volte interrogato circa la sua conoscenza con i Cillari, ha sempre sostenuto, sfidando l'evidenza, di non conoscerli affattto.

La chiamata in correita' operata all'unisono dal Buscetta e dal Contorno ha trovato ampia eco nelle dichiarazioni rese da Anselmo Salvatore e Coniglio Salvatore, i quali si sono ampiamente soffermati sulla posizione assunta dall'imputato in seno all'organizzazione criminosa di cui e' processo, ed in particolare circa l'inserimento dello stesso nell'attivita' di traffico di stupefacenti.

In particolare, i predetti hanno precisato di essersi riforniti piu' volte di eroina, a Palermo, presso il Di Giacomo, il quale operava in tale traffico assieme ai fratelli Cillari Antonino e Cillari Gioacchino.

Sia l'Anselmo che il Coniglio hanno ricostruito dettagliatamente l'attivita' di traffico di stupefacenti svolta dal prevenuto riferendo che lo stesso, tramite vari intermediari, operava anche sul mercato di Milano; era solito incontrarsi con personaggi tutti appartenenti alla "famiglia" di Porta Nuova (Lipari Giovanni, i Cillari, Alberti Gerlandi jr.) all'interno del bar "D'Alba" della Zisa; aveva una posizione di preminenza nel commercio degli stupefacenti nella zona "Zisa-Danisinni" tanto che l'Anselmo disse che l'imputato aveva "il pallino nelle mani", in quanto appunto tutte le operazioni di fornitura di droga passavano attraverso il suo controllo.

Va, peraltro, evidenziato che il Coniglio e l'Anselmo erano particolarmente in grado di riferire l'attivita' svolta dall'odierno imputato in quanto, per loro stessa ammissione, svolgevano l'attivita' di intermediari nel commercio di droga, rifornendosi dal prevenuto della predetta sostanza che poi provvedevano a rivendere ad altri.

Il Coniglio ha, poi, raccontato di uno specifico episodio in cui si rifornì di 280 gr. di cocaina presso il Di Giacomo ed anche che quest'ultimo era solito procurare eroina, tra gli altri, anche a tale Brucia Gaspare, con consegne di circa 200 gr. di sostanza per volta (Vol.133 f.459201, 459213, 459214, 549216, 459222, 459228, 459230, 459232, 459234, 459235, 459248, 459257, 459266, 459268, 459271, 459273, 459284, 459286, 459288, 459290, 459302; Vol.134 f. 459487, 459489; Vol.7/Z f.181656, 181659; Vol.206 f.504587, 504588, 504597, 504600, 504613, 504623, 504625, 504639, 504645, 504662, 504666, 504671, 504702, 504703, 504704, 504706, 504707, 504709, 504710, 504712, 504714, 504715, 504716, 504725, 504742).

La elevata attendibilità delle dichiarazioni rese dall'Anselmo e dal Coniglio sul conto di Di Giacomo ha peraltro già volutamente resistito ad una verifica processuale.

Ed invero, il Tribunale di Milano, Sez.III ha dichiarato l'imputato colpevole di traffico di stupefacenti in concorso con i Cillari e gli stessi Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore, condannandolo alla pena di anni dieci di

reclusione e L.40.000.000 di multa, proprio sulla scorta delle indicazioni fornite da quest'ultimi.

Dell'odierno imputato hanno, anche, parlato Bruno Felice, Gasparini Francesco e Melluso Gianni.

Il primo ha riferito che il Di Giacomo frequentava il "salone" di Gatto Luigi (si ricordi che il negozio da barbire del Gatto era frequentato abitualmente da personaggi inseriti in "Cosa Nostra") (Vol.90 f.440777); tale circostanza ha trovato, peraltro, solido riscontro nelle dichiarazioni del Gasparini, che, riconosciuto il Di Giacomo in fotografia ha appunto affermato che lo stesso frequentava il citato "salone" da barba.

Si noti che la conoscenza del Di Giacomo da parte del Gasparini, acclarato corriere della droga per conto della mafia siciliana, ribadisce la collocazione del prevenuto ai vertici dell'organizzazione nel commercio in questione.

Melluso Giovanni, infine, ebbe a dichiarare che l'imputato era molto vicino alla "famiglia" dei Fidanzati e cio' trova convalida nelle indicazioni ben piu' specifiche del Coniglio, il quale ricordava che,
p e r l a s u a

attività' sul mercato di Milano, l'odierno imputato era in contatto con i citati Fidanzati, i quali monopolizzavano in quel capoluogo il traffico della droga con i Ciulla e i Grado (Vol.71 f.434124; Vol.84 f.439004; Vol.207 f.504715);

Tutto quanto teste' evidenziato consente, dunque, di affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli ai capi 1, 10, e 13, con l'esclusione dell'aggravante di aver diretto le associazioni di cui faceva parte mancando agli atti la prova dello svolgimento dell'attività' direttiva e con esclusione per i capi 13 e 22 delle aggravanti di cui agli artt.75 5 co., 74 n.5 e 2 cpv. L.685/75.

Il capo 37 va ritenuto assorbito nel capo 22 trattandosi di uno episodio specifico di traffico di stupefacenti che puo' senz'altro essere inserito nella piu' ampia attività' di traffico contestata al capo 22 citato.

Cio' posto, e tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., Di Giacomo Giovanni va condannato, ritenuta rispettivamente la continuazione tra i capi 1 e 10, 13 e 22, alla pena di anni sedici di reclusione e 90 milioni di multa (p.b.per art.416 bis, Comma 4°, C.P. anni 5 di reclusione + art.416 bis

, comma 6°, C.P. = anni 6 e mesi 8 di reclusione +
art.112 n.1 C.P. = anni 6 e mesi 10 di reclusione +
art.7 L.575/75 = anni 7 di reclusione + art.81 cpv
C.P. = anni 7 e mesi 6 di reclusione) + (p.b. art.71
L.n.685 del 1975, anni 4 di reclusione e L.60 milioni
di multa + 1/3 art.74 n.2 stessa legge = anni 5 e mesi
4 di reclusione e L.60 milioni di multa + 1/2 per
art.74 1° cpv., stessa legge = anni 8 di reclusione e
L.90 milioni di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 8 e
mesi 6 di reclusione e L.90 milioni di multa.)

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna
alla pena cosi' determinata comporta le pene
accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici
uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione
della pena.

A norma degli artt. 216, 417 C.P. e 18
L.n.646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta
la misura di sicurezza detentiva , che si individua
nella casa di lavoro per la durata di anni uno,
ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai
sensi dell'art.230 u.co., C.P., che il condannato,
stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in
liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni
tre.

Alia condanna segue "ex lege" , quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese realtive al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Di Giovanni Calogero

Di Giovanni Calogero e' stato rinviato a giudizio per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti del latitante Madonia Giuseppe del quale avrebbe appunto protetto la latitanza (capo 428).

Cio' premesso, questa Corte rilevava che le emrgenze processuali non consentono di ritenere il prevenuto colpevole del delitto ascrittogli.

Ed invero, l'unico elemento esistente a carico del Di Giovanni e' dato dal contenuto di una comunicazione telefonica diretta all'utenza di una macelleria di Gela, avvenuta in data 21 novembre 1983, nel corso della quale, Rizza Salvatore, soggetto che effettivamente favori' la latitanza del gia' menzionato Madonia, chiese di "Calo'-Tabarano", avvertendolo di riferire a "quello" e a Vara Ciro, altro conclamato favoreggiatore del Madonia, che ".....si erano portati Toto' Polara (Polara Salvatore) a Palermo"...(Vol.118/R f.086730, 086731).

Orbene, se da un lato non puo' sottacersi l'inquietante tenore della menzionata telefonata, specie se posta in relazione alla circostanza dell'arresto del citato Polara, avvenuto il giorno di tale comunicazione telefonica, non devono per altro verso trascurarsi ulteriori emergenze processuali che, a ben vedere, ridimensionano notevolmente il ruolo del prevenuto fino a renderlo penalmente indifferente.

Risulta, infatti, agli atti che l'odierno imputato viveva stabilmente in Germania fin dal lontano 1968 e che aveva fatto ritorno in Italia in occasione delle consultazioni elettorali del giugno 1983, ossia cinque mesi prima dei fatti contestatigli (Vol.128/R f.090938 e segg. e Vol.119/R f.087357, 087359, 087360).

Tale circostanza non puo' non generare corpose perplessita' sul ruolo svolto dal Di Giovanni nella telefonata attribuitagli, mancando qualsiasi elemento dal quale possa fondatamente ricavarsi che il predetto, nonostante la lunga assenza dalla Sicilia e la conseguente verosimile ignoranza degli avvenimenti cola' verificatisi, fosse a conoscenza dello stato di latitanza di Madonia Giuseppe.

Conseguentemente, per quanto al riguardo possa apparire attendibile che il "Calo' Tabarano", di cui alla telefonata in questione, - nonostante il diniego del prevenuto, chiaramente motivato da comprensibili remore difensive - fosse l'odierno imputato, tuttavia difetta del tutto la prova che il medesimo fosse consapevole dello stato di latitanza del Madonia e che del messaggio di cui doveva farsi latore avrebbe potuto in qualche maniera contribuire a favorirla.

Tali condizioni, conducono dunque ad assolvere il prevenuto dal delitto ascrittogli per assoluta mancanza di prove in ordine all'imprescindibile elemento soggettivo del reato.

Di Giuseppe Pietro

Di Giuseppe Pietro e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'analisi delle risultanze processuali non consente pero' di pervenire all'affermazione della sua responsabilita', in ordine ai fatti attribuitigli.

Invero, le accuse, formulate a carico dell'imputato, trovano fondamento nelle dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale ha asserito che il Di Giuseppe, cognato di Buffa Vincenzo, gli era stato presentato come "uomo d'onore" da quest'ultimo e da Zanca Carmelo.

Il Contorno ha, poi, aggiunto che l'imputato e' persona benestante, in quanto con la sua famiglia era proprietario di diverse estensioni di terreno, cedute anche per edificazioni.

Ha, poi, precisato di essere stato piu' volte a caccia con lui, in quanto il medesimo era titolare di porto d'armi, poi revocatogli, perche' sorpreso a caccia di notte nei pressi di Palermo.

In conclusione, ha quindi affermato che, stante la sua condizione di benestante, il Di Giuseppe veniva utilizzato, senza suscitare sospetti, per l'impiego di capitali illeciti, sia da parte del "Gruppo" Zanca che del "Gruppo" dei Prestifilippo, entrambi con lui imparentati tramite la moglie (Vol.125 f.456669-456670).

Il Contorno ha proceduto anche al riconoscimento fotografico dell'imputato.

Quest'ultimo ha, nel corso dell'interrogatorio reso in istruttoria, respinto gli addebiti, dichiarando di non conoscere Contorno Salvatore se non dai giornali, e comunque di non essere mafioso, ne' tantomeno di conoscere mafiosi (Vol.142 f.467765-467766).

Al dibattimento ha spiegato che il patrimonio, di cui era titolare, proveniva dall'eredita' del padre e di uno zio, precisando che alcuni dei terreni ereditati erano stati permutati con appartamenti e che, in ogni caso, usufruttuaria dell'intero patrimonio del padre era la madre, che gli corrispondeva qualche somma per provvedere al sostentamento della propria famiglia, in quanto egli vive, esercitando l'agricoltura.

Ha poi confermato di essere stato denunciato, nel 1972, perche', nelle prime ore di una mattina, aveva cacciato in territorio di Mussomeli, nonostante la caccia non fosse stata ancora aperta.

Al termine dell'interrogatorio, ha prodotto copia del testamento e certificazione sanitaria, attestante la sua condizione di ammalato di disturbi nervosi.

Gli elementi a carico del Di Giuseppe non presentano, a giudizio di questa Corte, quei caratteri di certezza e univocita', tali da far ritenere che lo stesso sia affiliato a "Cosa Nostra".

Invero le dichiarazioni di Contorno, se provano, nonostante il fermo diniego dell'imputato, che tra i due vi fu realmente qualche occasione di incontro e tale circostanza e' avvalorata dal riconoscimento fotografico operato dal pentito; nulla dimostrano in ordine alla partecipazione e all'inserimento del Di Giuseppe nell'associazione criminale.

Anche il particolare, riferito da Contorno, della revoca del porto d'armi dell'imputato, in quanto lo stesso, nei pressi di Palermo, era stato sorpreso a c a c c i a r e n o n o s t a n t e i l

divieto, trova solo un generico riscontro nei fatti, poiche' dal Decreto Penale di Condanna, emesso dal Pretore di Mussomeli ed allegato agli atti, si evince che l'episodio, a base di tale revoca, avvenne in Mussomeli e non in Palermo, nel lontano 1972, e che, inoltre, non si verifico' secondo le modalita' temporali riferite da Contorno, e cioe' di notte, ma nelle prime ore della mattinata.

In ogni caso tale elemento, seppur, possa contribuire, in modo generico, a sostenere la credibilita' delle dichiarazioni del Contorno e a dimostrare che un rapporto di conoscenza con l'imputato dovesse esservi, perche' il pentito potesse ricordare, oltre ai particolari sulle condizioni economiche del Di Giuseppe, anche una tale specifica circostanza; non puo' assolutamente provare, con la necessaria certezza ed il rigore logico richiesto, l'adesione dell'imputato a "Cosa Nostra".

Circa, poi, le affermazioni del Contorno, riguardanti l'utilizzazione del Di Giuseppe, da parte di "gruppi" mafiosi, per i quali egli avrebbe provveduto all'impiego di capitali illecitamente acquisiti, non sussistono validi riscontri obiettivi idonei a suffragare, la veridicita' di tale

dichiarazione, essendo peraltro dimostrato che il patrimonio di cui l'imputato e' titolare, e' stato da lui acquistato in via ereditaria e non essendovi, poi, alcun elemento probatorio, in merito ad eventuali operazioni di riciclaggio compiute dallo stesso.

In conclusione, se, dall'esame delle emergenze processuali puo' ricavarsi l'impressione che l'imputato conoscesse, anche per ragioni di parentela, esponenti mafiosi appartenenti a "Cosa Nostra", con i quali in qualche occasione si sara' intrattenuto, non esistono, in atti, indizi tali da far ritenere provato con un apprezzabile grado di sicurezza, il suo inserimento nell'associazione criminale.

Appare, pertanto, conforme a giustizia, assolvere il Di Giuseppe dai reati ascrittigli, per insufficienza di prove.

Di Gregorio Francesco

Di Gregorio Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi probatori sussistenti a suo carico non possono pero' ritenersi sufficienti per pervenire alla affermazione della sua responsabilita' penale.

Infatti, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" e' stata unicamente affermata da Contorno Salvatore il quale ha precisato di conoscere il Di Gregorio per averlo incontrato spessissimo da Bontate Stefano.

Il Contorno ha poi riferito la circostanza che l'imputato abbia lavorato per tre mesi all'AMAP e lo ha riconosciuto in fotografia (Vol.125 f.456670 e 456604).

Tuttavia, non e' stato in grado di riferire alcuno specifico episodio sul conto del Di Gregorio, limitandosi genericamente ad indicarlo come persona giovane, a disposizione della "famiglia" di S.Maria di Gesu'.

Nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al G.I. (Vol.175 f.229394), l'imputato ha respinto ogni addebito, dichiarando di non conoscere Contorno.

Ha, invece, confermato la circostanza di aver lavorato come trimestralista presso l'AMAP.

Tale ultima circostanza, che concorda con quanto riferito da Contorno, nonche' il riconoscimento fotografico operato da questi (Vol.125 f.456604) provano che tra i due vi fosse effettivamente un rapporto di conoscenza e che con notevole probabilita' Di Gregorio frequentasse l'abitazione di Bontate Stefano.

Ma la carenza di qualsiasi riferimento da parte di Contorno a specifici episodi circa l'attivita' svolta dall'imputato in seno all'associazione e l'estrema genericita' con la quale lo stesso pentito ha definito il ruolo di Di Gregorio, indicato come persona a disposizione della "famiglia", non consentono in modo certo ed univoco di dimostrare l'appartenenza dell'imputato all'associazione e conseguentemente la sua responsabilita' in ordine ai reati attribuitigli.

Pertanto, appare conforme a giustizia assolvere Di Gregorio Francesco per insufficienza di prove.

Di Gregorio Gaetano

Di Gregorio Gaetano e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di associazione per delinquere (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) ascrittigli in epigrafe.

Gli elementi probatori a suo carico, non sono, pero' sufficienti a pervenire ad una affermazione di responsabilita'.

Infatti, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" e' affermata soltanto da Contorno Salvatore, che lo ha definito "uomo d'onore" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' e lo ha riconosciuto in fotografia (Vol.125 f.456604).

Lo stesso Contorno ha aggiunto che il Di Gregorio lo conosceva bene, perche' piu' di una volta erano stati in contatto per commercio di animali, anche se gli affari non erano mai stati conclusi (Vol.125 f.456670).

L'imputato all'interrogatorio si e' protestato innocente, ribadendo la sua totale estraneita' all'organizzazione criminosa.

Ha inoltre precisato di essersi dedicato al suo lavoro di mediatore nel commercio di agrumi e di coltivatore di qualche piccolo fondo in suo possesso.

Ha aggiunto poi di conoscere solo di vista Contorno, con il quale non vi erano neanche rapporti di saluto, mentre invece conosceva Bontate Stefano che aveva, nella borgata, fama di persona autorevole.

Dichiarava quindi di essere padre di Di Gregorio Stefano, ma negava che questi fosse l'autista personale di Bontate e che si trovasse in una vettura che precedeva a guisa di staffetta quella del medesimo Bontate, quando questi venne ucciso.

Sosteneva infatti che quella sera il figlio si trovava a casa e comunque se cio' fosse accaduto glielo avrebbe confidato.

Ora, se il riconoscimento da parte di Contorno prova che lo stesso conosceva Di Gregorio, cio' non consente di stabilire se vi fossero stati tra i due rapporti d'affari o una mera conoscenza visiva, come peraltro sostiene l'imputato.

La dichiarazione di Contorno che l'imputato fosse "uomo d'onore", non e' poi suffragata da ulteriori riscontri obiettivi o da riferimento a specifici episodi.

Ne' la circostanza che l'imputato abbia dichiarato di conoscere il Bontate che, a suo dire, nella zona, aveva fama di persona autorevole, puo' dimostrare in modo sicuro che il Di Gregorio appartenesse alla "famiglia" di S.Maria di Gesu'.

Tale conoscenza poteva infatti scaturire dall'attivita' di mediatore di agrumi svolta dall'imputato, oltreche' dai normali rapporti che si instaurano tra gente che vive nella stessa borgata.

L'"autorevolezza" del Bontate e' poi una circostanza pressocche' nota alla generalita' degli abitanti della zona, sottoposta al suo penetrante controllo.

Il tentativo, poi, di creare un alibi, per il figlio Stefano, che peraltro trova smentita nelle concordi dichiarazioni di Di Gregorio Salvatore e di Buscetta, se certamente non rende l'imputato persona leale e di assoluto credito, non contribuisce a chiarire in modo anche approssimato se egli fosse o meno affiliato all'associazione.

Non sussistendo pertanto indizi certi ed univoci che dimostrino la responsabilita' del Di Gregorio in ordine ai reati attribuitigli, appare

conforme a giustizia assolverlo per insufficienza di prove.

Di Gregorio Salvatore

Di Gregorio Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con Brullo Vito Carmelo, del delitto di cui all'art.378 C.P. (capo 427) ascrittogli come in epigrafe.

Dall'analisi delle risultanze processuali emerge con chiarezza la sua responsabilita', in ordine al reato contestatogli.

Invero e' stato l'imputato stesso ad ammettere, nel corso dell'interrogatorio innanzi al G.I., di aver avvertito Maugeri Nicolo' della emissione di un mandato di cattura a suo carico.

A conferma di cio' ha precisato che il tale soprannominato "Turi" interlocutore del Maugeri nella telefonata del 24/7/1982 ore 8,48, oggetto di intercettazione, era proprio lui.

Ha poi aggiunto di aver appreso la notizia da certo Brullo Enzo, socio in affari del Maugeri e di essere stato incaricato di avvertire quest'ultimo proprio dallo stesso Brullo (Vol.73/R f.075547-075548).

Sulla base di tali elementi deve essere dichiarata la responsabilita' dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo 427 dell'epigrafe.

Ai fini della determinazione della pena, puo' tenersi conto del comportamento processuale del Di Gregorio, ispirato alla massima lealta' e collaborazione e pertanto stabilire la stessa nella misura di cui al II comma dell'art.378.

L'imputato deve essere, quindi, condannato alla pena di anni 2 di reclusione, nonche' al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Tuttavia in applicazione degli artt.6 e segg. D.P.R. 16/12/1986 N.865, tale soluzione va interamente condonata, alle condizioni di legge.

Di Leo Vincenzo

Di Leo Vincenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e di detenzione e porto illegale di armi, ascrittigli rispettivamente ai capi 31 e 362 dell'epigrafe.

Infatti, nel corso di dichiarazioni rese da Coniglio Salvatore, innanzi al P.M., nel quadro di una collaborazione con l'A.G., e' emerso che un giovane di circa 30 anni, alto e snello, soprannominato "Billy", era stato adibito, da Lombardo Salvatore e dallo stesso Coniglio, al trasporto di sostanze stupefacenti.

Il Coniglio precisava che il "Billy" era andato a trovarlo presso il suo "Stallone" ed egli gli aveva consegnato dell'eroina ed aggiungeva, inoltre, che il medesimo "Billy" aveva raggiunto il luogo dell'incontro a bordo di una moto di grossa cilindrata, accompagnato dal Lombardo, il quale viaggiava a bordo della sua Mercedes.

Concludeva, affermando che il "Billy" si trovava recluso alla 7^ sez. - IV p. - 6^ cella, della casa

circondariale di Palermo, insieme a Nunzio Scalia.

Il Coniglio procedeva, poi, al riconoscimento fotografico del "Billy", individuando una forte rassomiglianza tra la foto 31 (Vol.6 f.26), riferentesi al Di Leo, ed il predetto "Billy", con la sola differenza che la persona da lui conosciuta aveva i capelli piu' lunghi ed i baffi meno folti di quella ritratta in fotografia.

Altri particolari sul "Billy", identificato poi con l'odierno imputato, venivano segnalati da un altro pentito, Anselmo Salvatore, il quale dichiarava che Lombardo possedeva oltre che una Mercedes ed una BMW, anche una moto di grossa cilindrata, che veniva presa dal "Billy", il quale si allontanava per destinazione ignota, fuori Palermo.

Anselmo precisava, poi, che il "Billy" si recava, talvolta da Coniglio (Salvino) per consegnare la droga o intascare il denaro.

Descriveva il "Billy" come un ragazzo che lavorava da Lombardo ed aveva circa 30 anni e statura alta e snella.

Aggiungeva, quindi, che il giovane girava sempre armato di revolver e di averlo visto in tale situazione nel novembre-dicembre 1981, periodo in cui

il "Billy" svolse varie commissioni per conto del Lombardo recandosi presso lo "Stallone" o altrove, per ritirare la droga o riscuotere i compensi.

A seguito di tali deposizioni, il "Billy" veniva identificato con l'imputato Di Leo Vincenzo, prima sottoposto a fermo di P.G. e poi tratto in arresto, perche' colpito da ordine di cattura del P.M. in data 1 dicembre 1984.

Interrogato dal Procuratore della Repubblica (Vol.6/Z f.181059-181060) ha protestato la sua innocenza, dichiarando di non conoscere i suoi accusatori.

Ha, poi, precisato di essere stato ristretto insieme a Nunzio Scalia, nella 7^ sez., ove occupavano una cella al IV piano.

Ha aggiunto di aver lavorato al "Sombrero", locale appartenente al Lombardo e di non avere mai circolato con la moto Honda di questi, chiarendo subito dopo che era uscito con il Lombardo a bordo della motocicletta, ma era sempre il suddetto che la pilotava, sia perche' egli era sfornito di patente, sia perche' non gli veniva concesso di guidarla.

Concludeva, negando di essere stato mai soprannominato "Billy" e che al "Sombrero" vi fosse alcun ragazzo con tale nome.

Interrogato dal G.I. in data 28 gennaio 1985 (Vol 7/Z f.181500, 181502), ha confermato le dichiarazioni rese, affermando altresì di aver appreso il nome di Anselmo Salvatore dai giornali, mentre aveva conosciuto Coniglio Salvatore, in carcere a Palermo, tra la fine del 1982 e i primi del 1983, in modo del tutto occasionale.

In tale circostanza avevano parlato ed egli aveva raccontato al Coniglio i propri precedenti giudiziari e che aveva lavorato presso la sala "Sombrero" di Lombardo, particolari in base ai quali il Coniglio lo avrebbe chiamato in causa.

Concludeva, precisando di non essere mai stato soprannominato "Billy", bensì "Enzo il baffone", per via dei folti baffi.

Al dibattimento l'imputato confermava gli interrogatori resi, ribadendo la sua innocenza.

L'analisi delle risultanze processuali consente di pervenire alla affermazione della responsabilità dell'imputato, in ordine ai reati ascrittigli.

Invero, debbono ritenersi attendibili le dichiarazioni accusatorie di Coniglio e di Anselmo, i quali concordemente hanno affermato che il "Billy" svolgeva l'attività di trasporto

degli stupefacenti, sia per conto del Lombardo, che per conto dello stesso Coniglio.

Non vi sono, poi, dubbi che il "Billy", sia da identificare con Di Leo Vincenzo.

A parte, infatti, la notevole rilevanza del riconoscimento fotografico, operato da Coniglio, che deve ritenersi veritiero, stante la pressocche' nulla influenza, ai fini della sua veridicita', di una lieve differenza riscontrata nella lunghezza dei capelli e dei baffi, elemento che frequentemente non coincide nelle foto segnaletiche, scattate spesso molti anni prima; non si puo' ignorare che il Coniglio ha riferito un particolare preciso, confermato dallo stesso imputato, e che cioe' quest'ultimo si trovasse recluso alla 7^ sez., IV p., 6^ cella della casa circondariale di Palermo.

Esiste, poi, concordanza tra la descrizione del "Billy" come giovane sui 30 anni, alto e snello, operata da Anselmo e quella riferita da Coniglio.

L'attivita' svolta dal "Billy" rectius Di Leo Vincenzo e in particolare le sue frequenti visite allo "Stallone" del Coniglio, per la consegna della droga o l'esazione del denaro, sono, inoltre, non solo affermate da quest'ultimo, ma ribadite in modo circostanziato da Anselmo.

Tali elementi, in relazione tra loro, dimostrano, con sufficiente certezza, che il Di Leo deteneva e trasportava gli stupefacenti per conto di Lombardo e Coniglio, agli ordini dei quali lavorava.

In ordine alla detenzione e al porto illegale della rivoltella, si rileva che tali fatti sono sufficientemente provati dalle dichiarazioni di Anselmo, che ha precisato che il "Billy" girava sempre armato di revolver e di averlo visto in tale situazione nel novembre-dicembre 1981.

La circostanza appare verosimile stante la necessita' del Di Leo di difendersi in caso di imprevisti, connessi alla sua attivita'.

Dall'esame del suo certificato penale, risulta, poi, che l'imputato non e' nuovo a condotte di tal genere, avendo riportato ben tre condanne, per violazioni inerenti le armi.

Premesso cio', va quindi dichiarata la responsabilita' del Di Leo, in ordine ai reati ascrittigli.

Per la determinazione della pena, va precisato che i reati in oggetto debbono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione, perche' commessi in esecuzione di un medesimo progetto criminoso.

La pena base deve essere quindi stabilita, in relazione a quella prevista per il reato piu' grave, e cioe' quello di cui all'art.71 L.685/75.

Sulla pena cosi' determinata, va operato l'aumento previsto per l'aggravante di cui all'art.74 comma I N.2 e comma II, sia perche' il fatto e' stato commesso da tre persone in concorso tra loro, sia perche' riguarda ingenti quantitativi di stupefacenti, come si deduce dalla frequenza delle operazioni svolte dal Di Leo, e dalle dichiarazioni dei pentiti.

A tale aumento va aggiunto quello previsto dall'art.81 cpv.

L'imputato deve essere pertanto condannato alla pena di anni 9 di reclusione e £.40.000.000 di multa (pena base art.71 L.685/1975: anni 5 di reclusione e £.20.000.000 di multa + art.74, I comma N.2 e II comma stessa legge = anni 7 e mesi 6 di reclusione e £.30.000.000 di multa + art.81 cpv.,C.P. = anni 9 e £.40.000.000) nonche' al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alla condanna conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena principale.

In considerazione della sua pericolosità sociale, l'imputato va inoltre sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore ai 3 anni.

Di Marco Salvatore

Di Marco Salvatore e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10), nonche' di quelli di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 328, 330, 334, 335, 336, 344, 345, 347, 348, 350, 351 ascrittigli come in epigrafe.

Rinviando per la trattazione di tali capi di imputazione, alla parte della sentenza, in cui vengono esaminati, ci si limitera' ad analizzare in questa sede, la posizione del Di Marco, in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 10.

Deve rilevarsi, al riguardo, che la ricognizione critica delle risultanze processuali, non consente di pervenire all'affermazione della responsabilita' dell'imputato, in ordine a tali delitti.

Invero, se dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo, emerge con chiarezza che il Di Marco partecipo' a numerose azioni delittuose contro il patrimonio, organizzate dalla banda, di cui

Sinagra faceva parte, capeggiata dal "boss" Marchese Filippo, la cui "famiglia" mafiosa apparteneva, come riferito da Buscetta, a "Cosa Nostra"; non e' dimostrato, in modo certo ed univoco, l'inserimento dell'imputato in un contesto associativo.

Gli elementi probatori acquisiti ed in particolare sia le dichiarazioni di Sinagra, che quelle dello stesso imputato, rese in istruttoria, inducono a ritenere che il Di Marco venisse contattato di volta in volta, per collaborare alla consumazione dei furti e delle rapine, occupandosi di reperire le auto e le moto, necessarie per la fuga.

La semplice partecipazione alle attivita' della banda, non puo' da sola, dimostrare con sicurezza la sua affiliazione alla organizzazione criminale, in cui con notevole probabilita' non risulterebbe mai inserito, limitandosi a prestare una collaborazione episodica a singoli illeciti, peraltro imposta dal timore per un'eventuale vendetta del Sinagra.

Avvalora tale ipotesi, anche la considerazione del fatto, che, egli, dopo l'arresto del Sinagra, avvenuto nel 1982, pote' troncare ogni legame con la banda di Marchese e cio', a giudizio della

Corte, proprio a cagione della labilita' di tale vincolo, non corrispondente ad un reale e pieno inserimento nell'Associazione.

Se cosi' non fosse, il suo allontanamento, interpretato dagli associati come un tradimento, difficilmente lo avrebbe sottratto ad una spietata vendetta.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene pertanto la Corte, che non sussistano indizi, tali da dimostrare la sicura appartenenza del Di Marco all'associazione e che lo stesso debba essere, quindi, assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10, per insufficienza di prove.

All'assoluzione consegue la revoca del decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11 aprile 1985 e la restituzione dei beni agli aventi diritto.

Il Di Marco va poi condannato per i reati di cui ai capi da 313 a 322; 327, 328, 330, 334, 335, 336, 344, 345, 347, 348, 350, 351.

In ordine alla determinazione della pena, deve innanzitutto considerarsi il contributo determinante, fornito dall'imputato alle indagini, mediante le dichiarazioni rese in istruttoria ed inoltre il suo spiccato senso di lealta' nell'ammettere la propria responsabilita' relativamente ai fatti, di cui ai citati capi di imputazione.

Tale comportamento processuale, ispirato a sincera resipiscenza, puo' essere, a giudizio della Corte, valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Non si ritiene infatti, per ragioni umanitarie, di considerare quale ostacolo alla concessione del beneficio, la successiva ritrattazione dell'imputato, avvenuta all'udienza dibattimentale, in quanto la medesima e' stata, in larga misura, determinata dalle minacce che il Di Marco ha subito ad opera di persone non identificate, durante la detenzione alla casa circondariale di Termini Imerese.

Pertanto, all'imputato vanno concesse le attenuanti di cui all'art.62 bis C.P., da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti.

Cio' premesso la pena base, deve essere stabilita avendo riguardo a quella prevista per il reato piu' grave e cioe' la rapina (628 C.P.), sulla quale dovra' essere operato l'aumento di cui all'art.81 cpv., poiche' trattasi di condotte delittuose avvinte dal medesimo progetto criminoso.

Il Di Marco va quindi condannato alla pena di anni 5 di reclusione e L.2.000.000 di multa (pena base anni 3 di reclusione e L.1.000.000 di multa +

anni 2 e L.1.000.000 per 81. cpv. = anni 5 di reclusione e L.2.000.000 di multa), oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, il Di Marco deve essere sottoposto a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

Di Pace Giovanni

Di Pace Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10) e di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13) nonche' di traffico di stupefacenti (capo 22), ascrittigli come in epigrafe.

Dall'analisi delle risultanze processuali non e' possibile pervenire, a giudizio della Corte, ad una affermazione della responsabilita' dell'imputato, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10.

Invero, gli elementi a carico del Di Pace sono costituiti, in primo luogo, dalle dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale lo ha indicato (Vol.125 f.456599) come appartenente alla "famiglia" di Ciaculli, e proprietario di tenute agricole nei pressi di Vittoria.

Il Contorno ha anche riferito (Vol.125 f.456671) che l'imputato gli venne presentato come uomo d'onore, presso il campo di tiro a volo di Favarella.

Inoltre dal rapporto di P.G. del 19/10/1984 (Vol.125 Bis f.456830), risulta che lo stesso era

socio dei Greco nella Coop. Agr. Favarella ed e' stato amministratore della Dea S.R.L., di Bagheria, societa' coinvolta in una truffa ai danni della CEE, per la quale sono stati rinviati a giudizio sia il Di Pace che Greco Michele e Greco Salvatore.

Dal medesimo rapporto si rileva, inoltre, che l'imputato e' marito di Cottone Paola, sorella della moglie di Greco Salvatore, fratello di Greco Michele, e che il Di Pace, occupa, in Casteldaccia e precisamente in contrada Stazzone, la medesima villa plurifamiliare, insieme a Greco Salvatore.

Nella suddetta villa, nel corso di una perquisizione e' stata rinvenuta una fotografia di gruppo, ritraente il Di Pace insieme a Prestifilippo Salvatore, Prestifilippo Giovanni, Prestifilippo Mario, e Prestifilippo Giuseppe nonche' al famigerato Greco Giuseppe cl.1952 detto "Scarpazzedda" (Vol.91/R f.079279).

In seguito anche ad indagini bancarie e' emersa, infine, l'esistenza di assegni che collegherebbero l'imputato a Ingrassia Giuseppe, secondo

Contorno Salvatore, corrispondente dei Greco e dei Prestifilippo a Milano, nel traffico di droga da essi gestito.

L'imputato, da parte sua, ha negato, nel corso dell'interrogatorio reso in istruttoria (Vol.196 F.P. f.230155 - 230156) gli addebiti, confermando i rapporti di affinità con Greco Salvatore e la partecipazione assieme ai fratelli Greco, alla Dea S.R.L..

Ha concluso, dichiarando di avere possedimenti a Vittoria e di mancare da Palermo da 10 anni.

L'esame critico degli elementi probatori, sinora enunciati, non consente di dimostrare in modo certo ed univoco l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Ed invero le dichiarazioni del pentito Contorno Salvatore, che genericamente lo ha definito "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" di Ciaculli, in carenza di obiettivi riscontri riguardanti anche episodi specifici, da cui si evidenzia l'organico inserimento nell'associazione, non possono di per se' considerarsi determinanti.

La circostanza dell'esistenza di rapporti d'affari tra l'imputato ed il Greco, evidenziato

dalla partecipazione del Di Pace a due società operanti nel settore della produzione e distribuzione degli agrumi, una delle quali coinvolta nella truffa alla CEE, se già appare indice di contiguità con i fratelli Greco, con uno dei quali peraltro l'imputato ha un rapporto di pseudo affinità, essendo questi cognato della moglie, non permette di accertare con sufficiente certezza, l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra".

Potrebbe, infatti, trattarsi di rapporti economici totalmente indipendenti da un eventuale coinvolgimento del Di Pace, nell'attività dell'organizzazione.

Per quanto concerne il fatto che l'imputato occupi la medesima villa plurifamiliare con Greco Salvatore, esso nulla prova, poiché essendo i due cognati, non appare inusuale che gli stessi possano abitare vicino e in particolare nello stesso complesso edilizio, circostanza questa riscontrabile comunemente.

Serie perplessità, in ordine alla estraneità dell'imputato ad ambienti mafiosi, suscita il ritrovamento della fotografia che lo ritrae insieme ai Prestifilippo, pericolosi criminali appartenenti alla famiglia di Ciaculli.

Se, infatti, e' stato chiarito che il Greco Giuseppe, fotografato insieme ad essi, non e' il famigerato "Scarpazzedda", ma il figlio di Greco Salvatore, il senatore, a differenza di quanto indicato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, tale fotografia costituisce sempre un elemento che pur non potendo da solo dimostrare l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminale "Cosa Nostra", tuttavia indica un certo grado di cordiale intimita' con taluni esponenti di essa.

Le indagini bancarie, condotte in istruttoria, non contribuiscono invece a provare la responsabilita' dell'imputato, in quanto l'unico rapporto con l'Ingrassia, citato nell'ordinanza come rappresentante dei Prestifilippo a Milano, riguarda un assegno bancario tratto sul c/c di questi e ricevuto dal Di Pace .

Peraltro l'unicita' di tale rapporto e la minima rilevanza dell'importo, (appena 2 milioni), fanno ritenere che si sia trattato di un episodio occasionale.

Gli altri movimenti bancari, riguardano, soltanto rapporti intercorsi tra il Di Pace e i fratelli Greco, a cagione delle attivita' economiche da essi svolte in societa'.

Pertanto, previa ponderazione delle circostanze sinora analizzate, appare conforme a giustizia, assolvere l'imputato dei delitti di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Cio' precisato, e' necessario esaminare la posizione del Di Pace, in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22, ascrittigli in rubrica.

L'analisi delle emergenze processuali non consente di rilevare il benché minimo elemento a sostegno di tale accusa, mancando qualsiasi riferimento nell'ordinanza di rinvio a giudizio ad una eventuale attività di traffico di stupefacenti, cui l'imputato abbia partecipato.

Il Di Pace va quindi assolto da tali imputazioni per non aver commesso il fatto.

Di Pace Giuseppe

Di Pace Giuseppe e' stato rinviato a giudizio, per rispondere del delitto di ricettazione continuata ascrittogli al capo 381 dell'epigrafe.

L'analisi delle risultanze processuali, consente di affermare la responsabilita' penale dell'imputato, in ordine al fatto addebitatogli.

Le indagini bancarie condotte in istruttoria, hanno evidenziato che il Di Pace negozio' in data 25 febbraio 1980 ben tredici vaglia per complessivi L.130.000.000, facenti parte di una serie di titoli per L.500.000.000 richiesti da tale Sampino Antonietta, in un solo giorno, attingendo alla provvista di libretti bancari del Banco di Sicilia, di pertinenza di Spadaro Tommaso.

L'operazione effettuata dalla Sampino, come rilevato dalle indagini, aveva lo scopo di distribuire il denaro, tra le varie "famiglie' mafiose.

L'imputato, nel corso dell'interrogatorio Vol.67 f.422552 e ss.) ha ammesso che la negoziazione era

stata preceduta, alcuni giorni prima dell'operazione, dalla costituzione da parte di certa Mannino Alessandra di un libretto al portatore a lei intestato per L.106.950.000 (L.D.R. 37855 - Zebra) versati in contanti.

In tale occasione il Di pace, aveva mostrato alla Mannino la sua disponibilita' per ulteriori operazioni e questo lo aveva contattato, per il versamento di L.130.000.000 in vaglia cambiari, in parte sul primo libretto e il reato uno di nuova accensione.

Poiche', pero', in virtu' di una disposizione interna del banco di Roma, sui libretti al portatore puo' essere solo versato denaro contante, egli aveva cambiato i vaglia a suo nome provvedendo al versamento del denaro ottenuto.

Precisava che la Mannino non gli era stata presentata da nessuno e che non l'aveva piu' rivista.

Le giustificazioni addotte dall'imputato non appaiono pero' credibili.

Egli, infatti, ha riferito che il versamento, ad opera della Mannino, della somma di L.106.950.000 nel primo libretto al portatore (37855 - Zebra), era avvenuto in denaro contante. (Vol.67 f.422552-422553).

Gli accertamenti effettuati hanno invece permesso di verificare che tale versamento fu eseguito in data 1 febbraio 1980, ma non in contanti, bensì attraverso prelievi effettuati dallo stesso Di Pace, in pari data, dai L.D.R. 36215, 36225, 36315. tutti intestati a nomi di fantasia e sulla cui scheda risultava l'annotazione del nome dell'imputato.

L'entità dei prelievi era solo lievemente inferiore a quella del successivo versamento, e precisamente L.104.745.000.

L'imputato nel corso di un secondo interrogatorio (F.P. f.230255 e segg) ed alla contestazione di tali fatti, ha risposto di non ricordare chi gli avesse dato il denaro e per quali ragioni avesse compiuto operazioni così intricate, e tale atteggiamento ha mantenuto in seguito all'interrogatorio del 19 gennaio 1984 (F.P. f.230264).

In tale ultima occasione, dopo l'esibizione della documentazione riguardante i suddetti ed altri libretti, ha riconosciuto che gli stessi sono stati da lui manovrati, per esigenze di clienti e che ciò comunque rientrava nelle sue competenze, essendo addetto all'Ufficio "Sviluppo".

Alla luce di tali elementi, appare evidente che il Di Pace, abbia, con le sue dichiarazioni reticenti e contraddittorie, voluto nascondere l'identita' delle persone per le quali lavorava e gli scopi delle operazioni bancarie eseguite.

Ma la responsabilita' dell'imputato e' avvalorata anche da altre circostanze.

In particolare, il versamento effettuato dal Di Pace in data 24 settembre 1979 sul D.R.36215, mediante un assegno all'ordine di Rossini Antonino (N.0030331491) dall'importo di L.78.500.000, sul quale l'imputato ha ammesso di avere apposto la falsa firma di girata.

Tale somma di L.78.500.000 proveniva dal cambio di 100.000\$ USA, effettuato nella stessa giornata, il cui controvalore e' di L.79.700.000, leggermente superiore alla cifra versata sul D.R.36215.

Con perizia grafica (Vol.81 f.79) e' stato poi accertato che le distinte sono state compilate dal Di Pace, mediante l'apposizione di firme relativa a soggetti inesistenti.

E' chiaro, quindi, che anche in tal caso, il Di Pace ha negato di essere l'autore dell'operazione, e che abbia voluto occultare i veri scopi di tali movimenti bancari, con notevole

probabilita', finalizzate al reimpiego di capitali frutto di attivita' connesse al traffico di stupefacenti.

Sono emerse poi una serie abbondante di operazioni bancarie di rilievo (F.P. f.230299 e segg.), per le quali il Di Pace ha ammesso di avere apposto firme false sulle relative distinte ed ha dichiarato di non ricordare per conto di chi le avesse svolte.

A questo riguardo si puo' ricordare, in data 16 ottobre 1979, il cambio di 120.000\$ utilizzando il controvalore (L.85.880.000) per ottenere assegni circolari, la cui distinta di richiesta e' stata firmata dal Di pace, come lui stesso ammesso, a nome di Greco Michele.

Al riguardo, il Di Pace ha candidamente affermato, non solo di non ricordare i clienti che hanno richiesto l'operazione, ma anche che l'apposizione delle false firme, era per lui da considerarsi come una mera leggerezza.

Una particolare considerazione, meritano poi i rapporti del Di Pace con Teresi Girolamo e i familiari di questi, suoi ex datori di lavoro.

Gli accertamenti bancari hanno dimostrato che il Di Pace ha effettuato numerose operazioni,

nell'interesse dei Teresi, travasando disponibilita' finanziarie da un deposito ad un altro, mediante frequenti falsificazioni di firme nelle distinte.

Lo stesso imputato ha ammesso, nell'interrogatorio del 21 maggio 1984, (Vol.79 f.437569) di fronte alle contestazioni, che in effetti parte del danaro e alcuni dei libretti di risparmio, ma solo quelli nominativi, da lui accesi, riguardavano il Teresi.

Ha, poi, aggiunto di non ricordare degli altri, ma che qualche volta aveva creato uno e due libretti al portatore per Teresi Girolamo.

Riguardo alla specifica circostanza contestategli il 26 marzo 1984 (F.P. f.230280) di un assegno di L.2.200.000 emesso da Teresi Pietro, amministratore dell'Immobiliare Vespri all'ordine di Di Pace Giuseppe e da lui negoziato, egli ha risposto di non ricordare nulla della causale dello stesso e che probabilmente gli sara' servito a pagare qualche cambiale per conto dei Teresi.

Al dibattimento, l'imputato ha precisato di aver contattato il Teresi per ottenere l'apertura dei libretti presso il Banco di Roma e cosi' raggiungere il "plafond" richiestogli dalla Banca, in quanto addetto allo "Sviluppo".

In ordine all'assegno di L.2.200.000 emesso da Teresi Pietro, ha dichiarato di avere richiesto al Teresi il rilascio di qualche assegno in bianco per effettuare pagamenti.

Ha ribadito di non avere rapporti con il Teresi Pietro, cugino di Girolamo e cognato dei Grado, che nell'ordinanza di rinvio, era indicato come l'emittente dell'assegno.

In ordine agli altri clienti, che egli ha dichiarato di non conoscere e per conto dei quali svolgeva operazioni, ha precisato che spesso gli venivano segnalati dai colleghi, ovvero che essi si limitavano a lasciare il denaro presso la Cassa ed egli provvedeva poi ad effettuare le operazioni.

La ricognizione critica del materiale probatorio acquisito, consente di concludere che l'imputato svolgeva per conto delle "famiglie" mafiose, una attività di intermediazione ricettatoria, diretta ad occultare le notevoli disponibilità finanziarie derivanti dal traffico degli stupefacenti attraverso complessi ed artificiosi movimenti bancari.

Tale assunto trova la propria conferma non solo nell'accurata, ricostruzione di tutte le operazioni svolte dal Di Pace, ispirate tutte da una logica di frammentazione dei depositi, strumentale al

conseguimento del fine illecito, ma soprattutto dal comportamento dell'imputato, il quale ha compiuto un frequentissimo ricorso alla falsificazione di firme su distinte ed assegni bancari, giustificando tale attivita', in modo non convincente ed adeguato, spesso ascrivendola alla categoria della mera leggerezza.

A cio' va aggiunta l'esplicita ammissione di avere svolto le operazioni contestategli unita all'atteggiamento di reticenza e di omerta', dietro il quale ha cercato di nascondere l'identita' dei soggetti per i quali agiva.

Tali circostanze contribuiscono anche ad evidenziare il dolo dell'imputato, il quale era certamente consapevole della illegittima provenienza del denaro da lui impiegato nelle operazioni bancarie svolte.

Ne' le considerazioni svolte dalla difesa consentono di escludere la responsabilita' dell'imputato.

Non appaiono, infatti, concludenti i riferimenti al D.L.15-12-1979 n.625, circa l'insussistenza dell'obbligo di identificare i soggetti che versino somme non inferiori a 20 milioni.

Anche a voler ammettere quanto sostenuto dalla difesa, nelle proprie dotte argomentazioni, appare

inverosimile che l'imputato non avesse alcuna conoscenza dei clienti, specie quando gli venivano richieste operazioni sospette ed inusuali.

I suoi "non ricordo" non possono pertanto ritenersi credibili.

Riguardo all'attività di produttore, svolta dall'imputato presso il Banco di Roma, invocata dalla difesa a giustificazione delle operazioni da lui eseguite, deve rilevarsi come tale qualità non potesse esimere il Di Pace, in presenza di operazioni che destavano, all'esame di persona esperta come lui, serie perplessità, dall'astenersi dall'eseguirle, anche se ciò poteva comportargli un pregiudizio di carattere economico.

Invero, l'imputato ha dimostrato di non avere scrupolo alcuno, agendo con il massimo della spregiudicatezza, al fine di conseguire, non solo più alti profitti all'interno dell'istituto di credito, ma anche la remunerazione da parte delle cosche, di cui l'assegno di L.2.200.000 a firma di Teresi Pietro e a lui intestato costituisce un esempio.

Appare infatti un mero espediente difensivo la giustificazione addotta a riguardo dall'imputato nel corso del dibattimento, secondo cui tale titolo gli

era servito per eseguire pagamenti per conto della ditta Teresi, quando in istruttoria aveva riferito di non ricordare la causale e di ritenere, in via di supposizione, che fosse stato utilizzato per pagare qualche cambiale.

Pertanto, l'imputato va dichiarato colpevole del reato di ricettazione continuata, e cio' perche' la violazione dell'art.648 C.P. e' stata compiuta in tempi diversi, mediante piu' azioni, sorrette ed avvinte dal medesimo progetto criminoso.

In ordine alla determinazione della pena, essa va stabilita tenuto conto dell'aumento previsto per l'aggravante di cui all'art.61 N.9, essendo stato commesso il fatto, con violazione dei doveri inerenti la qualita' di incaricato di pubblico servizio, nonche' dall'aumento di cui all'art.81 cpv., C.P..

Il Di Pace deve essere, quindi, condannato alla pena di anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa nonche' al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare (pena base anni 2 e mesi 6 di reclusione e L.6.000.000 di multa + un terzo L.61 N.9 = anni 3 e mesi 4 e L.8.000.000 + 81 cpv = anni 4 reclusione e L.10.000.000 di multa).

Alla condanna segue per legge l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

In considerazione della sua pericolosità sociale, l'imputato va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per un periodo non inferiore ad un anno.

Ai sensi dell'art.6 e segg. D.P.R. 16-12-1986 N.865, si dichiarano interamente condonati anni due di reclusione e L.10.00.000 di multa.

Di Pasquale Giovanni

Di Pasquale Giovanni e' stato rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere e di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Invero, l'imputato si e' protestato innocente osservando di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere il Calzetta.

Tuttavia, sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate e circostanziate dichiarazioni rese da Stefano Calzetta (Vol.11 f.402852-402854-402895).

Questi, infatti, dopo aver dichiarato che a Pietro Lo Iacono, arrestato nella nota villa di Via Valenza, fa capo l'organizzazione criminosa che controlla la zona circostante la Stazione Centrale, ha riferito chee il Di Pasquale detto "Giannuzzu u beddu" era uno dei piu' stretti collaboratori del predetto e che a seguito dell'arresto del capo, faceva le sue veci in seno all'organizzazione, nell'ambito

della quale, aveva, assieme a Rosario Mistretta e Orazio Corona, assunto una posizione di particolare prestigio dopo la scomparsa di Emanuele D'Agostino.

Ha aggiunto il Calzetta che il Di Pasquale, cosi' come altri esponenti mafiosi, era stato frequentatore, in Via Torino, della sala da barba gestita da Luigi Gatto e ha concluso, riferendo che il predetto di trovava in compagnia di Pietro Vernengo, Carmelo Zanca e Nicola Di Salvo, nonche' di altra persona appartenente alla "famiglia" di Rosario Riccobono, allorquando il Vernengo aveva detto al Calzetta che anche i suoi fratelli, titolari di una fabbrica di blocchetti di cemento dovevano pagare "il pizzo", cosi' come tutti gli altri commercianti ed imprenditori della zona.

Tuttavia, a dire del Calzetta, considerato che essi non versavano in buone condizioni economiche il Vernengo aveva ottenuto di far loro pagare soltanto trecentomilalire al mese.

Tali dichiarazioni hanno trovato puntuale conferma in quelle rese dal teste Bruno Felice (Vol.90 f.440778), congiunto del Gatto, il quale

ha riferito anch'egli che il Di Pasquale era molto vicino a Lo Iacono Pietro.

Contorno Salvatore (Vol.125 f.456572), nel confermare l'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa ha affermato che probabilmente faceva parte della "famiglia" di Palermo-Centro.

Peraltro, diversamente da quanto assunto dalla difesa, le dichiarazioni del Calzetta non sono state contraddette da Contorno.

A tal fine si precisa infatti, che il Contorno non ha attribuito al Di Pasquale una posizione diversa da quella indicata dal Calzetta, ma si e' limitato a dichiarare l'appartenenza del medesimo all'organizzazione di "Cosa Nostra".

Non appare credibile il Bruno, quando nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha avuto cura di precisare che intendeva un istruttoria il Di Pasquale "vicino a Lo Iacono" nel senso di vicinanza dei due negozi, siti nella stessa via.

A parte la considerazione che il negozio, cosi' come affermato dallo stesso Di Pasquale, non fosse suo, ma del figlio, si osserva che se il

Bruno avesse voluto semplicemente indicare la vicinanza dei due magazzini, avrebbe detto negozio vicino a quello del Lo Iacono; invece, dichiarando le seguenti testuali parole: "di avere appreso che il Di Pasquale fosse persona vicina al Lo Iacono", ha dimostrato di voler riferirsi al rapporto esistente tra le due persone e non alla vicinanza dei due negozi.

Il Di Pasquale da parte sua, pur incredibilmente negando di conoscere il Lo Iacono, conosciutissimo nella zona, non ha potuto fare a meno di ammettere i suoi rapporti con il Mistretta, col Corona e le sue frequentazioni presso la sala da barba del Gatto.

Peraltro, a dimostrazione della circostanza che il Di Pasquale non frequentasse la predetta sala da barba solo per fruire dei relativi servizi, si fa presente che l'imputato ha tratto sulla Sicilcassa, il 2.2.1983, un assegno di lire 2.800.000 negoziato proprio da Gatto Luigi.

Le concordi dichiarazioni del Calzetta, di Bruno Felice e del Contorno Salvatore appaiono attendibili ai fini del convincimento circa l'inserimento organico dell'imputato

Di Pasquale

Giovanni nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e circa il contributo causale non indifferente, consapevolmente prestato, per il perseguimento delle criminose finalita' associative.

Si deve a tal fine far presente che l'imputato, non risultando impegnato in attivita' economiche di qualsiasi genere, non puo' che ricorrere ad illeciti espedienti per procurarsi disponibilita' finanziarie.

Significativi sono, infatti, anche i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed emissione di assegni a vuoto.

Va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso e, valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena di anni sette di reclusione (pena base per l'art.416 Bis I° e IV° comma C.P. = anni 4 mesi 9 + 1/3 per aggravanti di cui al VI° comma = anni 6 mesi 4 piu' mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 6 mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi

degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati mesi sei di reclusione, costituente l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale, a norma degli artt. 215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata ad una casa di lavoro per la durata di anni uno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Di Pieri Pietro

Di Pieri Pietro e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) nonche' per il reato di traffico di stupefacenti (capo 22), ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi di prova emersi a suo carico, tuttavia, non consentono di addivenire ad una sicura affermazione di responsabilita'.

Ed, invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta soltanto affermata da Contorno Salvatore.

In particolare il Contorno ha indicato Di Pieri Pietro quale affiliato e "capo decina" della famiglia mafiosa di Brancaccio (Vol.125. f.456538), (Vol.125. f.456623-456624), (Vol.125 f.456671), (Vol. f.456687), aggiungendo che il predetto gli venne ritualmente presentato come "uomo d'onore" secondo le regole di "Cosa Nostra" da Bontate Stefano e Savoca Giuseppe.

Egli ha poi dimostrato di ben conoscere il Di Pieri nel corso di una ricognizione fotografica, indicandone inoltre l'attivita' di commerciante di carne, probabilmente in societa' con i Randazzo ed i legami parentali con la famiglia Savoca.

Tali dichiarazioni di merito hanno trovato soltanto un limitato riscontro negli espletati accertamenti di polizia giudiziaria.

Dal rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 6 Ottobre 1984 (Vol.125 bis f.456770), ma anche dalle dichiarazioni del teste Randazzo Gaetano (Vol.14 ter f.052858), si rileva, infatti, che il Di Pieri risulta dipendente della Italcarnè S.p.A. di cui e' presidente il Randazzo e lo stesso imputato, nel corso dell'interrogatorio, ha riferito che la di lui figlia Antonina ha contratto matrimonio con Savoca Vincenzo di Rosolino, nipote di Savoca Giuseppe.

Inoltre, come risulta dal rapporto citato, l'imputato, che e' diffidato di P.S., e' stato in passato coinvolto in un procedimento penale per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, costituente questa l'attivita' originaria del gruppo facente capo ai Savoca, successivamente dedicatisi al piu' lucroso traffico di sostanze stupefacenti.

Ed a proposito dei Savoca e' significativo ricordare che il Di Pieri Pietro era nella lista degli invitati al matrimonio di Corrao Attilio con Savoca Benedetta, sequestrata nel corso di una perquisizione espletata il 16 settembre 1982, nell'ambito delle indagini conseguenti all'omicidio del generale Dalla Chiesa (vedi rapporto 24 Marzo 1983; Vol.10 f.402786).

Ora, certamente le dichiarazioni di Contorno Salvatore costituiscono validi elementi di accusa, in quanto precise e reiterate anche in dibattimento, ma non abbastanza da fondare un giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica.

Pertanto, non resta che assolvere Di Pieri Pietro dai i delitti di cui ai capi 1 e 10 come in epigrafe per insufficienza di prove.

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, non vi e' alcuna prova a carico dell'imputato.

Ed invero, l'unico elemento emerso a carico del Di Pieri per i delitti predetti e' la conoscenza di Savoca Giuseppe, peraltro giustificata dal loro rapporto di parentela.

Pertanto, in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, Di Pieri Pietro va assolto per non aver commesso il fatto.

Di Salvo Nicola

Di Salvo Nicola e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso , associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, episodi concreti di traffico di tali sostanze, nonche' altri reati connessi ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22, 363, 364, 394, 395 dell'epigrafe.

Rinviando per i reati di cui ai capi 363, 364, 394, 395, alla parte speciale della sentenza (Cap.X Parte III - Par.2) che se ne occupa vanno ora separatamente esaminati gli elementi di responsabilita' a carico di Di Salvo Nicola in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 da una parte e 13 e 22 dall'altra.

Per cio' che riguarda i reati ascritti all'imputato ai capi 13 (in esso unificato il capo 16) e 22 (in esso unificato il capo 34) gli elementi probatori esistenti hanno evidenziato che il Di Salvo era sicuramente dedito al traffico di sostanze stupefacenti, nonche' affiliato ad una associazione a delinquere finalizzata alla predetta attivita'.

Depone inevitabilmente in tal senso il rinvenimento del laboratorio di via Messina Marine, sito nella villetta di proprieta' del predetto imputato.

E' stato, infatti, accertato a seguito delle esperite indagini peritali, che gli oggetti trovati sono strumenti tipici dei laboratori clandestini per la produzione di eroina.

Ora, atteso che il Di Salvo e' risultato essere proprietario della villetta in cui si trovava il predetto laboratorio, ed essendo altresì di tutta evidenza che un laboratorio del genere richiede un'organizzazione complessa ed articolata che, oltre a curare l'approvvigionamento della morfina e la produzione dell'eroina, si occupi della commercializzazione del prodotto finito attraverso canali collaudati, la responsabilita' penale dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 puo' essere senza dubbio affermata.

Tuttavia, e' bene precisare che l'imputato nell'ambito di tale associazione ha una posizione di semplice partecipazione.

A tal fine occorre mettere in evidenza, e cio' anche a riprova dell'organico inserimento del Di Salvo nell'ambito della predetta associazione, i suoi stretti legami, anzi la sua dipendenza dal clan Vernengo, cui certamente compete un ruolo direttivo nell'organizzazione criminosa.

In particolare Vernengo Pietro e', poi, tra gli elementi di maggiore spicco della sua "famiglia" di S.Maria di Gesu'.

L'uccisione del suo capo Bontate Stefano, non soltanto non ha intaccato in alcun modo il suo prestigio mafioso, ma lo ha accresciuto, tanto che sicuramente egli e' adesso ai vertice della piramide mafiosa.

I rapporti illeciti esistenti tra il Di Salvo ed il clan dei Vernengo sono dimostrati, procedendo a ritroso, innanzitutto dalla constatata presenza dinanzi alla villa di Di Salvo Nicola dell'autovettura in uso a Vernengo Pietro nonche' dal rinvenimento nella villa predetta, fra gli altri documenti, dell'atto di precetto diretto a Vernengo Pietro e notificato il 23 agosto 1977 al nipote, Vernengo Luigi, concernente il pagamento della somma di £.162.907.446 a titolo di pena

pecuniaria e spese di giustizia, cui era stato condannato dal Tribunale di Castrovillari con sentenza del 14 novembre 1972 per contrabbando di tabacchi (fasc.1, docum.alleg.Vol.5) assieme al Di Salvo Nicola.

Gia' in quel procedimento il Di Salvo era coimputato del Vernengo.

Nella villa e' stata altresì rinvenuta una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile relativa ad un automezzo, targato PA 445338 intesta a Vernengo Giuseppe, cugino di Vernengo Pietro.

A cio' si aggiunge che, attraverso gli accertamenti bancari, e' stato individuato un assegno di Di Salvo Nicola riferibile direttamente a Vernengo Giuseppe.

Il Di Salvo, infatti, ha tratto sulla Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale il 28 aprile 1980, un assegno di £.3.500.000, negoziato da Cottone Tommaso, quale amministratore della s.r.l. "Ass.A.Comm" e secondo quanto risulta dalle dichiarazioni del Cottone (Vol.4/S f.344, Vol.5/S f.50), l'assegno era stato consegnato al Cottone medesimo da Vernengo Giuseppe per l'acquisto dell'autovettura Renault Alpine targata PA 590955, intestata a De Luca Vita, madre del Vernengo.

Debbono essere ricordate, poi, altre significative circostanze sintomatiche dello strettissimo rapporto esistente fra il Di Salvo e tutto il gruppo dei Vernengo.

Il 16 aprile 1976 sull'autostrada A 14, nei pressi di Taranto, venne controllata l'autovettura BMW targata PA 416635 intestata a Vernengo Antonino: a bordo veniva identificati Di Salvo Nicola, Lo Vario Carlo, Gambino Andrea ed il sedicente Lanzetta Alfonso, che successivi accertamenti permettevano di identificare in Vernengo Pietro. (Vol.2 f.400635)

Il 15 novembre 1978 il Di Salvo veniva controllato a bordo dell'autovettura A 112 targata PA 456033 intestata a Di Salvo Rosaria.

Forniva false generalita', mentre il passeggero che lo accompagnava veniva identificato in Graviano Michele (Vol.11 f.400635 - 400636), la persona cioe' cosi' legata a Vernengo Pietro che costui, secondo Calzetta Stefano accolse bestemmiando la notizia della sua uccisione (Vol.2 f.402877).

Per ultimo il 13 Novembre 1981, a Palermo, veniva controllata l'autovettura BMW targata PA 594884, di proprieta' di Vernengo Giuseppe fu

Giovanni, condotta dallo stesso ed occupata anche da Vernengo Pietro e dal Di Salvo che nell'occasione dichiarava di lavorare alle dipendenze di Vernengo Giuseppe nella ditta di autotrasporti di cui quest'ultimo era titolare (vol.3/S f.136473).

Non sembra occorra altro per dimostrare gli strettissimi legami esistenti fra il Di Salvo e la famiglia Vernengo, peraltro rilevati anche da Calzetta Stefano, Contorno Salvatore, Sinagra Vincenzo di Antonino e Felice Bruno.

La raffineria che, secondo il Calzetta, pur gestita dai Vernengo, era di pertinenza di tutte le "famiglie" mafiose, che vi investivano i loro capitali.

Significativa e' poi la circostanza narrata da Calzetta Stefano, secondo cui il Di Salvo era presente, insieme ad altra persona appartenente al clan Riccobono, allorquando Zanca Carmelo e Vernengo Pietro gli avevano chiaramente detto che anche i suoi fratelli dovevano pagare "il pizzo" come tutti gli altri commercianti della zona.

E trattasi di presenza indicativa della sua appartenenza alla cosca, dato che e' facile dedurre che un simile argomento (l'imposizione di una tangente) non sarebbe stato certo trattato dinanzi a persona estranea all'organizzazione.

Significativa e' altresì la circostanza narrata dallo stesso Calzetta, secondo il quale il Di Salvo si trovava in compagnia di Vernengo Pietro, all'interno della fabbrica di ghiaccio di quest'ultimo, allorquando il Vernengo medesimo si era incontrato, poco tempo dopo l'uccisione di Graviano Michele, con Ferrera Giuseppe, detto "cavadduzzu", elemento di spicco della criminalita' catanese, affiliato al clan Santapaola.

Contorno Salvatore (Vol.125 f.456534) e il teste Felice Bruno (Vol.90 f.440776) hanno poi indicato il Di Salvo come compare di Vernengo Pietro, mentre Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. f.258224, 258248, 258249) ha da parte sua riconosciuto fotograficamente il Di Salvo come "il compare" di Vernengo Pietro, asserendo anche che quest'ultimo era in societa' con l'imputato nella raffineria in questione.

Considerati gli strettissimi rapporti esistenti tra il Di Salvo e il clan dei Vernengo, nonché le posizioni di centralità di quest'ultimi nell'ambito dell'associazione criminosa, sul personaggio predetto occorre aggiungere quanto segue, per meglio chiarire la sua posizione.

Il riscontrato coinvolgimento di Vernengo Pietro e del suo gruppo familiare nel laboratorio di eroina di cui trattasi rende estremamente attendibile quanto riferito sul conto del Vernengo e dei suoi familiari da Calzetta Stefano: "Nel 1978 tornando a Palermo dal Lido di Ficarazzi, dove i Vernengoposseggono due villini, manifestati al citato Vernengo Pietro, mio accompagnatore, il proposito di trasferirmi negli Stati Uniti d'America dove speravo di fare fortuna e verso cui ero attratto per interessi turistici.

Nell'occasione il Vernengo cerco' di dissuadermi dal proposito, ma alle mie insistenze mi propose esplicitamente di portare con me il quel Paese qualche chilo di eroina (Vol.11 f.402876-402877).

Non ha egli una posizione patrimoniale che gli consenta di disporre di notevoli somme di denaro eppure risulta che si concedeva costosi hobbies o

spendeva ragguardevoli cifre a favore di persone appartenenti alla sua stessa "famiglia" mafiosa.

Maffolini Vincenzo, guidatore di cavalli da corsa, ha dichiarato di aver conosciuto il Di Salvo all'ippodromo della Favorita e di aver saputo che egli aveva acquistato un cavallo della scuderia Monti per L.4.000.000 (Vol.7/S f.138128-138129).

Oliveri Giuseppe, agricoltore, riferiva che un assegno da L.7.200.000, emesso dal Di Salvo a suo ordine, era il corrispettivo di un pezzo di terreno acquistato dal predetto ed aggiungeva che nell'atto definitivo, stipulato dal notaio Chiazzeze, era stato indicato altro nome che pero' non ricordava (Vol.6/S f.137869-137870).

Dagli accertamenti bancari e' merso, altrsi', che Di Salvo ha emesso un assegno a favore del titolare della sala di trattenimenti "Happy Days" e successivamente si accertava che il titolo era stato dato in pagamento del pranzo nuziale tra Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, al quale erano presenti, tra gli altri, oltre lo stesso Di Salvo, i fratelli Graviano Benedetto, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Vernengo Pietro e Vernengo Luigi,

Lombardo Michele e Lombardo Sebastiano e Senapa Pietro, testimoni di nozze (Vol.8/S f.138436).

Sentite in proposito, Tagliavia Giuseppa dichiarava di sconoscere che il trattenimento era stato pagato dal Di Salvo e che tra gli invitati erano presenti le persone su indicate (Vol.7/S f.138130-138131).

Altro assegno da L.9.100.000 emesso dal Di Salvo, risultava negoziato da S.p.A. Indomar, il cui titolare Inglese Gioacchino precisava che era stato utilizzato per l'acquisto di autovettura RS Turbo Alpine Renault, intestata ad Lauricella Angela moglie di Senapa Pietro, e produceva la relativa scheda del P.R.A. (Vol.7/S f.138449-138450,138203).

Ora, non v'e' dubbio che queste risultanze dimostrano come il Di Salvo avesse delle disponibilita' che certamente non potevano provenire dalla sua attivita' lecita e che egli utilizzava anche per remunerare altri appartenenti al medesimo sodalizio.

Indicativi sotto questo aspetto sono soprattutto gli ultimi due casi.

Ed invero non c'e' valido motivo perche' il Di Salvo paghi un trattenimento di nozze a Calcagno Angelo, ricercato per omicidio ed associazione per delinquere, cui partecipano influenti membri di "famiglie' mafiose ed addirittura faccia acquistare a Lauricella Angela, moglie di Senapa Pietro, testimone alle nozze della Tagliavia, una costosa autovettura.

Vero e' che la Lauricella, sentita sui fatti, ha negato che essa o il marito abbiano mai acquistato una Alpine Renault (Vol.8/S f.138502-138503) ma e' da considerare che non poteva essere una iniziativa della Indomar intestarle l'autovettura e predisporre tutti i necessari documenti.

La realta' e' dunque che il Di Salvo era utilizzato come la persona che doveva piu' esporsi: era titolare della casa ove era installato il laboratorio di eroina e fungeva da pagatore per conto della sua "famiglia" e del gruppo dei Vernengo.

I risultati delle indagini bancarie ed altri accertamenti istruttori hanno poi offerto nuovi univoci elementi che dimostrano gli stretti rapporti del Di Salvo con altri mafiosi.

In particolare le espletate indagini bancarie hanno consentito di accertare intensissimi rapporti fra il Di Salvo e Pullara' Ignazio, Visconti Ludovico, Oliveri Giovanni, Adelfio Francesco, Capizzi Benedetto, Caruso Vincenzo, Teresi Girolamo, Marchese Filippo, Risicato Ludovico, Nicolini Adele, moglie del defunto Mineo Filippo, D'Alia Giovanni, Virruso Antonino, Amato Federico, Casella Antonino, Buffa Vincenzo ed altri ancora, tutti personaggi la cui appartenenza a "Cosa Nostra" e' indiscutibile.

Il numero degli assegni nonche' l'importo complessivo della somma in essi indicata e' indice di un volume d'affari non corrispondente all'attivita' ufficialmente svolta dal predetto imputato, come puo' desumersi dai dai movimenti bancari che di seguito si riportano:

a) Ha tratto sul c/c n. 410169051 del Banco Di Sicilia - agenzia 6 di Palermo - , i seguenti assegni:

1 n. 48318222 del 10 luglio 1979 di lire 9.500.000, all'ordine di Oliveri Giovanni, nato a Villafrati il 21 marzo 1945;

2 n. 49318236 del 15 ottobre 1979 di lire 5.700.000, all'ordine di Alongi Giovanni, nato a Palermo il 28 novembre 1936,

3 n. 57696301 del 31 ottobre 1979 di lire 5.000.000, all'ordine di se stesso, girato ad Adelfio Francesco, nato a Palermo il 24 marzo 1941;

4 n. 40020700 del 25 febbraio 1980 di lire 1.200.000;

n.57693286 del 30 novembre 1979 di lire 3.000.000, all'ordine di Teresi Emanuele di Giovanbattista, nato a Palermo l'1 gennaio 1933; il secondo assegno e' stato girato dal Teresi quale amministratore della "TE.CO." (Tecno Costruzioni) S.p.A..

5 assegno (acquisito in fotocopia priva del recto, presumibilmente n.23497 del 23 aprile 1979 di lire 400.000, come da estratto conto), negoziato da Bisconti Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2 gennaio 1927;

b) Ha tratto sul c/c n.41342 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, l'assegno n.1395868 del 10 febbraio 1982 di lire 2.000.000, che e' stato negoziato da Li Vorsi Gaspare, nato a Palermo l'1 gennaio 1933, mediante versamento nel c/c intrattenuto dalla "LI VORSI" S.p.A..

c) Ha ricevuto da Marchese Filippo, nato a Palermo il 14 settembre 1938, assegno n.20747334 del 28 maggio di lire 2.000.000.

d) Ha tratto sul c/c n.410169051 i seguenti assegni:

n.49325656 del 4 ottobre 1979 di lire 7.300.000;

n.57696314 del 13 novembre 1979 di lire
3.500.000,

all'ordine di Capizzi Benedetto, nato a
Palermo il 28 giugno 1944.

Dallo stesso ha ricevuto l'assegno
n.000144106 del 12 novembre 1979 di lire 3.500.000,
tratto sul c/c n.28730/3 della C.R.A. di Villagrazia
di Palermo.

e) Ha tratto sul c/c n.410169051 i seguenti
assegni:

n.57693290 del 18 ottobre 1979 di lire
7.800.000;

n.49325655 del 1 ottobre 1979 di lire
10.000.000;

n.49325649 del 21 settembre 1979 di lire
5.000.000,

negoziati da Pullara' Ignazio, nato a San
Giuseppe Jato il 13 aprile 1946.

Da Pullara' Ignazio ha ricevuto i seguenti
assegni:

n.0592178	del	2	maggio	1979	di	lire
5.000.000;						
n.0582519	del	19	gennaio	1979	di	lire
1.200.000;						
n.0303970	del	24	ottobre	1979	di	lire
8.000.000;						
n.0589123	del	20	marzo	1979	di	lire
1.050.000;						
n.0586073	del	19	febbraio	1979	di	lire
2.000.000;						
n.0584439	del	12	febbraio	1979	di	lire
10.000.000;						
n.0313697	del	21	dicembre	1979	di	lire
1.580.000;						
n.0584028	del	29	gennaio	1979	di	lire
1.000.000,						

tutti tratti sul c/c n.41191 della C.R.A.
Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dallo
stesso Pullara'.

f) Ha tratto sul c/c n.410169051 i seguenti
assegni:

n.57693299 del 30 ottobre 1979 di lire
18.000.000;

n.57693299 del 30 ottobre 1979 di lire
18.000.000;

n.57693290 del 25 ottobre 1979 di lire
7.800.000,

girati a Pullara' Ignazio.

Da Pullara' Ignazio ha ricevuto i seguenti
assegni:

n.0313692 del 3 dicembre 1979 di lire
200.000;

n.0594574 del 10 maggio 1979 di lire
5.000.000;

n.0589128 del 27 marzo 1979 di lire
750.000;

n.0590522 del 29 marzo 1979 di lire
441.000;

n.0587529 del 12 marzo 1979 di lire
3.000.000;

n.0303964 del 10 ottobre 1979 di lire
7.000.000;

n.0288181 del 26 luglio 1979 di lire
1.000.000,

tutti tratti sul c/c n.41191.

In data 2 maggio 1979 Gabriele Giuseppe,
nato a Palermo l'8 febbraio 1945, titolare della
"Sicilgru", ha tratto sul c/c 122852/10 della
C.C.R.V.E. l'assegno n.8724945 di lire 15.000.000
all'ordine di Di Salvo Nicola, negoziato da Pullara'
Ignazio.

g) Ha ricevuto l'assegno n.010047584 del 23
aprile 1979 di lire 9.000.000, tratto sul c/c
n.24058/20 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo
- intrattenuto da Buffa Vincenzo, nato a Palermo il 22
ottobre 1938.

h) Ha ricevuto l'assegno n.000144103 del 2
novembre 1979 di lire 5.000.000 tratto sul c/c 28730
della C.R.A. di Villagrazia di Palermo intrattenuto da
C a p i z z i B e n e d e t t o .

Giova a tal fine ricordare che il Di Salvo

e' gestore di un negozio di frutta e verdura e detersivi.

Cio' induce a ritenere che tali somme di denaro costituiscono i proventi di un'attivita' finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tenuto conto che il predetto ha sempre svolto attivita' illecite come risulta dai suoi precedenti penali e che la negoziazione di tali assegni e' avvenuta con soggetti notoriamente pregiudicati, alcuno dei quali gia' condannati per traffico di sostanze stupefacenti.

Altro importante dato da sottolineare e' come nell'elenco degli invitati al matrimonio tra Corrao Attilio e Savoca Benedetta, sequestrato nel corso della perquisizione effettuata nell'ambito delle indagini susseguenti all'omicidio del generale Dalla Chiesa, figuravano unitamente a tutti gli elementi di maggiore prestigio delle cosche del palermitano (Greco, Spadaro, Casella Antonino) Di Salvo Nicola.

Nella villa del Di Salvo sono stati altresì rinvenuti, fra gli altri, i numeri telefonici relativi a Argano Gaspare, Marchese Gregorio, Montalto Salvatore, alla sorella di Alfano Paolo, anch'essi noti esponenti mafiosi.

Va osservato pertanto, alla stregua degli accertamenti e delle argomentazioni che precedono, come l'imputato predetto in ordine ai delitti di cui ai capi 13, 16, 22, 34, appare raggiunto da pesantissimi elementi di prova.

Deve pertanto essere affermata la sua penale responsabilita' in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, gli elementi di prova emersi a suo carico non consentono di addivenire ad una sicura affermazione di responsabilita'.

E' stato ampiamente dimostrato che il Di Salvo e' un personaggio che gravita nell'orbita della "famiglia" di Corso dei Mille ed ha anche legami con altri noti ambienti mafiosi.

Tuttavia, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" puo' essere solo induttivamente affermata, vale a dire sulla base della comprovata esistenza di legami strettissimi con esponenti mafiosi e in particolare con il gruppo Vernengo.

Infatti, la sua qualita' di "uomo d'onore" non e' stata indicata da nessuno dei testi e dagli imputati pentiti.

Lo stesso Contorno Salvatore, pur indicando il Di Salvo sempre come compare di Vernengo Pietro (Vol.125 f.456534), non e' stato in grado di riferire se il prevenuto abbia la eventuale qualita' di "uomo d'onore".

Pertanto, non resta che assolvere Di Salvo Nicola per i delitti di cui ai capi 1 e 10 come in epigrafe, per insufficienza di prove.

Quanto alla pena da infliggere al Di Salvo per le violazioni di cui e' stato ritenuto colpevole, capi 13 e 22, inoltre di detenzione illegale arma con matricola abrasa art.23 L.110/75, furto aggravato di energia elettrica, ritenuto che le molteplici violazioni della legge penale ascritta all'imputato, possono essere unificate sotto il vincolo della continuazione, per l'esistente unicita' del disegno criminoso; considerato i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P. e, segnatamente l'intensita' del dolo e la gravita' del pericolo insito nelle azioni poste in essere del Di Salvo; ritenute sussistenti le aggravanti contestate, appare conforme a giustizia

condannare Di Salvo Nicola alla pena di anni 18 di reclusione e L. 160.000.000 di multa cosi' determinata: anni 6 di reclusione e L.60.000.000 di multa + un terzo = anni 8 di reclusione e L.80.000.000 di multa + un mezzo (per art.74) = anni 12 di reclusione e L.120.000.000 di multa + art.81 (anni 6 e L.40.000.000 di multa = anni 18 di reclusione e L. 160.000.000 di multa).

Inoltre, va condannato al risarcimento del danno in favore dell'Enel e Comune di Palermo.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'imputato va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Si dispone, altresì, la confisca delle sostanze stupefacenti e di quant'altro sequestrato a Di Salvo Nicola con rapporto N.2180/2 del 12 febbraio 1982 della Legione CC. di Palermo.

Di Trapani Diego

Di Trapani Diego e' stato rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere e di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Dalle risultanze processuali e' emersa la piena prova dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", sia in epoca antecedente che successiva all'entrata in vigore della legge N.646 del 1982.

L'affiliazione di Di Trapani Diego a "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Buscetta Tommaso (Vol.124 f.450009).

In particolare, questi lo ha indicato, anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come uomo d'onore della "famiglia" di Resuttana o di San Lorenzo.

Egli avendolo conosciuto personalmente in carcere, sapeva che era meccanico e che era imputato nel procedimento dei 114.

Inoltre, il Buscetta con il Badalamenti che non nutriva particolare simpatia

per il fratello, della stessa famiglia di Cinisi, aveva avuto modo di esprimere le stesse riserve nei confronti del Di Trapani Diego (Vol.124/A f.450194).

Le proposizioni accusatorie del Buscetta hanno trovato un primo riscontro nelle dichiarazioni rese in sede istruttoria da Contorno Salvatore, il quale ha riferito di conoscere Di Trapani Diego e i suoi due fratelli come uomini d'onore, pur ignorandone la "famiglia" di appartenenza (Vol.125 f.456541).

Successivamente, precisa (Vol.125 f.456671-456672) che l'imputato gli fu presentato come uomo d'onore da Teresi Girolamo, il quale, rivoltosi al Di Trapani, allorché intraprese la costruzione di una centrale del gas nella zona di Carini, ove il Di Trapani operava, aveva poi continuato ad incontrarlo in un cantiere di costruzione di un edificio gestito dal medesimo nei pressi di piazza Turba.

Il Contorno seppe poi che i fratelli del Di Trapani fossero più di due.

Sentito dal G.I., il Di Trapani ammetteva di aver conosciuto il Buscetta in carcere e di aver

in passato svolto attivita' di meccanico come pure di essere stato imputato nel procedimento penale dei "114".

Negava di appartenere ad associazioni mafiose ed escludeva che vi appartenessero i suoi familiari.

Dichiarava, altresì, che il nome di Matranga Antonino non gli era nuovo, anche se non ricordava di averlo conosciuto; che i Madonia erano suoi cugini, in quanto la madre di Madonia Francesco era sorella del padre; che i Ciulla, Gambino Giacomo Giuseppe e Carollo Gaetano gli erano sconosciuti; che Pilo Giovanni era da lui conosciuto per motivi di lavoro.

Sebbene l'imputato abbia reso delle dichiarazioni parzialmente difformi da quelle del Buscetta e del Contorno, queste ultime appaiono pienamente attendibili e cio' sia per la specifica conoscenza che dello stesso aveva il Buscetta, sia per la constatata convergenza di contenuto della dichiarazioni di Contorno e quelle di Buscetta.

Del resto lo stesso Badalamenti, commentando negativamente il carattere dei due fratelli Di Trapani per i comportamenti tenuti all'interno dell'associazione, dimostrava in tal modo

di ben conoscere i fratelli Di Trapani, peraltro tutti residenti a Cinisi, il Di Trapani Diego in Corso Umberto e i fratelli Di Trapani Francesco, Di Trapani Leopoldo, Di Trapani Michele e Di Trapani Salvatore nella contrada "Cipollazzo".

Altri significativi riscontri circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" vanno ravvisati in altre circostanze obiettivamente accertate.

L'imputato ha avuto rapporti d'affari con un altro coimputato - Sardina Mercurio - e tra i due vi e' stato un passaggio di assegni per oltre 40.000.000 di lire (Vol.209 f.505308-505309-505310), benché il Di Trapani ha dichiarato trattarsi solo di assegni di favore.

L'imputato e' risultato anche coinvolto nelle indagini riguardante i sequestri di persona effettuati nel milanese (sequestro Torielli Rossi di Montelera) e il teste Nannini ha riferito (Vol.220 f.509464) che in un locale frequentato da molti degli imputati, aveva visto il Di Trapani (che riconosceva in foto) con Leggio Luciano e Quartararo Antonino.

Cio' induce a ritenere che il Di Trapani fosse un personaggio di rilevante prestigio, tanto da accompagnarsi al Leggio stesso.

E del resto i rapporti di parentela con i Madonia non sono che una ulteriore conferma dei legami del Di Trapani con la predetta associazione: non e' pensabile, infatti, che il Leggio a Milano, si accompagnasse al cugino dei suoi piu' fidati alleati - i Madonia - per mera amicizia, ne' che lo stesso imputato per fini leciti, si facesse vedere in giro in compagnia di un latitante del peso del Leggio.

In conclusione le precise dichiarazioni del Buscetta e del Contorno; i rapporti d'affari dell'imputato con Sardina Mercurio e le risultanze processuali rinvenibili nella sentenza contro Leggio Luciano ed altri per i sequestri di persona sono tutti elementi sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita' dell'imputato, in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso.

Tenuto conto dei criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena di anni 7 di reclusione (pena base per l'art.416 Bis I e IV comma C.P. = anni

4 + un terzo per aggravante di cui al VI comma = anni 5 mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N.1 C.P. = anni 5 mesi 6 + mesi 6 per art.18 L.646/82 + mesi 6 per art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati mesi 6 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P..

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale, a norma degli artt.215, 216,217,230,417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata ad una casa di lavoro per la durata di anni uno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per cio' che concerne le quote di partecipazione alla s.n.c. "Di Trapani Francesco e Serra Vita Diego e Pietro" corrente in Cinisi ed avente ad oggetto lavori

edili e stradali, sequestrate nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art.24 L.13 Settembre 1982 N.646, va rilevato che la consistenza patrimoniale della societa' deve presumibilmente ritenersi modesta, e dubbia persino la su effettiva operativita' sul mercato, dal momento che non risultano dichiarati dal Di Trapani redditi da partecipazione a societa' ne' sono stati sottoposti a sequestro beni strumentali di qualsiasi genere.

Sembra ovvio desumere che la titolarita' della quota di partecipazione in oggetto non e' nella specie idonea ad assumere valore sintomatico di illeciti arricchimenti dell'imputato, riferibili alle sue criminose attivita' all'interno dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

Va conseguentemente pronunciata la revoca del decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11 Aprile 1985 nei confronti di Di Trapani Diego, con la restituzione del bene all'avente diritto.

Di Trapani Giovanni Battista

Di Trapani Giovanni Battista e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi di prova emersi a suo carico, tuttavia, non consentono di addivenire ad una sicura affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta affermata da Contorno Salvatore e in modo certo soltanto da Buscetta Tommaso.

In particolare quest'ultimo ha indicato - anche nel corso del dibattimento - il Di Trapani Giovanni Battista quale affiliato della famiglia mafiosa di Cinisi (Vol.124 f.450013; Vol.124 Bis f.450200), mentre il Contorno ha riferito che della famiglia di Cinisi facevano parte i fratelli Di Trapani (Vol.125 f.456542; Vol.125 f.456541), confermando successivamente come tutti i fratelli Di Trapani fossero uomini d'onore (Vol.125 f.456593).

Ora, le dichiarazioni di Buscetta Tommaso certamente costituiscono validi elementi di accusa in quanto specifiche e reiterate in dibattimento.

Non puo' invece attribuirsi una sufficiente rilevanza probatoria alle dichiarazioni di Contorno.

A tal fine, infatti, va osservato che il predetto non ha indicato nominativamente l'imputato quale "uomo d'onore", riferendo anzi che uomini d'onore della famiglia di Cinisi fossero i tre fratelli Di Trapani, vale a dire i figli del fratello del padre dell'imputato, Di Trapani Salvatore, e quindi soggetti diversi dall'imputato.

Va osservato ancora che il Tribunale di Palermo - sezione misure prevenzione - ha sottoposto il Di Trapani Giovanni Battista, con decreto n.138/79 del 19/6/1980 (Vol.124 Quater f.455775) alla sorveglianza speciale di P.S., ritenendo che la societa' MA.GE.DI. S.p.A - della quale era socio il Di Trapani Giovanni Battista con Madonia Francesco e Gelardi Mario - nascondesse in realta' una complessa rete di traffici illeciti.

Era stato, infatti, rilevato da un attento esame dei bilanci della MA.GE.DI. che l'utile netto dal 1974

al 1978, si era aggirato da poco piu' di 1.000.000 a L.4.200.000 e che tale utile era impensabile potesse consentire la sopravvivenza dei tre soci e di ben sei dipendenti tutti regolarmente stipendiati.

Ma la Corte d'Appello di Palermo Sez.V, disattendendo le valutazioni del Tribunale di Palermo - sez. misure di prevenzione - con decreto n.118/80 del 27/10/1981, ha dichiarato non farsi luogo all'applicazione della misura inflitta in primo grado, avendo accertato che al predetto imputato non puo' essere addebitato alcun ingiustificato arricchimento e che pertanto non sussiste alcun elemento concreto da cui desumere la pericolosita' sociale dello stesso.

Inoltre, e' stata copiosamente documentata la gravita' delle lesioni riportate in seguito ad incidente motociclistico, che giustificano il suo allontanamento dalla gestione della societa' sin dall'Agosto del 1977 (Vol.4 Quater f.008783 -008804) e successivamente (8-6-81) la cessione della quota in favore degli altri soci.

Deve infine rilevarsi che le dichiarazioni rese dall'imputato, con riferimento alle vicende della MA.GE.DI., hanno trovato un puntuale riscontro in quelle rese dal Gelardi e cio' conferma la

veridicità' delle affermazioni dell'imputato a sua discolta.

Pertanto non resta che assolvere Di Trapani Giovanni Battista per i delitti di cui ai capi 1 e 10 come in epigrafe per insufficienza di prove.

All'assoluzione consegue la revoca del sequestro disposto dal G.I. di Palermo l'11 aprile 1985 e la restituzione dei beni agli aventi diritto.

Durante Samuele

Durante Samuele e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di calunnia e autocalunnia ascrittigli ai capi 413 e 414 dell'epigrafe.

L'uno Dicembre 1983 Durante Samuele, imputato in un procedimento penale pendente in Cagliari per traffico di sostanze stupefacenti, dopo aver chiesto di essere interrogato alla presenza di magistrati siciliani (Vol.18 f.230129), dichiarava di conoscere noti esponenti della organizzazione criminosa "Cosa Nostra" e manifestava l'intenzione di rivelare importanti informazioni concernenti progetti criminosi, alcuni dei quali gia' attuati, altri ancora da portare a compimento, facendo peraltro cenno al sequestro di Di Nora Nicolo'.

Il 10 Dicembre 1983 (Vol.195 f.230100, 230107) allorché veniva interrogato nel presente procedimento, ai sensi dell'art.348 Bis C.P.P., incolpava Marchese Pietro e se stesso del sequestro di Di Nora Nicolo', nonostante avesse dichiarato nel primo interrogatorio di non sapere se il predetto sequestro fosse stato o meno attuato.

Poiche' la narrazione dei fatti appariva palesemente inverosimile, con mandato di cattura 205/84 del 15 Giugno 1984, gli venivano contestati i reati di calunnia ed autocalunnia di cui agli artt.368 e 369 C.P..

Interrogato (Vol.91 f.230080 - 230081) dichiarava di volersi avvalere della facolta' di non rispondere.

Con ordinanza del 20 luglio 1984 ne veniva disposta la scarcerazione dal Tribunale della Liberta'.

Cio' premesso, ritiene il Tribunale che le acquisite risultanze processuali non consentono assolutamente di dubitare circa la penale responsabilita' del Durante in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 413 e 414 della rubrica.

Ed invero, il comportamento dell'imputato configura gli estremi dei reati di calunnia e di autocalunnia.

A tal fine e' importante sottolineare come l'incolpazione di Marchese Pietro e di se stesso appare scarsamente sostenibile.

Infatti, l'imputato, contraddicendosi, afferma successivamente di aver preso parte assieme a Marchese Pietro ad un sequestro, che prima ha dichiarato non sapere se fosse stato attuato o no.

Ma, soprattutto, la infondatezza dell'incolpazione deve desumersi dalla narrazione inverosimile delle modalita' della sua presunta partecipazione al sequestro.

Al riguardo ha dichiarato di essere partito in treno da Palermo alle ore 18,00 circa, e di essere arrivato a Patti alle ore 22,30.

Ivi, a piedi avrebbe continuato alla volta dell'imbocco dell'autostrada per Messina, rimanendo in attesa di un TIR con targa straniera, da cui sarebbero discesi il Di Nora, con un cerotto sulla bocca ed uno sugli occhi, Bono Giorgio, Zaza Michele ed altro sconosciuto.

Costoro avrebbero preso posto su una Alfetta, parcheggiata nei pressi senza alcuna persona ad attenderli, che sarebbe stata, poi, guidata dal Durante sino ad Agrigento, ove, in aperta campagna, sarebbero scesi tutti quanti, ad eccezione del Durante medesimo e dello sconosciuto, che avrebbero fatto rientro a Palermo.

Ora, e' evidente l'incongruenza di tutto cio'.

E' assurdo, infatti, pensare che per commettere un delitto cosi' grave e delicato il Di Nora sia stato fatto scendere, con cerotti visibilmente

applicati al viso, proprio alla fine dell'autostrada di Patti, ove era ben possibile, per notoria esperienza, sostasse una pattuglia di Polizia; cosi' come e' assurdo che ben 5 persone abbiano preso posto su una fantomatica Alfetta lasciata nei pressi, viaggiando scomodamente e per lungo tratto in compagnia manifesta di un sequestrato ricoperto di cerotti, col rischio di essere fermati da un'auto della Polizia.

E' assurdo, infine, che un'organizzazione cosi' efficiente, come quella che per certo organizzo' il sequestro in questione, fosse cosi' a corto di mezzi e di intelligenza da far viaggiare l'autista (Durante) in treno fino a Patti, facendogli poi raggiungere a piedi, nottetempo, il luogo dell'appuntamento col TIR e lasciandolo ivi in solitaria attesa per circa 3 ore.

Infine, altra circostanza significativa e' la constatata falsita' di alcune delle dichiarazioni rese dall'imputato.

Infatti, il suo palese mendacio e' emerso con ogni evidenza allorquando, richiesto di riconoscere le persone ritratte nelle fotografie mostrategli e con cui egli asseriva di avere avuto una certa

frequentazione per le pretese mansioni di autista svolte alle dipendenze di Salvo Antonio, non ha saputo riconoscere il cugino di costui Salvo Ignazio e il loro congiunto Lo Presti Ignazio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve affermarsi la responsabilita' dell'imputato per i reati di calunnia e di autocalunnia.

Per vero ricorre sia l'elemento materiale che psicologico dei reati in esame, atteso che il Durante ha incolpato Marchese Pietro, pur sapendolo innocente, e se stesso, pur non avendo partecipato al predetto sequestro.

Quanto alla pena da infliggersi a Durante Samuele per le due violazioni di cui e' stato ritenuto colpevole, considerato che i due reati concorrono formalmente ai sensi dell'art.81 I comma C.P., essendo stati commessi con la stessa azione, considerati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., appare conforme a giustizia condannare Durante Samuele alla pena di anni 4 di reclusione cosi' determinata: pena base reato piu' grave di cui al capo 413, art.369 C.P. = anni 3 di reclusione + aumento di anni 1 di reclusione per art.81 I comma C.P. = anni 4 di reclusione.

Segue per legge l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

In considerazione della sua pericolosità sociale, l'imputato va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore ad anni 1.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.